



# MANUALE DEI CONFESSORI

I peccati del sesso e la sensualità proibita nella dottrina di Dio

di **Monsignor Jean Baptiste Bouvier**

Vescovo di Le Mans e teologo - Imprimatur 1837



\* Nota bibliografica in ultima pagina

## INDICE

<b>1</b>	Avvertenza <i>dell'autore</i>	<b>19</b>	Il peccato dei tocamenti
<b>2</b>	Sul VI comandamento del Decalogo	<b>20</b>	Il peccato degli sguardi sensuali
<b>3</b>	Sui vizi dei piaceri sessuali	<b>21</b>	Il peccato nell'abbigliamento femminile
<b>4</b>	Sulla fornicazione	<b>22</b>	Sui linguaggi osceni
<b>5</b>	Sulla libera convivenza	<b>23</b>	Il peccato dei libri erotici: i romanzi
<b>6</b>	Sulla prostituzione	<b>24</b>	Il peccato delle danze, dei balli e dei musicisti
<b>7</b>	Sullo stupro	<b>25</b>	Il peccato degli spettacoli
<b>8</b>	Sul rapimento della donna (ratto)	<b>26</b>	Sulle cause della lussuria
<b>9</b>	Sull'adulterio	<b>27</b>	Sull'impedimento per impotenza
<b>10</b>	Sull'incesto	<b>28</b>	Sul debito coniugale
<b>11</b>	Sul sacrilegio della castità	<b>29</b>	Il sesso vietato tra marito e moglie
<b>12</b>	Sui preti portatori di scandali	<b>30</b>	Il peccato veniale esigendo il debito coniugale
<b>13</b>	Sul godimento contro natura: la eiaculazione	<b>31</b>	La dispensa dal debito coniugale
<b>14</b>	Sulla sodomia	<b>32</b>	Su coloro che commettono il peccato di Onan
<b>15</b>	Sull'accoppiamento con le bestie	<b>33</b>	Il peccato veniale rendendo il debito coniugale
<b>16</b>	Sui peccati sensuali non consumati	<b>34</b>	I peccati sessuali nel matrimonio: posizioni proibite
<b>17</b>	Sui peccati erotici del pensiero	<b>35</b>	Norme dei confessori verso le persone sposate
<b>18</b>	Sui peccato dei baci		

### **1** Avvertenza *dell'autore*

In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i sacerdoti, esercenti il ministero della confessione. Ciò che non può essere spiegato negli atti pubblici dei seminari, né confidato indistintamente ai giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri matrimoniali e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri degli sposi.

Dopo aver letto molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo di contenerci su una via di mezzo tra l'eccessiva severità e l'eccessiva indulgenza. Né agimmo in ciò per capriccio, ma abbiamo specialmente fatto fondamento sui giudizi dei migliori esegeti. (...) Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro, annesso alle nostre opere complete che portano il titolo *Istituzioni teologiche*. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo *Manuale* separato da opere destinate a circolare liberamente tra le mani di tutti i seminaristi senza distinzione alcuna.

## **2 Sul VI Comandamento del Decalogo**

Questo osceno argomento essendo sempre, per la nostra fragilità, pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo vigilante, con retto fine e invocando la suprema assistenza di Dio. Chiunque facesse troppo affidamento alle proprie forze e si gettasse perciò in questo argomento, senza discrezione e senza prudenza, non ne uscirebbe certamente illeso, poiché dice la Scrittura: *Chi ama il pericolo, in esso perirà* (Eccl. 3,27).

[Nella Bibbia CEI: *Chi ama il pericolo in esso si perderà - Siracide 3,25*]

Conviene invocare frequentemente la protezione della Vergine Santissima, specialmente al primo insorgere delle tentazioni e usare un'invocazione come la seguente: «Oh Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne con la tua santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia».

Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi nel testo dell'Esodo (20, 14 e 17), evidentemente equivalgono e perciò giudicammo di trattarli sotto uno stesso titolo.

Come si proibisce, sotto il titolo di furto, qualsiasi usurpazione della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria si condanna ogni azione e ogni peccato contro la castità.

La castità detta così perché proviene dal verbo castigare, che indica freno alle concupiscenze (S. Tomaso, 22, q.151, art.1), è una virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della ragione.

Essa è una virtù speciale, giacché ha un oggetto distinto: è annessa la pudicizia, che deriva dal pudore la quale per un casto rispetto della dignità umana rifugge talora anche da cose che potrebbero essere lecite. Triplice è la castità, cioè: castità coniugale, castità vedovile e castità verginale.

La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge all'astinenza perfetta, l'integrità della carne. La verginità dunque può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo stato verginale è dunque una cosa molto distinta dalla virtù verginale.

Lo stato verginale può essere rotto da atti involontari, per esempio, da rapporto carnale violento, e una volta distrutto, non lo si può più ristabilire, giacché non è più possibile far ritornare la carne nella sua primitiva integrità.

Non si possono chiamare vergini nemmeno i coniugati né coloro che si corruperono all'infuori del matrimonio, benché siano poscia diventati penitenti e santi.

La virtù verginale, invece, lesa da un peccato che è contrario a lei, ma che non è stato consumato né predisposto per il matrimonio, può essere riparata con la remissione del peccato o con la riassunzione del proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti involontari, benché questi ledano la carne. Per questa ragione, l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma otterranno questa aureola di gloria soltanto da coloro che avranno sempre conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno recuperata. Non finiscono quindi d'esser virtuosamente vergini coloro che si sono soggiacuti involontariamente ad una forza a cui si mostrarono avversi.

Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:

1. Della lussuria in genere;
2. Delle specie di lussuria naturale consumata;
3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;
4. Dei peccati di lussuria non consumata;
5. Delle cause, degli effetti e dei rimedi della lussuria.

## **3 Sui vizi dei piaceri sessuali**

La lussuria - che viene dal verbo *lussare* - è così chiamata perché la proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie dell'anima e del corpo: perciò si chiama talvolta anche *dissolutezza* e *dissoluti* appellansi coloro che si abbandonano a questo vizio. Esattamente la si definisce: *Appetito disordinato dei piaceri venerei*.

Si denominano *venerei* questi piaceri perché si connettono alla generazione a cui presiedeva, secondo i pagani, la dea Venere.

Asserzione: La lussuria è per se stessa un peccato mortale.

Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: Epist. ai Gal. 5,19 e 21: «É evidente che coloro i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità, l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esponi, come or vi espongo, non entreranno nel regno dei Cieli». [*diverso da Bibbia CEI*].

2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato della lussuria è, per sua natura, mortale.

3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla mente del Creatore unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale. Per cui si domanda: Se la lussuria sia di per sé un peccato tanto mortale da escludere la leggerezza di materia; vale a dire se essa può essere, per pochezza di sostanza, veniale.

1<sup>a</sup> risposta: Le specie di lussuria consumata, sia naturale sia contro natura, a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.

Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a fornicazioni o a eiaculazioni volontarie, le quali non abbiano in sé che una leggera materia peccaminosa?

2<sup>a</sup> risposta: Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo e può benissimo essere materialmente lieve, giacché questo diletto non è in sé cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine legittimo; non può dunque essere un peccato mortale se non in ragione del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può benissimo darsi che in certe persone tale pericolo non sia affatto grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione organica. Di questo parere sono *Sant'Antonino, Sanchez, Henno, Comitols, Sylvius, Boudart, Billuart, Collet contro Cajetano, Diana, la Scuola di Salamanca e San Liguori*, l. 3, n. 416, ecc.

Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza di altro sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di rado è immune da peccato chi si ferma a lungo in tali compiacenze, ordinariamente pericolose, in special modo se provenienti dal tatto. Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave peccato, se non nel caso di inavvertenza o di mancanza di percettibilità. Ma vi sono molte persone che basta loro il minimo piacere volontario del corpo per essere esposti ad un grave pericolo.

3<sup>a</sup> risposta: Il piacere sessuale può essere destato direttamente o indirettamente, per sé stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà, il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere, indirettamente prodotto, possa essere materialmente lieve. Per esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, o anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie emozioni carnali che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso, vuolsi che il peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma per mancanza di assenso.

4<sup>a</sup> risposta: Il piacere sessuale, voluto direttamente, lo si può verificare negli sposi e negli scapoli: negli sposi è lecito sempreché sia coordinato all'atto della procreazione. Se poi avviene all'infuori di codesto atto e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale perché si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci soffermeremo altrove.

La questione ora si riduce a saper se il piacere venereo voluto direttamente, all'infuori del matrimonio, sia di cosa lieve.

Generalmente gli autori sostengono, contro *Caramuel* e pochi altri, che un tale piacere non è mai peccato veniale per insufficienza di materia, e si sforzano di provarlo:

1. Con l'autorità di *Alessandro VII*, il quale nell'anno 1664 condannò la seguente proposizione: «Si opina probabilmente che baciare, per sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo di ulteriori brame e di eiaculazione, non sia che un peccato veniale». Codesta proposizione fu condannata, per il motivo che per diletto carnale si suole intendere un diletto o piacere sessuale; non è dunque probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un peccato veniale.

2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una minima causa per produrre grandi effetti. Perciò, data l'ipotesi di un consenso diretto al piacere sessuale, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un ulteriore consenso o di una eiaculazione; cosa che non avviene con altri vizi. Il *padre Acquaviva* quindi, superiore generale della Compagnia di Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti, dalla sentenza che ammette non esservi nel piacere sessuale leggerezza di materia. Dunque, è peccato mortale il dilettersi deliberatamente in qualsiasi emozione carnale, ancorché eccitata casualmente.

### **Sulle diverse specie della lussuria naturale consumata**

La lussuria dicesi *naturale* allorquando non è in opposizione all'umana natura, alla propagazione del genere umano. È dunque carnale l'accoppiamento dell'uomo con la donna se compiuto per generare, benché avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme dell'uomo nella vagina della donna.

Sono sei le differenti specie di questa lussuria: la fornicazione, lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo diffusamente.

## **4 Sulla fornicazione**

La fornicazione è l'accoppiamento, mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non sia vergine. Noi diciamo:

1. *Fra un uomo libero*, cioè, fra un uomo al quale non viene inibito l'atto colpevole, né da vincolo matrimoniale, né di parentela, né di affinità, né d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della castità.

2. *E una donna libera* che non sia vergine, il che sarebbe una fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco tratteremo.

3. *Mutuamente acconsentito* e perciò la fornicazione si distingue dal ratto.

Vi sono tre specie di fornicazione, cioè la fornicazione semplice, concubinato e prostituzione delle quali parleremo in tre distinti paragrafi.

*La fornicazione semplice* è quella che si esercita transitoriamente con una o con più donne. *Nicolaiti* e i *Gnostici*, eretici impuri dei primi secoli, appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione semplice; *Durando*, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto peccato veniale, che non diventava mortale se non pel solo diritto positivo; *Caramuel*, spingendosi più oltre asseriva non essere essa una cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.

Asserzione: La fornicazione semplice è intrinsecamente cattiva ed è peccato mortale.

La prova: Questa proposizione, ammessa da tutti i moralisti cristiani, è provata dalla Sacra Scrittura, dalla testimonianza dei Santi Padri, dall'autorità dei Concili, dei Sommi Pontefici e dalla ragione.

1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero citare, scegliamo i seguenti: (*Lettera ai Corinti*. 6,9 e 10) *Non possederanno il regno di Dio né i fornicatori, né gli adoratori degli idoli, né gli adulteri.* Ai Gal. 5, 19 e 21, come sopra. Agli Ef. 55: *sappiate che né il fornicatore né l'impudico non ha eredità nel regno di Cristo e di Dio.* Il beato Giovanni nell'Apocalisse 21,8 dice che la vita futura dei fornicatori è in uno stagno di fuoco e di zolfo.

Non v'è dubbio che, secondo questi testi, le impurità, l'adulterio, il culto idolatra sono intrinsecamente cattivi e sono peccati mortali.

2. Testimonianza dei Santi Padri: (*S. Fulgenzio*, Ep. I, cap. 4) *Non vi può essere fornicazione senza grave peccato.* *S. Crisostomo*, (Omel. 22. ai Corint): *Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte ti sarai da te stesso condannato.*

3. Autorità dei Concili e dei Sommi pontefici: *Concil. vien. Clemente*, l. 5, tit. 3, cap. 3, condanna questa proposizione del *Beghini*: «Quando non è suggerito dalla natura, è peccato mortale finanche il bacio della donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale». *Il Concil. Trid.* sess. 24, cap. 8 *della Riforma del Matrimonio* dichiara grave peccato il concubinato.

*Innocenzo VI*, nel 1679, condannò la seguente proposizione di *Caramuel*: «È chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna, ed è cattiva solo perché è proibita: l'opinione contraria ci sembra in opposizione alla ragione».

4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se finalizzata alla generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procreare figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli. Da ciò, l'obbligo naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una lunga

coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente contraria a questi doveri, giacché, di sua natura, è un atto passeggero e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.

Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle famiglie e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio; dunque anche la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.

La fornicazione, poi, con persona eretica o infedele è peccato ancor più grave in quantoché ridonda in obbrobrio alla vera religione.

Ma tu dirai, **1:** Dio ordinò ad Osea (1,2) di prendere in moglie una donna fornicatrice e negli Atti Apost. 15,19 la fornicazione è proibita per la stessa ragione che è proibito il cibo della carne delle vittime e degli animali soffocati e del sangue; dunque la fornicazione non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.

Risposta: Nego la conseguenza. Infatti, **1.** Dio ordinò ad Osea non già di fornicare, ma di prendere in moglie una donna che aveva fornicato, il che è ben altra cosa. **2.** La fornicazione è espressamente proibita dagli Apostoli perché i pagani pretendevano che fosse lecita e nei loro Atti non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, **1.** col sesto comandamento del Decalogo, **2.** perché la giovane che si lasciava togliere la sua verginità veniva lapidata come malfattrice in Israele (Deut. 22,21), **3.** perché Dio aveva detto a Mosè: Tra le figlie e figli d'Israele non vi siano meretrici né fornicatori (Deut. 23,17).

Tu dirai, **2:** Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sé stessa.

Risposta: Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perché rechi offesa a qualcuno, ma perché viola un ordine istituito da Dio.

Tu obietterai che meglio è generare con la fornicazione che non generare affatto e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine voluto da Dio.

Risposta: Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione del Creatore, non basta procreare i figli. Di più, l'esposta obiezione tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, giacché meglio sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto. Alla fornicazione si congiungono la prostituzione e il concubinato, e perciò ne parleremo ora brevemente.

## **5 Sulla libera convivenza**

Il concubinato è il rapporto fra un uomo libero e una donna libera, i quali convivono come se fossero in matrimonio, sotto lo stesso tetto o in separate abitazioni.

È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave della semplice fornicazione, perché c'è l'abituale disposizione dello spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente svelato nella confessione.

*Il Concilio di Trento*, sess. 21, c. 8, *Della Riforma del Matrimonio* decretava gravi pene contro i concubinari, e (*Della Rifor. sess. 52, c. 14*) contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma queste pene devono essere pronunciate con sentenza e molte fra esse non furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella dell'espulsione dei concubinari dalla città o dalla diocesi, invocando, ove il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare. Ciò nondimeno, questo male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri popoli. Si domanda se il concubino può essere assolto prima che lasci la concubina.

Risposta: **1.** Se il concubinato è stato pubblico, né il concubino e né la concubina possono regolarmente essere assolti, benché appaiano pentiti, se prima non avvenga una pubblica separazione giacché è necessaria una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si può regolarmente ottenere che con la separazione.

Perciò, parecchi Autori concludono che colui il quale è reputato concubinario, benché tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama. *Così Billuart, t. 13, p. 351.*

E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve importare sommamente di conservare buona fama, e una volta che questa è lesa non la possono recuperare se non rompendo *regolarmente* ogni relazione con la donna sospetta.

Dissi *regolarmente* poiché se il concubinario, benché messo alle strette, non possa lasciare la donna, o lasciatala è rimasto solo, non abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto e munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa. Sempreché sia riconosciuto pentito e pubblicamente prometta che, appena lo possa, allontanerà da sé

quella donna, rompendo con ella qualunque relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può, giacché nessuno è tenuto all'impossibile.

A maggior ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla concubina pentita della sua vita passata e fermamente intenzionata a non peccare più nell'avvenire, benché non le sia ancora possibile lasciare l'abitazione del suo concubino, o perché inacerbirebbe maggiormente la propria condizione, o perché si esporrebbe a qualche imminente pericolo, o perché non troverebbe altrove un rifugio.

Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche in extremis, e la confessione del moribondo non può essere accolta prima che sia stata data a Dio e agli uomini una soddisfazione col rigetto della concubina, ossia allontanandosene spontaneamente.

Risposta: 2. Ma se il concubinato è occulto - cessato che sia o no il rapporto - si deve innanzitutto consigliare la separazione, giacché è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche altro danno.

Noi presumiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga sincero e che si abbia speranza ch'esso non muti. *Così Navarrus, Billuart, S. Liguori* e più altri.

Se poi, nonostante questo proponimento, c'è ricaduta, si deve sospendere l'assoluzione ed ingiungersi ordinariamente la separazione, giacché in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento perseverante.

Ma se il rapporto illecito non è cessato volontariamente, che si deve fare?

Risposta: 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati, dev'essere assolto e munito dei Sacramenti sotto le condizioni espresse più sopra nella spiegazione data alla parola *regolarmente*, senza però essere obbligato ad una promessa davanti a testimoni.

Risposta: 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive segretamente in concubinato non può essere *ordinariamente* assolto se prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nell'occasione prossima di peccare; occasione che un alto precetto naturale e divino ci insegna di sfuggire. Perciò *Alessandro VII* condannò la seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il banchetto della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima esistenza perché i cibi apprestatigli da altra donna non gli sarebbero pro, e perché assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica». In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non peccare, ma ciò è falso giacché il pericolo esiste sempre.

Dissi *ordinariamente*, per la ragione che vi sono dei casi nei quali si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed anche sul solo proponimento di non peccare in seguito. Cioè:

1. Se, da speciali indizi, il penitente lo si ritiene pentito, e se egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione di cessare d'aver rapporto con la concubina.

2. Se dal rifiuto dell'assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o grave infamia, come avverrebbe a una giovane, sospettata disonesta, se non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa parrocchiale producesse scandalo fra il popolo. In questi casi, si presume un vero pentimento.

3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile, come quando per esempio una figlia o un figlio di famiglia pecca con un domestico o una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale condizione devono dapprima essere sperimentati con la sospensione dell'assoluzione e quand'essi rimovessero da sé l'occasione di colpe prossime o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà loro accordare l'assoluzione.

4. Quando due concubinari vivono segretamente, ovvero sono solamente sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro separazione senza provocare al tempo stesso uno scandalo e infamarli bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione, ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.

Dice *Billuart* t. 13. p. 352, che in questo caso egli non condannerebbe né il penitente né il confessore. Né io sarei certamente più rigoroso di lui.

## **6 Sulla prostituzione**

La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto. Come stato è la condizione della donna pronta per tutti e generalmente veniale; come atto è l'unione carnale di un uomo con una tal donna o di una tal donna con l'uomo che capita.

È certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice fornicatrice o anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione dell'animo, quanto allo scandalo e al nuocere che si reca alla generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve dichiarare il suo stato di prostituta.

*Silvius, Billuart e Dens* e altri teologi insegnano, come probabile, che l'uomo il quale vada con una meretrice, non è obbligato a dichiarare questa circostanza, perché, tutto considerato, tale fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente. (... *sul Codice penale Francese*)

Si domanda se è lecito tollerare le meretrici.

Risposta: Due sono i pareri in proposito dei teologi.

Molti dicono che la cosa è permessa al fine di evitare peccati maggiori, come sarebbero la sodomia, la bestialità, l'incontinenza segreta e le seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice *S. Agostino* Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12 (t. I, p. 335). Egualmente opina *S. Tomaso*, Opusc. 20, l. 4, c. 24, e non pochi altri autori.

Molti altri invece sostengono opinione opposta asserendo che per esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano. Vedi su ciò *Concina*. t. 15, p. 238, e *S. Liguori*, l. 3, n. 434.

Benché quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti d'esercito, re, ministri, ecc.

Nel Trattato dei Contratti, t. 6, p. 316, IV ediz. alla parola *Locazione*, si discute se sia permesso affittare locale alle meretrici.

## **7** Sullo stupro

Generalmente si chiama stupro ogni rapporto carnale illecito. Perciò nel Libro *Levit.* 21,9 e 5,13 si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una figlia d'un sacerdote quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce *Euchir.* p. 7, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.

Art. 332 Codice penale (francese): «Chiunque avrà commesso il crimine di stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito con la reclusione. Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto dell'età di 15 anni compiuti, il colpevole subirà la pena dei lavori forzati a tempo».

Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato nel suo crimine da una o più persone».

Lo stupro - considerato come una colpa particolare - è da molti definito come una violenza; e, meglio, da altri come *illecita deflorazione di una vergine*.

Per vergine qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne, cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno quanta sia l'importanza che universalmente si dà all'integrità della carne.

Egli è certo che la violenta deflorazione d'una vergine, sia per l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella confessione. Qual è, infatti, la giovane onesta che non preferirebbe perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?

Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una fanciulla.

Col vocabolo violenza non si allude soltanto alla forza fisica, ma anche alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti

sensuali, e tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una giovane inesperta in peccato.

I teologi hanno disperate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una vergine, liberamente consenziente a lasciarsi sverginare, sia uno speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione». *Soto, Sanchez, Lessius, S. Liquori* e parecchi altri dicono di no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in causa del disonore che ne deriva e delle angosce dei parenti, delle risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.

I più però fra i teologi, e tra questi *S. Tommaso, S. Bonaventura, Sylvius, Collet, Billuart e Dens*, dicono che questa fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla castità in un modo tutto distinto e speciale. E comprovano il loro giudizio così:

1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della quale era affidata alla loro custodia;
2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;
3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale poteva tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della verginità» sono parole di *San Tommaso*, 1. 2, Q. 154, art. 6;
4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora, la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso specialmente a codesta virtù l'incolumità della carne: dunque, ecc.

Queste ultime ragioni non possono essere distrutte né dal consenso della giovane, né dal consenso dei parenti di lei; il che demolisce ogni ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata sopra questo assioma: *Non s'ingiuria chi sa e vuole*. Ma allora è necessario che ci sia in chi sa e vuole la facoltà di rinunciare a un qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si oppone alla virtù in un modo tutto proprio.

Dunque lo stupro, ancorché volontario, è un peccato speciale di lussuria che sta da sé. Ed avendo il *Concilio Tridentino* sessione 14, can. 7 definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al confessionale *le circostanze che mutano specie al peccato*, sorge qui quest'altra questione di pratica giornaliera: cioè, se coloro i quali sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio o pel piacere, siano tenuti di manifestare la circostanza della verginità. Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza del principio ammesso.

«Non pertanto - dice *Sylvius*, t. 13, p. 835 - l'opinione contraria non manca di probabilità e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che non chiedono, ad una giovane penitente, se ella sia vergine o deflorata».

*Billuart*, e con egli, t. 13, p. 357, *Wiggers, Boudart e Daelman*, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare nella confessione. Infatti se questa malizia fosse di sua natura mortale, a maggior ragione sarebbe tale in questo caso in cui - come dice *S. Tommaso* - la perdita dell'imene della verginità mette la giovane sulla via della prostituzione e reca grave offesa ai suoi parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti, ella acconsente liberamente al suo svergineamento, nessuna ingiuria vi è in ciò per essi.

Inoltre, se la malizia dello stupro volontario fosse sempre mortale, la ragazza, accusando se stessa di godimenti sessuali, sarebbe tenuta di dichiarare se fosse o no vergine in guisa che, nel caso di un peccato puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di una donna è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al confessore di interrogarli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i più fra i confessori respingono questa pratica.

Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge malizia mortale alla semplice fornicazione. Né la differenza fra la perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto rilevante da essere peccato mortale lo svergineamento in un caso e nell'altro no.

*Billuart*, t. 13, p. 360, assevera che prima di abbracciare questa opinione, si trovò in seri imbrogli e diede ad altri non poche molestie interrogando i penitenti su questi casi e raramente ne riuscì soddisfatto.

Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo dal muovere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano inopportune, e ciò per le seguenti ragioni:

1. Per la probabilità dell'opinione or ora esposta;
2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;
3. Pel timore di scandalizzare i penitenti e di ispirare loro avversione contro il *Tribunale della Penitenza*;
4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali inconvenienti.

## **8** Sul rapimento della donna (ratto)

Il ratto, in generale, è il forzare *una persona qualunque*, ovvero i suoi parenti, *allo scopo di saziare su di essa una libidine*. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che dell'uno e dell'altro abbiamo dato nel nostro *Trattato sul Matrimonio*. [Jean-Baptiste Bouvier ~1818]

Noi diciamo: 1°. Non tenendo qui conto della circostanza del trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi richiedono) giacché una donna può essere forzata nel luogo stesso ove si trova, diciamo che la forza che si può anche dir violenza, può essere fisica (e questa ognuno la capisce) e può essere morale, cioè se fatta ad una minorenni incutendo un timore assolutamente o relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o incitamenti alla sensualità.

La fornicazione con una minorenni consenziente all'insaputa dei suoi genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non è propriamente un ratto, perché qui non esiste violenza: ma è un oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della loro figlia.

Abbiamo detto: 2°. *una persona qualunque*, giacché ogni essere umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto. Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo minorenni, la sottrasse, senza il volere dei suoi parenti, sarebbe un vero ratto, perché l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a far ciò.

Abbiamo detto: 3°. *dei suoi parenti*; e con queste parole si allude al ratto per seduzione, come esponemmo nel Trattato sul matrimonio.

Abbiamo detto: 4°. *allo scopo di saziare una libidine*, e non allo scopo di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato altrove.

Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria e deve essere spiegato al confessore, giacché questo peccato, oltre che essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso la persona a cui si fa violenza.

Esso differisce dall'adulterio, perché viola la giustizia in un modo ben diverso da quello con cui la viola l'adulterio. È egualmente un grave peccato contro la giustizia il sverginare una giovane dormiente o ubriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto ha in sé una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale contro la castità.

Secondo il *Conc. Trid.* sess. 24, cap. 6, *Della Rif. Matr.*, i rapitori e chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è violento; ma no se il ratto è per seduzione. Questa scomunica vige in Francia.

Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la giovane in luogo sicuro, se ella lo vuole o di dotarla decentemente, e di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai parenti di lei.

In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti. Si domanda ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, al fine di non peccare innanzi a Dio.

Risposta: 1. *Internamente* non deve acconsentire al piacere venereo, qualunque sia la violenza esterna che su lei si compie: se no, peccerebbe mortalmente.

Risposta: 2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, con le mani, coi piedi, colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però di non uccidere né di mutilare gravemente l'aggressore, perché la vita e i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti

altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle Istituzioni della nostra teologia, t. 5, p. 392, quarta ed.

Risposta: 3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare l'opera altrui, giacché se ella non resiste esteriormente il più che può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.

Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente pericolo della propria vita, ed in tal caso ella sarà una martire della castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi *probabilisti*. [*Sistema morale del domenicano spagnolo B. de Medina - XVI sec.*] Ma escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente pericolo la vita e la reputazione, perché la vita e la reputazione sono in questo caso beni d'un ordine più elevato. Ma che tale pericolo non esista è quasi impossibile, come disse *Billuart*, t. 13, pag. 368.

## **9 Sull'adulterio**

«*Adulterio, come indica lo stesso nome, è l'uso del talamo altrui*» dice *San Tommaso*, 22, Q. 154, art. 8. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:

1. Fra un marito e una donna libera;
2. Fra uno scapolo e una moglie;
3. Fra un marito e una moglie altrui.

L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.

1. La Sacra Scrittura: *Deut. 22,23*. «Se un uomo avrà giaciuto con la moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, siano messi a morte, e si tolga in Israel questo scandalo» [*diverso da Bibbia CEI*]. Nei precedenti versetti biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come peccatori speciali e degni di gravissime pene; 1<sup>a</sup> *Lettera ai Cor.* 6,9: «Sappiatelo bene, né i fornicatori né gli adulteri possederanno il regno di Dio».

2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare che essere l'adulterio è un grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.

3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa, decretando le pene canoniche, statuiva che dovevano essere assai più gravi per gli adulteri, che per i semplici fornicatori.

4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla semplice fornicazione.

Così giudicarono i più celebri legislatori, come *Solone presso i Greci, Romolo presso i Romani*, e gli autori del nostro Codice penale (francese), i quali all'art. 337 decretarono:

«La donna convinta d'adulterio subirà la pena della prigionia per tre mesi, al meno, e due anni al più». Il complice della donna subirà la stessa pena con la multa inoltre da 100 lire a 200.

Art. 324 Codice Penale: «L'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, o da questa su quello, non è scusabile, se la vita dello sposo o della sposa che perpetrò l'omicidio non è stata messa in pericolo nel momento stesso in cui avvenne l'omicidio».

«Nondimeno, nel caso d'adulterio, l'omicidio commesso dallo sposo sulla sposa, come anche sul complice, nel momento in cui egli li sorprende in flagrante delitto nell'abitazione coniugale, è scusabile».

Peraltro, l'art. 326 condanna l'uccisore alla pena del carcere da uno a cinque anni.

5. Infine, secondo i dettami della ragione, l'adulterio, oltre la malizia annessa alla fornicazione, ne implica un'altra e ben grave, cioè, l'infrazione della fede coniugale, il turbamento portato nella famiglia e perciò un'enorme ingiustizia.

Ne consegue che, se un marito si accoppia con una donna libera, compiesi uno speciale e grave peccato di lussuria, ma è ben più grave se si compie da uno scapolo con una donna maritata, giacché qui vi è il pericolo di introdurre dei falsi eredi nella famiglia altrui; ma è anche molto più grave, se compiesi fra un marito e una moglie d'altri, per la ragione che questo è un doppio adulterio. Tutte queste circostanze devono dunque essere rivelate in confessione.

Si domanda se una moglie la quale, consenziente il marito, si dà ad un altro, sia rea d'adulterio.

Risposta: Alcuni probabilisti dissero di no, o almeno sostennero non essere necessario di dichiarare al confessore la circostanza dell'adulterio. Ma si noti che *Innocenzo XI* condannò la seguente proposizione: «Il rapporto carnale con una donna maritata, consenziente il marito, non è adulterio, perciò basta dire al confessore che si è fornicato».

Questa decisione pontificia è basata su una ragione evidente, giacché il marito, per la forza stessa del contratto e per la ragione del matrimonio, ha il diritto di usare della moglie in relazione alla procreazione della prole, e non può quindi cederla, né prestarla, né noleggiarla ad altri senza peccare contro la natura stessa del matrimonio; il suo consenso dunque nulla toglie alla malizia dell'adulterio: precisamente come il prete, che non può validamente rinunciare al privilegio canonico che pronuncia la scomunica contro gli ingiusti percussori dei sacerdoti, appunto perché tale privilegio è insito al carattere sacerdotale.

In questo caso, però, si ritiene che il marito abbia rinunciato alla reintegrazione a lui dovuta e alla riparazione dell'offesa. Il rapporto carnale con una persona fidanzata ad un'altra, o d'una persona fidanzata con una persona libera, non è propriamente un adulterio, perché qui non esiste violazione di camera nuziale altrui; è però uno speciale peccato d'ingiustizia da doversi determinare in confessione, in riguardo al vincolo iniziato dalla promessa di nozze.

## **10** Sull'incesto

L'incesto è il rapporto carnale, non matrimoniale, fra consanguinei ed affini, in gradi proibiti. Non v'è dubbio che ai genitori è dovuto un naturale rispetto come pure alle persone che con essi hanno vincoli di consanguineità o di affinità. Per ciò l'accoppiamento illecito fra essi è doppiamente cattivo, primieramente perché è contrario alla castità, e in secondo luogo perché viola il rispetto dovuto a consanguinei o ad affini. Questo peccato fu sempre ritenuto come un genere speciale di lussuria, e gravissimo. Nel *Levit. 20*, è punito con la pena di morte. *San Paolo, 1° ai Corinti, 5,1*, dice: «Si vocifera di fornicazione tra di voi, che non si rinviene nemmeno presso i Pagani, è come quella di convivere con la moglie del proprio padre». Ecco la ragione per cui questo genere di unioni carnali sono aborrite assai più che la semplice fornicazione.

Disputano i teologi se gli incesti siano tutti d'una specie o no; molti opinano essere essi di specie diverse perciocché nell'unione carnale fra consanguinei v'è una malizia speciale che non si rinviene nel rapporto venereo fra affini. L'accoppiamento, per esempio, con la propria madre o con la propria figlia è ben diverso dall'incesto fra parenti consanguinei o affini d'altri gradi più remoti. Così *Concina*, t. 15, p. 282, il quale dice che questa opinione è la più comune e la più probabile.

Cionondimeno, a noi sembra più probabile e più comune l'altra opinione, poiché ogni incesto è contrario alla virtù, cioè, al rispetto dovuto ai parenti. Possono quindi diversificare per maggiore o minore gravezza, ma non per speciale malizia: tutti gli incesti quindi sono della medesima specie.

Cheché si pensi teoricamente di codesta controversia, è certo che corre l'obbligo di dichiarare in confessione, se l'incesto avvenne fra affini o consanguinei, in linea retta o collaterale, ed in quale grado; senza di che la peccaminosità di questo atto non sarebbe sufficientemente chiarita. Infatti, chi può credere che il rapporto venereo con la madre, con la sorella, ecc., sia abbastanza qualificato con la generica denominazione di incesto? Devono essere ben determinati i gradi di parentela, nei quali non è permesso il matrimonio.

Nonpertanto, parecchi teologi pensano con ragione, di non dover sollecitare il penitente a svelare i gradi più remoti delle linee collaterali, come per esempio, il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità, poiché questa circostanza non si ritiene mortalmente aggravata.

Vi sono poi gli incesti fra gradi proibiti di parentela spirituale o legale; e non solo differiscono specialmente fra loro, ma diversificano dall'incesto fra consanguinei e affini; la loro difformità è evidente. L'incesto nella cognizione spirituale è un oltraggio al sacramento del battesimo o a quello della cresima, mentre l'incesto nella parentela legale non ha che una mera somiglianza con quell'oltraggio ai genitori che si rinviene nell'incesto fra gradi proibiti di consanguineità o affinità. Si equipara all'incesto l'accoppiamento carnale fra persone che per impedimento di onestà pubblica non possono congiungersi in matrimonio.

Alcuni vogliono che il peccato carnale d'un confessore con la sua penitente si identifichi all'incesto, altri ciò negano. Ma qualunque sia in proposito il giudizio, è certo che questa circostanza è molto aggravante e che è necessario perciò dichiararla in confessione, soprattutto se il confessore abbia sedotto una giovane (o anche un giovane) amministrando il Sacramento: è questo un orrendo delitto contro il proprio sacro ufficio. Ma un peccato ancor più grave e più oltraggioso alla giustizia egli commetterebbe, se traesse in peccato una sua parrocchiana, della quale gli fosse affidata la cura e la salute dell'anima. Una tale azione è così mostruosa nell'ordine morale delle cose, che, non solo è paragonabile al parricidio, ma lo supera.

Un tutore che corrompesse la sua pupilla, commetterebbe una specie d'incesto e avrebbe l'obbligo di specificare il caso in confessione.

Così partecipano all'incesto tutti gli atti venerei fra persone dello stesso sesso, collegate da consanguineità, affinità o in altro modo, e le circostanze d'un tale rapporto carnale devono essere dichiarate. Qui giova notare che l'incesto consumato, sia in primo che in secondo grado di consanguineità e affinità, è un caso, per la nostra diocesi, riservato, come consta dall'*Enckirid* p. 7.

## **11** Sul sacrilegio della castità

Il sacrilegio, in quanto si riferisce a lussuria, è la violazione d'una cosa sacra con atto carnale. Non c'è dubbio: esso è una specie distinta di lussuria, perciocché oltre un peccato contro la castità, ne contiene evidentemente un altro contro il rispetto dovuto a Dio.

Per cosa sacra s'intende una persona a Dio consacrata, un luogo destinato al culto divino, ed altri oggetti specialmente santificati.

1. Una persona a Dio consacrata: si consacra una persona a Dio con un voto solenne emesso in una professione religiosa, col ricevimento dell'ordine sacro o col semplice voto di castità. Quegli dunque che si è così consacrato a Dio, si fa reo di sacrilegio ogniqualvolta, esternamente o internamente, commette un peccato contro la castità: dicasi lo stesso di chi pecca con una persona sacra, ovvero desidera di possederla. Se poi entrambi sono persone sacre, il sacrilegio è doppio, perché si viola doppiamente il dovere religioso.

I teologi non sono tutti unanimi sulla questione, se il sacerdote che ha fatto anche *solenne* professione religiosa, commetta doppio peccato di sacrilegio, delinquendo contro la castità. Molti negano e dicono che questo religioso viola bensì due voti, ma aventi ciascuno uno stesso scopo e perciò egli non verrebbe a peccare che contro una sola virtù. Altri non pochi invece affermano che, a seconda appunto di quei voti, egli è obbligato a conservare la castità tanto pel voto solenne quanto per le prescrizioni della Chiesa: Per ciò, se lede con qualche peccato questa virtù, viola contemporaneamente la sua duplice obbligazione e per conseguenza commette doppio peccato. Ciascuna di queste opinioni è probabile: dunque si adotti in pratica quella che sembra meno incerta.

Quegli che ha riconfermato più volte il suo voto di castità, o che ha aggiunto un voto semplice a un voto solenne, non commette, violando, un peccato multiplo, poiché l'obbligazione è una sola. Nonpertanto, quegli che espresse voto solenne, non si accusa sufficientemente, dicendo di aver fatto voto di castità; per la ragione che la circostanza della solennità del voto, se non muta specie al peccato, l'aggrava però notevolmente. Tale è l'opinione probabile di molti teologi.

Quegli che, direttamente o indirettamente, per esempio, col consiglio, con la persuasione, coi discorsi lascivi o coi perversi esempi induce una persona consacrata a Dio a peccare contro la castità, si fa reo di sacrilegio, benché con questa persona egli non compia atto di libidine. La commessa violazione del voto viene imputata ad esso, che scandalosamente la provocò: così *Dens*, t. 4, p. 418.

Se poi una persona sacra fosse la causa per cui una persona libera si è macchiata con peccato di lussuria, essa sarebbe rea di scandalo, ma non di sacrilegio, poiché fece voto della propria e non dell'altrui castità. Così *Billuart, Dens*, ecc.

2. *Luogo destinato al culto divino*, che dicesi *luogo sacro*. Per *luogo sacro* s'intende quel luogo che per autorità pubblica è destinato ai divini uffici o alla sepoltura dei fedeli, come sono le chiese e i cimiteri benedetti.

In questa designazione si comprendono, tutto l'interno delle chiese, come cappelle, confessionali, tribune, ecc., ma non le parti esterne, come le mura, il tetto, le gradinate d'ingresso, i campanili se sono separati dalle chiese o dai cimiteri, e il coro dei frati se è pure separato dalla chiesa: ordinariamente si fa una eccezione per le sagrestie, benché qualcuno sia di diversa opinione.

Disputano i teologi se gli oratori debbono o no annoverarsi fra i luoghi sacri. Se essi sono pubblicamente destinati alla celebrazione dei divini uffici se i fedeli al suono delle campane o in altro modo chiamati vi convengono indistintamente, o se non appartengono a privati cittadini, il caso non sembra presentare difficoltà alcuna: devono essere reputati sacri. Così pensano generalmente gli Autori da noi consultati. Altri ancora professano che gli *oratori privati* non devono essere annoverati fra i luoghi sacri, perché:

1. Non sono compresi nella denominazione di chiese;
2. Non godono dei privilegi ecclesiastici;
3. La sola volontà dei loro proprietari può convertirli ad usi profani.

Ciò nondimeno, non è facile certamente il concepire come un atto sessuale compiuto in uno di questi luoghi non implichi una maliziosità speciale; e noi siamo del parere di *Concina*, l. 15, p. 287, che una tale circostanza debba essere confessata.

Non devono ritenersi luoghi sacri, relativamente al sacrilegio, di cui or parliamo, altri luoghi benedetti, ma non destinati alla celebrazione degli uffici o alla sepoltura dei fedeli, come abitazioni, monasteri, certi oratori, ecc.

Ogni atto sessuale compiuto volontariamente in luogo sacro, anche in modo occulto, implica la malizia del sacrilegio, perché, giusta il comune parere degli uomini, è un atto irreverente verso il luogo e quindi verso Dio.

Sarebbe egualmente profanato il luogo da un atto di libidine noto al pubblico, e consumato emettendo il liquido seminale, ancorché lo sperma non sia caduto sul pavimento del luogo sacro: *Decret.* tit. 68, c. 3, e *della Consacr.* tit. I, c. 20. Ciò che in questo caso dà luogo alla profanazione non è la pubblicità del sito, ma la notorietà che da questa pubblicità deriva e che obbliga a tenersi lontani da quel luogo fino a che non sia purificato. *Billuart*, t. 13, p. 404.

Molti dicono che gli sguardi, i baci, le parole oscene, i contatti impudichi in un luogo sacro, ancorché non vi sia pericolo di eiaculazione, implicano la malizia del sacrilegio, tanto per il rispetto dovuto a Dio, quanto pel pericolo di polluzione, che può sempre sorgere. Altri però negano ciò, appoggiati a questo assioma: Le cose odiose devono interpretarsi in senso restrittivo; del resto, giustamente parlando, è la sola effusione dello sperma che profana un luogo sacro.

Questa stessa controversia, che si agita fra i Dottori, persuade che la circostanza del luogo sacro deve essere rivelata in confessione, specialmente se gli atti venerei fossero enormemente turpi, come sarebbero quelli di mostrare in luogo sacro o di accarezzare le parti sessuali del corpo.

Quasi tutti i teologi affermano che questi atti contengono la malizia del sacrilegio se sono tali da esporre a prossimo pericolo di eiaculazione, giacché la legge ecclesiastica, proibendo la polluzione in luogo sacro, proibisce eziandio di esporsi al pericolo prossimo di tale ignominia: ora è certo che atti tanto turpi, e volontari, espongono evidentemente a tale pericolo: dunque, ecc.

Tutti gli Autori però sono d'accordo in ciò, che i peccati meramente interni contro la castità non portano con sé una speciale peccaminosità per la circostanza del luogo sacro, a meno che la persona non abbia la volontà di consumarli nel luogo stesso: esclusa questa volontà, non si reca più grave oltraggio al luogo sacro. Così *Dins*, t. 4 p. 261.

L'accoppiamento carnale, ancorché legittimo fra sposi, in luogo sacro e senza che vi fosse necessità alcuna, implica la malizia del sacrilegio; così i Dottori, giusta tit. 68, c. 3. Se poi questo accoppiamento avviene in luogo sacro per sola necessità, per esempio, se marito e moglie fossero rinchiusi dentro un luogo sacro come prigionieri in caso di guerra, e se, non accoppiandosi, fossero minacciati dal pericolo della incontinenza, molti negano che il luogo resti profanato e che i coniugi pecchino, giacché la Chiesa non può in tali circostanze proibire un atto che in fine per sé stesso è lecito.

Ma i più - e noi con essi - affermano che l'accoppiamento matrimoniale è, in questo caso, illecito e sacrilego, perché è impossibile che vi sia tale una necessità che possa indurre la Chiesa a trasgredire alla severità della sua legge, legge istituita per onorare Dio. Del resto ognuno, con la preghiera, col digiuno e con altri espedienti, può sedare gli stimoli della carne, come sarebbe obbligato a sedarli se, per esempio, il suo coniuge fosse assente, o infermo, o morto. Non si deve accettare in pratica che questa sola opinione. Vedi *Billuart*, t. 13, p. 406 e *S. Liguori*, t. 3, n. 458.

3. Per cose sacre intendonsi quegli oggetti, che non sono né persone né luoghi sacri, ma che sono consacrati al culto divino, come gli ornamenti e i vasi sacri. È certo che è un orribile sacrilegio abusare di queste cose per compiere atti turpi, per esempio, servirsi falsamente e con intendimenti lascivi dell'acqua benedetta, dell'olio santo o della sacra Eucaristia.

Alcuni teologi asseriscono che un sacerdote che porta con sé la divina Eucaristia non commette sacrilegio, se internamente o esternamente pecca contro la castità, sempreché non ci sia disprezzo al Sacramento stesso. Ma molti altri dicono essere egli reo di sacrilegio, perché con le cose sante bisogna comportarsi santamente, e in questo caso il sacerdote si comporta verso il Santo dei Santi non santamente ma orribilmente.

Eguale, il prete che amministra i Sacramenti, che celebra la messa, o coperto dei sacri indumenti sta per celebrarla, ovvero sta scendendo dall'altare, e si abbandona volontariamente alla eiaculazione o si diletta con altri piaceri venerei, è colpevole di doppio sacrilegio. *San Liguori*, l. 3, n. 463.

*P. Concina* va più in là e sostiene, contro molti teologi, che quegli che porta con sé reliquie di Santi si fa reo di sacrilegio se esternamente o internamente pecca contro la castità, giacché - egli prosegue - si tratti di reliquie o di sacra Eucaristia, la ragione è sempre la stessa, con la sola differenza che un sacrilegio sarà più grave dell'altro.

Parecchi opinano altresì che il peccato della carne contenga la peccaminosità del sacrilegio se vi è la circostanza del giorno domenicale o feriale. Ma molti altri negano questa specie di sacrilegio oppure dicono che essa non è mortale, e che perciò non è necessario di determinarla in confessione, pel motivo che il precetto della santificazione del giorno domenicale non è veramente violato da atti di quella natura.

## **12 Sui Preti portatori di scandali**

Tutti coloro che amano la gloria del Signore e che hanno a cuore l'onore della Chiesa devono essere compresi d'angoscia udendo che vi sono preti e, quel che è peggio, sacerdoti vincolati al servizio dell'altare che si avvolgono indegnamente nel fango che celebrano altissimi misteri, che tengono nelle loro mani l'Agnello immacolato, mentre sono ebbri d'ardori lascivi e si insozzano di vile macchie; che, preposti alla salvezza delle anime, le uccidono invece, convertendo il divino ministero ad essi affidato in strumento di perdizione. Chi è quegli che, vedendo tanto abominio nei luoghi sacri, non inorridirà e non tenterà con tutte le sue forze di estirparlo?

Molti Sommi Pontefici ordinarono che i penitenti denunciassero agli Inquisitori o ai Vescovi locali quei confessori che avessero tentato di sedurli a cose disoneste: così *Paolo IV*, 16 aprile 1561 *Pio IV*, 6 aprile 1564; *Clemente VIII*, 3 dicembre 1592; e *Paolo V*, 1608, nei regni di Spagna, Portogallo, ecc.

*Gregorio XV*, nella sua *Costituzione* del giorno 30 agosto 1622, ampliò queste disposizioni e le estese a tutti quanti i fedeli in Cristo; egli ordinò di dover denunciare quei sacerdoti che, sia al confessionale sia in altro luogo destinato per ascoltare i penitenti, attendendo alla confessione o fingendo di attendere ad essa, eccitassero a cose turpi, tenessero discorsi lascivi, ecc. E ordinò che i confessori avvertissero i penitenti di questo loro obbligo di denuncia.

*Alessandro VII* decretò, nel giorno 8 luglio 1630, che il penitente è obbligato a denunciare, anche senza avere premesso un fraterno rimprovero o altra ammonizione, e nel giorno 24 settembre 1655 condannò due proposizioni che contenevano insegnamenti a ciò opposti.

La sacra Congregazione del Santo Uffizio rispose nello stesso senso, negli anni 1707 e 1727. Infine, *Benedetto XIV* statui nella *Costituzione* Il Sacramento della penitenza, 1 giugno 1741; 1. Si deve denunciare e punire secondo le circostanze, tutti coloro che nella confessione o col pretesto della confessione, tenessero discorsi lascivi o eccitassero a turpitudini con parole, con segni, con movimenti; con contatti, con scritti o con letture.

Si devono avvertire i sacerdoti incaricati di ascoltare le confessioni, ch'essi sono obbligati ad esigere, dai loro penitenti, la denuncia di coloro che in qualsiasi modo li avessero eccitati a cose turpi.

3. Egli vieta di denunciare, o di procurare di far denunciare da altri, come colpevoli, dei confessori innocenti; e se questa esecranda malvagità avvenisse, decretò che fosse un caso riservato a sé e ai suoi successori, a meno che non vi fosse pericolo imminente di morte.

4. Dichiara che i sacerdoti che si fossero macchiati di tale nefando delitto non potrebbero assolvere, nemmeno in tempo di giubileo, i loro complici, eccettuato il caso di morte imminente e di mancanza d'altro sacerdote; e se osassero di farlo, incorrerebbero nella scomunica maggiore, riservata alla Sede Apostolica.

Queste varie *Costituzioni Pontificie* non furono mai pubblicate in Francia; perciò esse strettamente non obbligano, a meno che non ci fossero in contrario speciali statuti diocesani.

Nella nostra diocesi, un sacerdote complice di un peccato contro la castità commesso pubblicamente o di un'unione carnale, o di contatti impudichi o di baci sensuali non può mai assolvere da codesti peccati il suo complice, eccettuato il caso di pericolo di morte imminente, o di non poter moralmente chiamare un altro prete approvato. Quegli che assolvesse contro questo divieto, rimarrebbe immediatamente sospeso e l'assoluzione data sarebbe nulla.

S'egli avesse soltanto internamente peccato, o se il penitente non avesse acconsentito alle sue libidini, non perderebbe per ciò il ministero della giurisdizione, ma sarebbe però conveniente ch'egli più non ascoltasse quel penitente, al fine di evitare il pericolo. Egli poi non potrebbe assolvere un peccato di lussuria a cui avesse preso parte, prima d'essere sacerdote.

Questo enorme peccato però non è riservato ed è di competenza degli altri confessori approvati ad ascoltare indistintamente le confessioni; per ciò possono essi assolvere tanto il prete complice, quanto il sacrilego, che siano bene disposti.

Si domanda se sia dovere naturale denunciare il sacerdote corrotto o il corruttore.

Risposta: Bisogna intanto andar molto cauti a prestar fede a quelle donne che inconsideratamente accusano sacerdoti al Tribunale della Penitenza, poiché più volte se ne son viste calunniare atrocemente dei preti innocenti per invidia, per odio, per gelosia, o per altro perverso motivo. Si deve dunque pesare prima con maturo esame le circostanze riguardanti la persona, l'accusa e il preteso delitto ed occorre vietare che il complice si abocchi con questo confessore.

Ma se, tutto pesato sulla bilancia del santuario, risulta che il sacerdote è reo, si deve esaminare se si tratta di colpe di antica data, una o più volte commesse e già espiate, ovvero se si tratta d'un abitudine a commettere questo genere di peccato o ad eccitarlo in altri o d'una qualsiasi altra colpa che mostri un uomo di perduti costumi. Nel primo caso, non è obbligatoria la denuncia perché si suppone, e ragionevolmente si presume, che più non esista il male, né sia per rinnovarsi; né v'è d'altronde ragione sufficiente per ledere la riputazione di un sacerdote.

La difficoltà sta nel sapere se nel secondo caso, esista l'obbligo naturale di fare la denuncia.

Proposizione: Quegli il quale sa che un sacerdote, un prete qualunque, vive in modo vergognoso, o eccita altri a cose turpi è obbligato dalla legge naturale a denunciarlo al vescovo o al vicario generale.

Prova: Tutti i teologi insegnano trattando della corruzione che un delitto segreto deve essere denunciato al superiore, sia per correggere il colpevole, sia per stornare un male che minaccia il pubblico e i privati. Così devono denunciarsi, anche senza previa ammonizione, gli eretici che spargono l'errore, i ladri, i masnadieri, i traditori della patria, gli avvelenatori, i farmacisti che vendono a chiunque sostanze velenose, i falsificatori di monete, i corruttori di giovani e di ragazze, i congiurati a dar morte a qualcuno, ecc. Ora, non c'è dubbio che un prete il quale commette queste enormi ignominie cagiona a sé stesso rovina, alle anime perdizione, e discredito alla religione.

Per queste ragioni, la Chiesa, prima dell'ordinazione, annuncia ai fedeli presenti, a nome del Pontefice, che «se alcuno ha qualche cosa contro gli ordinandi si mostri e - con Dio e per Dio - parli con tutta fiducia».

È per ciò che in molte diocesi, il nome dei giovani che devono avere l'ordine sacro si pronuncia pubblicamente durante la solennità della messa, come si fa coi bandi matrimoniali, e ciascuno che conoscesse qualche impedimento all'ordinazione è obbligato a rivelarlo; dunque a maggior ragione, coloro i quali sanno che un sacerdote o un prete qualunque vive in modo vergognoso, o si fa eccitatore di cose turpi, devono parlare. Questa dottrina è espressamente insegnata da S. Tommaso, nella 4 sent. tit. 19, Q. 2, art. 3, ove dice: «Se poi questo peccato tocca altri, deve essere denunciato al prelado, affinché esso metta in guardia il suo gregge». Pontas, al vocabolo denunciare, caso 5, insegna la stessa cosa, benché al vocabolo confessore caso 7, non risolve con eguale precisione un caso simile.

Si può obiettare: 1. Che i Superiori Ecclesiastici, ordinariamente, non possono togliere il sacro ministero a un sacerdote così denunciato; 2. Che una tale denuncia rende odiosa la confessione; 3. Ch'essa espone i complici al pericolo dell'infamia e del vituperio; 4. Che tanto ripugna questa rivelazione ai complici, ch'essi spesso preferiscono di non accostarsi ai sacramenti della Chiesa. Perciò, tale denuncia non può essere prescritta che con molta prudenza.

Risposta alla 1. Obbiezione. Nego la conseguenza. Benché un sacerdote così denunciato non possa essere subitamente rimosso dal ministero sacro, per le mormorazioni, gli scandali ed altri mali che ne verrebbero, non è, per questo, inutile una tale denuncia. Avvertiti i superiori, lo sorvegliano, o lo fanno sorvegliare; lo interpellano, lo ammoniscono, lo esortano e gli ingiungono di fuggire ogni occasione di peccato e di allontanare l'oggetto dello scandalo: lo traslocano, e non gli conferiscono l'avanzamento che gli potrebbe essere destinato. Se poi egli perdura nella sua depravazione, raccolgono nuove informazioni, e infine lo cacciano ignominiosamente dal santuario come se fosse una peste.

Alla 2. Obbiezione. Nego la premessa: infatti, chiunque attentamente riflette a ciò che si deve pensare, davanti a Dio, d'un sacerdote corrotto e corruttore, presto giudicherà essere egli un demone piuttosto che un ministro di Cristo e ch'egli vive più per perdere che per salvare le anime e facilmente comprenderà che è obbligo naturale il denunciarlo, come si denuncerebbero i ladri e i masnadieri, a beneficio del prossimo. L'obbligo di denunciare i ladri

e i criminali non rende certamente odiosa la confessione; egualmente non può essere resa odiosa dalla denuncia contro pravi sacerdoti.

Alla 3. Obbiezione. Nego la premessa. La confessione può esser fatta tanto cautamente da non mettere in pubblico il complice. Ordinariamente si fa così: Se il penitente può scrivere deve mettere il puro nome del denunciato su una scheda; indi consegna la scheda ben chiusa al confessore, il confessore la trasmette al vescovo o al vicario generale con una lettera nella quale espone il fatto, dichiara quale sia il suo parere circa la sincerità del denunciato, badando però di non manifestare il nome del denunciato al superiore. Egli stesso poi non deve preoccuparsi di sapere il nome del sacerdote corrotto.

Se la persona non sa scrivere, la si deve esortare affinché - munita d'una lettera del confessore, attestante la di lui sincerità - si rechi presso il superiore e ad esso sveli la verità, senza farsi conoscere, se così desidera.

Se questa persona stima molto imbarazzante questo modo di denunciare, può allora designare al confessore il sacerdote impudico, dandogli licenza di denunciarlo.

Vi è un altro modo di denunciare il reo al superiore; il complice che non sa scrivere, può, con un pretesto qualunque, rivolgersi a persona che sa scrivere, affinché, gli metta in iscritto il nome del tale sacerdote, dicendo per esempio, che qualcuno glielo richiese. Chiuso e sigillato lo scritto lo rimetterà al confessore.

Il colpevole, redarguito dal superiore, rimprovererà fortemente al complice o alla complice di averlo denunciato, ma ciò non è un gran male. Non è forse male peggiore il tollerare un prete corrotto?

Alla 4. Obbiezione. Nego la premessa, poiché molti colle ragioni, colle preghiere, colle esortazioni, col mostrar loro l'interesse e la salvezza della religione delle anime, si lasciano indurre a rivelare le turpitudini dei sacerdoti. D'altronde, se l'obbiezione reggesse, bisognerebbe dire che erano ben sciocchi i Pontefici che ordinavano tali denunce.

Il confessore, che adempie rettamente il suo incarico, deve, in questi casi deplorabili, procurare con prudente modo che la denuncia avvenga, o sospendendo o negando l'assoluzione. Se poi accade che un penitente non si possa persuadere con ragione alcuna che egli è obbligato a rivelare, noi pensiamo doversi esso in conclusione assolvere, quando però giudichiamo prudentemente ch'egli è in buona fede: non assolvendo in questo caso il penitente si priverebbe esso dei sacramenti e non si otterrebbe la denuncia del perverso corruttore. Meglio è dunque che il confessore, pur sollecitando il penitente a far la denuncia non gli dica però, ch'esso vi è obbligato sotto pena di peccato mortale.

Lo stesso obbligo di far conoscere un sacerdote corrotto l'hanno le mogli e le ragazze ch'egli eccitò a cose vergognose e tutti coloro che ebbero notizia di codeste infamie per altro mezzo che non sia stato quello della confessione.

Similmente, per le stesse ragioni, si deve denunciare quel sacerdote, o quel prete qualunque, il quale, per delitti ignoti ai superiori, abbia recato o fosse per recare grave nocimento alla religione o alla salute delle anime.

### **13 Sul godimento contro natura: la eiaculazione**

La lussuria consumata contro natura è l'emissione del liquido seminale, in modo non confacente alla generazione, avvenga poi esso all'infuori dell'accoppiamento carnale. Tre sono le specie di codesta lussuria, cioè: la eiaculazione, la sodomia e la bestialità.

#### ***Sulla eiaculazione (polluzione)***

La eiaculazione che chiamasi anche incontinenza versata, o lascivia, è l'emissione del seme umano all'infuori d'ogni accoppiamento carnale.

Il seme umano è un liquido vischioso, destinato dal Creatore alle generazioni e alla conservazione della specie: differisce essenzialmente dall'urina la quale è una secrezione degli alimenti, che si emette, a liberazione della natura, come gli escrementi.

La eiaculazione si divide in:

1. Semplice e qualificata;
2. Volontaria e involontaria;
3. Volontaria in sé stessa e volontaria nella sua origine.

La eiaculazione semplice è quella a cui non si aggiunge una estranea malignità: vale a dire, è quella di chi, obbligato a nessun vincolo personale con altri, si abbandona al piacere sessuale unicamente con sé stesso.

La eiaculazione dicesi aggravata quando, oltre la propria malizia, un'altra ve se ne aggiunge, o da parte d'un oggetto a cui si pensa, o da parte di chi è passivo nella polluzione, o da parte di chi è agente.

1. L'emissione dello sperma acquista la peccaminosità dell'adulterio, dell'incesto, dello stupro, del sacrilegio, della bestialità o della sodomia sé, nel compierla si pensa ad una donna maritata, ad una parente ecc. Così quegli che desiderando la Beata Vergine, si abbandonasse alla polluzione davanti alla sua statua o immagine, commetterebbe un orribile sacrilegio.

2. La stessa peccaminosità acquista se chi è l'oggetto passivo della polluzione è una persona coniugata, ovvero consacrata a Dio col voto o con l'Ordine sacro.

3. Egualmente, se chi opera la polluzione, è per esempio, un religioso o altro sacerdote.

È necessario rivelare tutte queste circostanze in confessione, perché fanno cambiare la specie del peccato.

La eiaculazione volontaria è quella che si compie in modo diretto o di cui si cerca volontariamente la causa. È involontaria, se avvenga senza la cooperazione della volontà, sia vegliando, sia dormendo.

Siccome la polluzione affatto involontaria non può essere un peccato, noi qui non ne parleremo se non in quanto può aver relazione a un peccato.

Perciò noi tratteremo:

1. Della eiaculazione volontaria, in sé stessa;
2. Della eiaculazione volontaria, nella sua origine;
3. Della eiaculazione notturna;
4. Dei movimenti sregolati;
5. Norme del confessore verso coloro che hanno l'abitudine di darsi alla eiaculazione.

### **1. Sulla eiaculazione volontaria in sé stessa**

Molti probabilisti negarono, seguendo *Caramuel*, che la polluzione fosse per diritto naturale proibito, così l'emissione del seme umano possa paragonarsi ad una emissione di sangue, di latte, di urina e di sudore, e per conseguenza, se non la proibisce la legge positiva divina, lecito sarebbe e necessario il compierla ogni qualvolta la natura lo richiedesse. Nessun teologo però è di questo parere.

Asserzione: L'emissione dello sperma, considerato in sé stessa, è un peccato contro natura.

Questa proposizione è provata dalla Sacra Scrittura, dall'autorità di Innocenzo XI, dal consenso dei teologi e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: *L. ai Corint.* 6. 9. «Sappiate che né i fornicatori, né gli adoratori d'idoli, né gli adulteri, né i segretamente incontinenti, né i sodomiti possederanno il regno di Dio.» *Ai Gal* 6,19; «È certo che coloro i quali, come dissi e ripeto, si abbandonano a cose carnali, cioè alla fornicazione, all'impurità, all'impudicizia, alla lussuria e cose simili, non entreranno nel regno di Dio».

Con le parole *segretamente incontinenti* intendesi alludere a coloro che volontariamente si fanno, o si fanno fare da altri delle eiaculazioni manuali: questa vergogna va certamente collocata a livello delle impurità e delle impudicizie. L'Apostolo, dichiarando che questi peccati escludono dal regno dei Cieli, non li presenta solo come trasgressioni al diritto positivo, ma evidentemente come cose che deturpano la natura.

2. *Innocenzo XI* condannava, il 2 marzo 1679, la seguente proposizione di *Caramuel*: «La polluzione manuale non è vietata dal diritto naturale e se Dio non la proibisse, spesso essa sarebbe conveniente e qualche volta obbligatoria».

3. La ragione: È certo che, nella mente del Creatore la destinazione del liquido spermatico e d'ogni atto sessuale fosse quella di produrre e perpetuare la specie umana. Se si permettesse la polluzione per una sola volta, non si saprebbe capire la ragione, per cui non si potesse permettere ulteriormente: è appunto per questo che non si può permetterla mai! Di più, il piacere annesso alla eiaculazione volontaria espone al pericolo di contrarne l'abitudine e noi dimostreremo che è un'abitudine questa gravemente colpevole poiché conduce a mali enormi: la eiaculazione dunque, che avviene all'infuori del naturale accoppiamento, è manifestamente contro natura; lo riconobbero gli stessi Pagani, come appare dalle seguenti parole di *Marziale*, *Epig.* 42: «Credimi, la stessa natura t'insegna il vero, o *Ponticio*, ciò che tu perdi con la polluzione manuale, è un uomo».

Si deve quindi concludere, non è mai lecito eccitare direttamente la eiaculazione, nemmeno con lo scopo di conservare la salute e la vita; poiché non è egualmente lecito il fornicare, con lo stesso scopo. Il paragone col sangue, col latte, con l'urina e col sudore, addotto da

*Caramuel* non regge, giacché la destinazione di questi umori è ben diversa da quella del liquido spermatico. Né giova dire che è talora permesso cavar sangue dalle vene, o tagliar un membro del corpo ed anche i vasi dello sperma, perché il sangue e i membri sono parti del corpo, subordinate alla salute dell'individuo e perciò, per salvarlo, possono benissimo essere lese; ma il seme umano non fu creato per la sanità del corpo, ma per la propagazione della specie. Non si va incontro ad alcun pericolo con una levata di sangue o con l'amputazione d'un membro: ma non è così con la eiaculazione.

## **2. Sulla eiaculazione volontaria nella sua origine**

Si suole distinguere due cause di polluzione: una prossima e l'altra remota.

La causa prossima è quella che porta per se stessa alla eiaculazione, come il palpeggiare le proprie o le altrui parti genitali, il contemplarle, il parlare d'oscenità o di amori, il volgere in mente oscene immagini, ecc.

È causa remota quella che meno direttamente spinge alla eiaculazione, come sarebbe il bere e il mangiare smoderato, lo studio delle questioni veneree, l'ascoltare i peccati al confessionale ecc. Queste cause possono essere lecite, venialmente cattive o mortalmente cattive: così, possono sedurre alla polluzione in modo prossimo o in modo remoto.

Egli è certo: 1° che quegli il quale volontariamente, anche per un istante, si abbandona al piacere della eiaculazione, sia pure senza un dato intendimento e per sola causa accidentale, pecca mortalmente: nessuno negherà ciò; 2° che pecca pure mortalmente quegli che dà motivo prossimo, diretto alla polluzione, come sarebbe per esempio accarezzando o guardando libidinosamente le proprie o le altrui parti vergognose in modo che sembri si voglia la polluzione, ancorché ad eccitar questa veramente non si miri. Anche questo è evidente.

Esaminiamo ora se la eiaculazione prodotta da causa lecita, o solo venialmente cattiva, sia peccato e quale peccato.

1. Fare un'azione lecita in se stessa, ma senza necessità o utilità, e che si prevede ch'essa ecciterà una eiaculazione, è peccato mortale, perché si coopera efficacemente ad un risultato mortale, senza alcuna ragione scusante.

2. Quegli che per vantaggio proprio o d'altrui fanno un'azione in sé lecita ma che, per ragione di sue particolari disposizioni, ha una prossima influenza sulla polluzione, pecca mortalmente, sempreché esso sia esposto a dare il suo consenso ad un pericolo prossimo di ella, giacché nessuno nega che l'esporsi a tale pericolo sia peccato mortale, a meno che ci sia la scusa di una grave necessità.

3. Se poi urge una grave necessità, e il fine a cui si tende è buono, non v'è peccato, giacché è permesso, per grave causa, fare la eiaculazione in guisa che ne conseguano due effetti, uno buono e l'altro no, e che si dia tutto il proprio assenso al primo, negandolo all'altro. Così un chirurgo, il quale guarda o tocca le parti genitali di una donna, sia per curarne un'infermità o per agevolare un parto, si espone certo all'occasione d'una polluzione, ma egli perciò non pecca, purché non vi presti consenso alcuno, contuttoché si esponga ad un prossimo pericolo di acconsentirvi.

4. Non pecca colui il quale, per sua o per altrui utilità, fa un'azione dalla quale prevede che ne può seguire una polluzione, alla quale però egli non si mette nel pericolo prossimo di acconsentire, perché si suppone ch'egli non provi né asseondi il male che ne può venire. Così *S. Tommaso* e in generale i teologi.

È permesso studiare le cose veneree, per un fine onesto, di ascoltare le confessioni delle donne: di conversare con esse utilmente e onestamente, di far loro visite; di abbracciarle decentemente come se fossero parenti; di cavalcare; di usare moderatamente delle bibite riscaldanti, prescritte dalla salute; servire gli infermi; metterli nei bagni; esercitare la chirurgia, ecc., benché si preveda che ne possa seguire polluzione; ma non ci si deve pensare se non col fermo proposito di non acconsentirvi e con la fondata speranza di perseverare in questo proposito.

Se però, per nessuna utilità o ben lieve, ci fossero da compiere azioni influenti sulla polluzione, bisogna astenersene; se no, si commetterebbe peccato veniale o mortale, secondo la gravità o leggerezza della polluzione che si provocherebbe. Per esempio: se l'uso del caffè, dell'acquavite, del vino puro, ecc. non suggerito dalla salute come ordinariamente lo è, eccita in te polluzione, devi astenerti da esso, sotto pena di peccato veniale se l'eccitamento è soltanto probabile, e di peccato mortale se, per qualche causa a te particolare, l'eccitamento è diretto e l'effetto quasi moralmente certo.

5. È peccato mortale fare un'azione venialmente cattiva, la quale influisca in modo prossimo sulla eiaculazione: ciò risulta da quanto or si dirà. Se qualcuno, per ragioni di sua particolare

sensuale, è solito provare polluzione guardando eroticamente una donna in qualche parte sensuale del corpo, o toccandole una mano, premendole le dita, conversando con lei, abbracciandola onestamente, ma senza una ragione, assistendo a balli, ecc., deve astenersi da tutti codesti atti sotto pena di peccato mortale.

6. Se dei peccati veniali in materia di lussuria, e a maggior ragione in altra materia, influiscono sulla eiaculazione soltanto remotamente, come, per esempio, se negli atti or ora esposti essa non avvenga che di rado, la castità non si trova che venialmente lesa. Quanto al sapere se essa sarebbe mortalmente violata, o nella polluzione in sé stessa, o nella causa della polluzione medesima, si può rispondere con una duplice negazione: non nel primo caso, quando si suppone mancare qualsiasi assenso attuale; non nel secondo caso dell'ipotesi, se la causa è lieve, e quindi soltanto lievemente influisce sulla polluzione. Così pensano, con *S. Tommaso*, molti teologi contro pochi.

7. Un peccato mortale, diverso dalla lussuria, come, per esempio, l'ira, l'ubriachezza, che solo remotamente influisce sulla eiaculazione, non si considera che come un peccato veniale di lussuria, perché l'influenza non dovendosi qui riferire che alla ragione, non può che supporre essere una influenza lieve. Così *S. Liguori*, l. 3, n. 484, e molti altri dopo di esso.

Evidentemente si dovrebbe dire il contrario, se questo peccato, per speciali circostanze annesse, per esempio la sua frequenza, lo si giudicasse influire sulla polluzione in modo prossimo.

### **3. Sulla eiaculazione notturna**

Per eiaculazione notturna s'intende quella soltanto che avviene nel sonno. Se il sonno è imperfetto, la polluzione può essere semi-volontaria, e non ne conseguirebbe che un peccato veniale. Se poi il sonno è perfetto, la polluzione non è in alcun modo volontaria, e non ne deriva peccato: non potrebbe essere peccaminosa se non nella sua origine.

È certo che quegli il quale predispone una cosa con l'intenzione che da essa derivi una polluzione durante il sonno, per esempio, giacendo in letto in un dato modo, coprendosi ben bene, palpeggiandosi, ecc., pecca mortalmente.

Eccezzuati questi casi, si deve esaminare quale sia la causa della polluzione notturna e come essa influisca sulla polluzione stessa.

Triplice è la causa secondo *S. Tommaso*, 22, Q. 154, art. 5, e altri teologi: corporale, spirituale intrinseca e spirituale estrinseca.

Le cause corporali sono:

1. La sovrabbondanza di materia seminale, della quale la natura, troppo gravata, si scarica con l'emissione spontanea;
2. Le immagini della fantasia provenienti dalla stessa sovrabbondanza di materia seminale, o da altra disposizione di corpo;
3. L'intemperanza nel bere e nel mangiare, o le qualità eccitanti dei cibi e delle bevande;
4. I motivi che sciolgono il seme, come, per esempio, l'equitazione, la vista di cose lascive, o il pensare ad esse nella veglia;
5. Un certo pudore di umori, un sangue molto caldo, i nervi irritabili, i palpeggiamenti nei sogni, la morbidezza del letto, ecc.
6. La debolezza degli organi, che può nascere da un difetto di costruzione o dalla contratta abitudine alla polluzione; debolezza che frequentemente provoca uno spargimento di seme che spesso reca grave nocimento alla salute.

La causa spirituale intrinseca, che *S. Tommaso* chiama animale, perché risiede nell'anima, è il pensiero, prima del sonno, di cose lascive; e vi si comprendono i desideri, le proterte fantasie voluttuose, i cattivi discorsi, il frequentar donne, l'assistere a spettacoli e a balli, la lettura di libri osceni, ecc.

La causa spirituale estrinseca è opera del Demonio, il quale - secondo *S. Tommaso* e tutti gli altri Dottori - illudendo l'immaginazione e commovendo gli spiriti genitali, eccita la eiaculazione. Questo genere di polluzioni, quando provengono da causa estranea alla volontà, e se vi manca il consenso attuale, non si possono imputare a peccato.

Similmente non sono peccati le polluzioni che avvengono nel sonno per naturale sovrabbondanza di liquido simile, per debolezza di organi, per disposizione nervosa, o per il non soddisfacimento di un'abitudine, sempreché non nascano con deliberato proposito e non siano perciò in alcun modo acconsentite.

Nelle altre polluzioni è da esaminare se la loro origine sia lecita, se venialmente o mortalmente cattiva, se prossimamente o remotamente influente su di esso: per ciò si giudicherà prudentemente se vi sia peccato e quale peccato sia. Se una cosa, benché lecita,

influisca prossimamente sulla eiaculazione, non basta la sua utilità, ma richiedesi la necessità, affinché possa la cosa essere scusata: ove poi l'influenza sia remota, basta una semplice scusa ragionevole.

Si domanda: 1. Cosa deve fare chi, svegliandosi, si avvede di aver compiuta una eiaculazione?

Risposta: Deve elevare la mente a Dio, invocarlo, fare il segno della santa croce, non compiere cosa alcuna che provochi in seguito l'emissione del seme, rinunciare ad ogni erotico diletto: così operando, può stare con la coscienza tranquilla: ma egli però non è obbligato a far resistenza all'impeto della natura, qualora ei senta che nei vasi spermatici la secrezione del liquido è già avvenuta; in questo caso è una necessità che l'emissione, subito o no, abbia luogo, altrimenti il seme, già uscito dai reni, si corromperebbe internamente a detrimento della salute.

Si domanda: 2. Se sia permesso compiacersi della polluzione non colpevole, in quanto essa è di sollievo alla natura, o desiderarla sotto questo rispetto.

Risposta: Generalmente i Dottori insegnano essere lecito compiacersi dei buoni effetti della eiaculazione involontaria, sia avvenuta nel sonno, sia nella veglia, perché sotto questo riguardo, essa non dà un risultato cattivo. E un maggior numero di Dottori e con maggiori probabilità insegnano essere lecito per le stesse ragioni, compiacersi di un tale effetto, che la polluzione deve produrre.

Ma è lecito compiacersi della polluzione, volontariamente compiuta o da compiersi, considerandola come un sollievo della natura? Molti affermano e dicono che da nessuna legge essa è proibita: così *S. Tommaso*, in 4, Sent. tit. 9, Q. I, art. I, dice: «Se la polluzione si gradisce come una scarica o un sollievo della natura, non credesi che sia peccato». Si avverta che non dice se gradisce l'effetto della polluzione ma se gradisce solo la polluzione. Questa opinione sembra a noi molto probabile in teoria, ma molto pericolosa in pratica, e quindi non è tollerabile.

Si domanda: 3. Che si deve dire del gocciolio?

Risposta: Il gocciolio è una lenta emissione di seme imperfetto o di consimile liquido vischioso, senza che vi siano movimenti gravi di concupiscenza. Se ha luogo senza piacere venereo, come se proviene da debolezza d'organi o dal diletto di un prurito insopportabile, lo si deve considerare come si considera l'emissione del sudore: così dicono *Cajetanus* e i teologi in generale. Ma se avviene volontariamente e copiosamente, o con una notevole commozione degli spiriti genitali, è peccato mortale perché implica il pericolo prossimo della polluzione. Così *Sanchez*, *S. Liquori*, ecc. Se poi avviene in modica quantità, senza piacere e senza commozione notevole dello spirito, o non è peccato, se la causa risiede nella ragione e nella utilità, o, tutt'al più, è peccato veniale. Ciò è conseguenza di quanto abbiam detto della eiaculazione indirettamente voluta.

Si domanda: 4. Se sia permesso, per opera di medicamenti prescritti dai medici, sciogliere ed espellere il seme morboso, già sciolto dai reni, e perciò implicante pericolo di vera polluzione.

Risposta: Generalmente i Dottori lo affermano, purché ciò tenda solo a provvedere alla salute, e la polluzione non sia direttamente eccitata, né desiderata, né che vi si acconsenta allorché avviene all'infuori del desiderio, e infine che il seme sia veramente diventato morboso. Così *Sanchez*, *Layman*, *S. Liquori*, ecc., contro *P. Concina*, *Bonacina*, *La Croix*, *De Lugo*, e molti altri.

#### **4. Sui movimenti incontrollati (disordinati)**

Questi movimenti sono certe commozioni delle parti genitali che più o meno spingono alla eiaculazione. Possono essere gravi o lievi: sono gravi se inducono un pericolo prossimo di polluzione; lievi, se il contrario.

È peccato mortale il compiacersi volontariamente in questi movimenti, ancorché siano lievi e nati involontariamente, giacché v'è qui un piacere sessuale che probabilmente non implica leggerezza di materia e induce nel grave pericolo di andare più oltre. A maggior ragione sarebbe peccato mortale l'eccitarli deliberatamente. Vanno poi immuni da peccato, se essi non dipendono dalla volontà né in se stessi, né nella loro causa, come spesso avviene, e se non vi si acconsente minimamente. Ove poi la causa di essi sia stata deliberatamente predisposta, bisogna considerarli come polluzione indirettamente voluta, con questa differenza, che la polluzione è sempre una cosa grave, mentre i movimenti possono essere talmente leggeri e così lontani dal pericolo di eiaculazione, da doverli considerare come piccoli peccati, poco curandosi altresì della loro origine, purché questa sia onesta.

Or si domanda specialmente, cosa si debba fare quando tali movimenti nascono senza colpa.

È certo, come già dicemmo, che non si può acconsentire volontariamente ad essi se non peccando mortalmente. Ciò nonpertanto, non conviene opporre ad essi una forte resistenza, giacché in allora lo stesso ritegno infiamma la fantasia e per relazione simpatica, eccita maggiormente gli spiriti genitali. La cosa più sicura è dunque quella d'invocare con calma Iddio, pregare la Beata Vergine, l'Angelo custode, il proprio patrono e gli altri santi, fuggire gli oggetti pericolosi, distogliere tranquillamente il pensiero da idee oscene e portarlo su altre cose, applicarsi seriamente ad affari diversi e in special modo a quelli che maggiormente distraggono.

Si domanda se il rimanere indifferente ai movimenti di concupiscenza nati involontariamente, né approvandoli, né disapprovandoli, sia peccato e quale peccato.

Risposta: 1. Tutti ritengono che tale indifferenza è perlomeno un peccato veniale, perché il pensiero sarebbe obbligato di provare della ripugnanza pei movimenti disordinati della concupiscenza.

Risposta: 2. *Sanchez, S. Liguori*, l. 5, n. 6, e molti altri dicono che questo peccato, escluso il pericolo prossimo di polluzione, è solamente veniale, perché - dicono - i movimenti incontrollati devono essere respinti per la ragione che è a tenersi inducano alla eiaculazione o sveglino il consenso della volontà al piacere venereo. Ora, se pericolo non esiste o è remoto, l'obbligo d'evitarlo non è grave: ma essi affermano che, sotto pena di peccato mortale, c'è l'obbligo di resistere positivamente non fosse altro per senso di rincrescimento, se vi è pericolo prossimo o di cadere nella eiaculazione o di acconsentire al piacere sessuale. Altri generalmente insegnano che l'indifferenza da un lato congiunta, d'altro canto con una piena attenzione a questi movimenti disordinati, benché siano lievi, è peccato mortale, tanto per la loro disordinatezza, quanto pel pericolo che vi è di acconsentirvi. Così *Valentia, Lessius, Vasquez, Concina, Billuart, e nella pratica Habert, Collet, P. Antoine, Dens, ecc.*

È cosa pericolosa il trasgredire in pratica questa sentenza, benché il parere contrario, considerato teoreticamente non manchi di probabilità: richiedesi dunque che un positivo rincrescimento, almeno virtuale risieda nel pensiero, verso questi movimenti disordinati, sorti all'infuori della volontà.

Questo rincrescimento si ha come sufficiente, quando la volontà opponesi con fermo proposito al piacere venereo, disdegna i movimenti impudichi e si rivolge ad altro.

Quanto or s'è detto, non lo intendiamo detto per coloro che scrupolosi per un nonnulla, sono troppo solleciti a tormentare la propria coscienza, affannosamente scrutando se abbiano o no prestato un consenso, molto più che, così operando, non fanno che esporsi maggiormente agli stimoli della carne e perpetuarne quasi la loro efficacia: abbiano costoro il fermo proposito di vivere sempre castamente, sdegnino i movimenti disordinati e non si preoccupino minimamente delle regole che soglionsi seguire negli esami di coscienza e nella confessione; l'esperienza prova essere questo il mezzo più sicuro e più breve per liberarsi da scrupoli mal fondati.

### **5. Norme dei confessori verso coloro che si danno alla eiaculazione**

Non vi è vizio più nocivo, sotto qualunque aspetto, ai giovani, e specialmente se maschi, di quello della eiaculazione, giacché, presi da questa prava consuetudine, induriscono lo spirito, istupidiscono, dispregiano la virtù, disdegnano la religione; la loro indole diventa malinconiosa, incapace di energia, inetta a qualsiasi proposito tenace; le forze del corpo mancano, gravi infermità sopravvengono, si appalesa una caducità prematura, e spesso si muore di morte vergognosa.

Gli spaventosi effetti della masturbazione, descritti da *Ippocrate*, ce li riferisce *Buchanan*, t. 4, p. 567: «Questa malattia nasce dal midollo spinale; essa colpisce i giovani sposi ed i libidinosi, non hanno febbre, e, benché mangino bene, dimagrano e si consumano; par loro di sentire come un formicolio scendere dalla testa lungo la spina dorsale. Ogniqualvolta essi emettono gli escrementi e urinano, perdono abbondantemente un liquido seminale acquoso; sono inetti alla generazione; spesso, nei loro sogni, sono intenti all'atto sessuale; le passeggiate, specialmente lungo le strade faticose, li scalmano, li prostrano e procacciano ad essi pesantezza di capo e sussurri nelle orecchie; infine una febbre acuta termina i loro giorni». Egualmente *Aretes*, medico greco, vivente al tempo di *Traiano*, dice, l. 2, c. 1; «I giovani, dediti a questo vizio, vanno soggetti alle malattie e alle infermità dei vecchi; diventano pallidi, lascivi, cupidi, sfibrati, pigri, stupidi, ed anche imbecilli; il loro corpo s'incurva, le loro gambe più non li reggono; sono malcontenti di tutto, inabili a tutto, e molti cadono nella paralisi».

Questi giudizi fondamentali, tramandatici da medici antichi, sono ammessi pure da tutti i medici più recenti, e vengono confermati da un'infinità di fatti, di cui noi ne riferiremo alcuni.

*Hoffman*, celebre professore di medicina in una università della Germania, nel suo Trattato *Delle malattie* provenienti dall'abuso dei piaceri dell'amore, riferisce «che un giovane di 18 anni, il quale amareggiava carnalmente con una domestica, fu colto tutto ad un tratto da debolezza e da fremito generale in tutti i suoi membri; aveva il viso rosso e i polsi debolissimi. In poco tempo si riuscì a toglierlo a questo stato, ma egli restò sempre afflitto da un languore generale».

*Tissot*, Dell'onanismo, p. 33, così descrive un giovane, pel quale fu richiesta la sua cura:

«La prima volta ch'io vidi questo disgraziato, ne fui spaventato. «Sentii più che mai allora la necessità di dimostrare ai giovani l'orrendo precipizio nel quale volontariamente si gettano, abbandonandosi a questo vizio vergognoso. L. D, orologiaio, fu savio e prospero fino all'età di 17 anni. A quest'epoca si abbandonò alla masturbazione, ch'egli replicava consecutivamente perfino 3 volte; l'emissione del seme era sempre preceduta e accompagnata da un leggero offuscamento del pensiero e da un movimento convulsivo nei muscoli estensori della testa, i quali la tiravano indietro, mentre che il suo collo si gonfiava straordinariamente. Non era ancora trascorso un anno, ch'egli cominciò a sentire una grande debolezza dopo ogni polluzione; la sua immaginazione, tutta in balla a queste oscenità, non era più capace d'altre idee; e la rinnovazione dei suoi atti colpevoli divenne ogni giorno più frequente, fino a che si trovò in uno stato che faceva temere che morisse.

Troppo tardi egli se ne impensierì; il male era già andato troppo oltre, ed egli non poteva più essere guarito; le parti genitali si erano fatte così irritabili e così deboli che, anche senza l'azione sua personale, i vasi spermatici si vuotavano da sé. La menoma irritazione provoca all'istante il più completo eretto, il quale era immediatamente seguito da un'emissione di seme, ciò che aumentava quotidianamente la sua debolezza.

L'organo ch'egli, sulle prime, non provava che durante la polluzione, e che cessava con essa, divenne abituale, e ne era preso spesso senza alcuna causa apparente, in modo sì violento che, durante l'accesso, che talora durava 15 ore e non mai meno di 8, provava in tutta la parte posteriore del collo dei dolori così forti, che ordinariamente gli strappavano non dei gridi, ma degli urli; e in questo frattempo non gli era possibile mandar giù per bocca alcunché di liquido o di solido. La sua voce era diventata rauca; la respirazione, impedita; le forze gli mancarono totalmente. Obbligato a rinunciare alla sua professione, inetto a tutto, oppresso dalla miseria, languì, quasi senza soccorso alcuno, per qualche mese: povero disgraziato! Tanto più da compiangere, in quanto che, un resto di memoria (che non tardò però a svanire) era ancor là per rammentargli continuamente le cause del suo malore, accrescendolo con tutto l'orrore dei rimorsi!

Informato del suo essere, mi recai presso di lui; più che un individuo vivente, trovai un cadavere sdraiato su un pagliericcio, magro, pallido, sudicio, puzzolente, quasi incapace d'ogni movimento: spesso gli colava dal naso un sangue smorto e acquoso; e continuamente gli usciva dalla bocca una bava. Colto da diarrea, egli emetteva gli escrementi in letto, senza andarsene. Lo spargimento del liquido seminale era continuo; i suoi occhi mucosi, torbidi e spenti, non avevano più la facoltà di girare; il polso era estremamente debole, ma pronto e frequente; la respirazione, molto imbarazzata; la magrezza, estrema, eccettuati i piedi, i quali cominciavano a diventare tumidi, molli e seriosi. Il disordine dello spirito non era minore: non aveva più idee, più memoria; inetto a leggere due frasi; senza riflessione, senza inquietudine sulla sua sorte; non aveva altra sensazione che quella del dolore, la quale lo assaliva penosamente, ogni tre giorni almeno. Era un essere molto al di sotto del brutto, ed offriva in sé uno spettacolo, di cui è difficile immaginare tutto l'orrore. Molto a stento si poteva riconoscere ch'egli una volta aveva appartenuto alla specie umana... Morì dopo poche settimane (giugno 1757) col corpo ch'era tutto un tumore molle e sieroso».

*E Buchan*, t. 2, p. 202, dice: «La maggior parte dei giovani che si danno alle donne e al vizio vergognoso della masturbazione, non vi rinunciano ordinariamente se non quando le forze ad essi più non lo permettono, ma allora la malattia è già diventata incurabile. Io ho visto di ciò un esempio eloquente in un giovane di 22 anni, il quale, malgrado i consigli di savie persone, e di persone che pareva esercitassero maggior autorità su di lui, perdurò costantemente nella mala abitudine, e vi si abbandonava perfino in quel tempo nel quale i medici lo sottoponevano ad una cura per guarirlo dalla malattia. Egli morì miseramente, senza che gli si sia potuto procurare un sollievo».

I confessori dunque devono con le cure più sollecite tentare di prevenire questa pessima abitudine o di svellerla in coloro ch'essi stimano l'abbiano già contrata. Si guardino bene

però, interrogando i giovani, e specialmente le fanciulle, di non smaliziare imprudentemente la loro immaginazione e di non essere causa, come spesso avviene, di lussuria nei penitenti. Meglio sarebbe esporsi al pericolo di non ottenere una confessione intera, che contaminare delle anime od offenderla a scapito della religione.

Per scoprire, senza pericolo, se vi sia polluzione, giova procedere in questo modo: interrogare dapprima il penitente sui pensieri, sui discorsi lascivi, sulle nudità al cospetto di altre persone, sui toccamenti compiuti sopra se stessi o sopra altri, ovvero compiuti da altri su noi con nostro assenso. Se il penitente non è ancor giunto alla pubertà, non dev'essere interrogato intorno alla polluzione, poiché è probabile ch'egli non la conosca, a meno che la di lui corruzione non appaia manifesta da evidenti indizi. Se egli è poi pubere, ed abbia avuto contatti carnali con altre persone, specialmente se questo avevano più anni di lui, ovvero se abbia giaciuto in letto con esse, è moralmente certo che avvenne spargimento di seme, ed è facile capire che ci fu polluzione. Non pertanto, il confessore può domandare, senza commettere imprudenza: «Avete voi provato dei movimenti nel corpo (o nella carne?) e un piacere giocondo nelle vostre parti segrete e una cessazione di quei movimenti appena cessato il piacere?». Se il penitente risponde affermativamente, è ragionevole l'ammettere che ci fu eiaculazione, poiché la vivacità di quei movimenti, congiunta a quel dato piacere, indica chiaramente che ci fu effusione di seme.

Nei maschi, l'effusione è sempre esterna: ma nelle femmine, se è vero - come sembra probabile - ch'esse non abbiano sperma, la polluzione si effettuerebbe in altro modo. Per causa di movimenti disordinati, si verifica spesso nelle donne un flusso interno e ben raramente esterno, di una specie di secrezione mucosa, che facilmente si spiega riflettendo che esse provano una sensazione vivamente erotica. Peccano mortalmente le donne che eccitano in sé questo flusso o questi movimenti venerei, oppure volontariamente se ne compiacciono. Ma il confessore, saputi con discrezione da una penitente questi movimenti e contatti sensuali, deve cautamente astenersi da ulteriori interrogazioni offensive al pudore.

Se si ascolta un maschio che abbia fatto delle oscenità con altri più in età di lui, siccome è provabilissimo ch'egli li abbia visti ad emettere il liquido seminale, così è permesso chiedergli se abbia provato qualche cosa di simile anch'esso.

Alla eiaculazione chiaramente verificata bisogna applicare convenienti rimedi: fisici e morali. I rimedi fisici possono essere utili per guarire dalle eiaculazioni volontarie e involontarie; essi consistono in una grande temperanza, in un riguardoso metodo di vita, nell'astinenza da alimenti calorosi e da liquori molto spiritosi, nel far uso di acqua e di latte, giacere su letto non soffice e dormirvi poco, immergersi in bagni freddi, ed altri rimedi che i medici sogliono suggerire, ma che però raramente sono efficaci. I rimedi morali sono specialmente, il fuggire gli oggetti che sogliono indurre nella mente idee lascive, il vegliare sopra sé stessi; padroneggiare i sensi; mortificare la carne; meditare sui mali che provengono dall'abitudine delle polluzioni; pensare alla morte, al giudizio di Dio, all'inferno, all'eternità; fuggire l'ozio, la taciturnità, la solitudine; pregare e frequentare confessori, ecc.

I confessori possono anche prudentemente consigliare ai giovani molto corrotti la lettura di libri, scritti su tale argomento da medici, come, per esempio, *l'Onanismo del Tissot*, e meglio ancora l'opuscolo del *Doussin-Dubreuil*, intitolato: *Pericoli dell'Onanismo*: quest'ultimo libro può essere indicato, come rimedio, ai giovani corrotti, senza pericolo alcuno.

L'esecranda abitudine della masturbazione, se è radicata fa veramente disperare i confessori; ed è infatti assai difficile il giudicare prudentemente se possano o debbano essere ammessi al sacramento della Penitenza e della Eucaristia quei penitenti che si danno in ballia a questo vizio: è a temersi infine che, trattandoli severamente, non si accostino più ai sacramenti e si facciano peggiori: trattandoli d'altra parte con soverchia indulgenza, potrebbero addormentarsi placidamente nel fango di tale vizio. È necessario per ciò usare somma prudenza e gran zelo, affinché questi infelici penitenti s'accostino di frequente al Sacro Tribunale della penitenza per esempio, ogni settimana, si dolgano delle colpe commesse, e rinnovino sovente il buon proposito di non più peccare.

Bisogna star bene attenti se le ricadute avvengono:

- 1° per malizia, trascuranza o difetto di volontà;
- 2° ovvero per infermità o violenza di tentazione.

Nel primo caso, si deve differire l'assoluzione fino che appaia una vera emenda; nel secondo, questi disgraziati penitenti, lottanti contro una tirannica libidine, e veramente pentiti, si devono soccorrere ammettendoli alla grazia dell'assoluzione e della sacra Eucaristia.

Con queste norme si diminuiranno a poco a poco le ricadute e si cancellerà l'abitudine. Diversamente, un soverchio rigore li allontanerebbe dai sacramenti, li getterebbe nel baratro della corruzione, e non splendrebbe più speranza alcuna di emendamento. Perciò sarebbe cosa eccessiva e spesso pericolosa una sospensione dei sacramenti per due mesi, senza una nuova ricaduta, come vogliono *Juenin*, *Collet* e pochi altri. *S. Liquori*, t. 6, n. 463 e molti altri dopo di lui pensano che la sospensione anche di un solo mese è troppo lunga, e che per ciò l'assoluzione in questi casi non deve essere differita oltre gli otto, i dieci o, al sommo, i quindici giorni, sempreché v'abbiano segni di vero pentimento. Non si può tuttavia determinare, come norma generale, il tempo della dilazione: dipenderà dalla prudenza del confessore accorciarla o allungarla secondo che stimerà più conveniente alla correzione del penitente. Si avverta bene però, che quei poveri peccatori che desiderano sinceramente di salvarsi, non devono essere messi a fascio cogli induriti nella colpa, né gettati nella disperazione da una intempestiva severità: a ciò devono star bene attenti i confessori e agire con somma prudenza.

Talvolta si deve consigliare il matrimonio a coloro che possono contrarlo, essendo esso l'unico rimedio, o almeno il più efficace.

Si deve procedere poi con la massima cautela quando si ha a fare con giovani che stanno per far voto di perpetua continenza. Coloro che sono ingolfati nel vizio della polluzione abbandonandosi di frequente, ordinariamente prometterebbero di darsi alla castità emettendo un voto spensierato, non maturato, imprudente; essi devono per ciò essere dissuasi dalla professione religiosa e molto più dallo stato clericale, a meno che non diano segni straordinari di conversione e con la lunga prova di molti anni dimostrino fermezza di proposito ed offrano pegno di perseveranza.

## **14 Sulla sodomia**

Quella mostruosa malvagità che prende il nome dagli abitanti della città di Sodoma, è così definita da *S. Tommaso*, 2, 2, Q. 154, art. II: «Accoppiamento carnale, usando indebitamente del sesso, come fra uomo e uomo, fra donna e donna».

La gravità di questa iniquità è immensa:

1. Per l'orrore che eccita universalmente;
2. Per la sua deformità, vera e manifesta;
3. Per le punizioni inaudite, inflitte da Dio alle cinque città insozzate da questa contaminazione (*Genesi* cap. 19);
4. Per l'epistola di *S. Paolo* ai Romani, 1,18 e seg., che dice, essere stati dati in balia i Pagani a passioni ignominiose, ad azioni sconvenienti, a brame ardenti, tra femmine e femmine, tra maschi e maschi, in punizione della loro superbia;
5. Per le gravi pene decretate nel Diritto canonico, e specialmente nella bolla *Horrendum illud scelus* di *Pio V* contro i preti sodomiti;
6. Per lo zelo impetuoso con cui tutti i santi Padri della Chiesa inveirono contro questo delitto. *S. Ciro*, nell'omelia 14, *Epist. ai Rom.*, fulmina i sodomiti con la sua eloquenza e prova che essi sono assai più bruti dei cani.

Non importa sapere ove avvenga il contatto sessuale fra maschi o fra femmine, se cioè nelle parti davanti o nelle parti di dietro, o in qualsiasi altro posto del corpo, giacché la peccaminosità della sodomia consiste nella voglia di usare indebitamente del sesso, e, generalmente, è compiuta, per esempio, con l'applicazione della propria parte genitale al corpo di persona di eguale sesso, giacendo assieme come se si trattasse di far un accoppiamento carnale. Perciò non si reputa sodomia, perché non vi sarebbe concubinato, la semplice applicazione delle mani, dei piedi o della bocca alla parte genitale dell'altro, benché avvenga la eiaculazione nell'una e nell'altra persona.

La sodomia implica la malizia che è nell'adulterio, nell'incesto, nel sacrilegio, secondo che i sodomiti siano coniugi, consanguinei, affini, o consacrati a Dio.

Non pochi teologi dicono che il penitente è tenuto a dichiarare se nell'atto della sodomia è stato attivo o passivo, perché altro è lasciarsi volontariamente sodomizzare, altro è prender parte attiva alla sodomia in altrui.

Nel caso poi dell'uomo passivo e della donna attiva, l'invertimento della natura sarebbe ancor più grave.

Molti autori però, con maggior probabilità, negano essere necessaria la dichiarazione di queste particolarità essendo sufficientemente indicata la qualità del peccato dalla semplice confessione del fatto. Così pensa pur anche il *P. Concina*, non sospetto di soverchia indulgenza.

Siccome in questa materia è convenientissimo evitare le questioni superflue, così noi ci asteniamo sempre da simili interrogazioni.

Vi è una specie di sodomia, che può accadere anche fra persone di sesso diverso, quando la relazione carnale avviene all'infuori dell'accoppiamento delle parti genitali, per esempio, quando si mettono in opera le natiche, la bocca, le mammelle, le cosce, ecc. Benché questo genere d'infamia non sia punito egualmente come la sodomia propriamente detta, è certo ch'esso è sempre una grande ignominia contro natura.

Nella nostra diocesi entrambe codeste sodomie, ancorché non consumate, ma solo tentate con qualche atto che condurrebbe ad esse, è un caso a parte.

## **15** Sull'accoppiamento con le bestie

La bestialità è l'unione carnale con un essere che non è della specie umana. Così S. Tommaso. Esso è un gravissimo peccato, secondo il *Levit.* 20, 15 e 16, che dice: «Chiunque si accoppierà carnalmente con una bestia da soma o con una pecora, sarà punito con la morte: sarà uccisa pure la bestia. La donna che si sarà accoppiata con un asino, muoia con esso. Che il loro sangue ricada sul loro capo».

Questo nefando delitto, essendo, secondo le regole della ragione, assai più grave di quanti altri sono peccati contro la castità, è reputato gravissimo ed è da tutti aborrito. Un tempo le leggi civili condannavano alle fiamme assieme alla bestia colui che non si vergognava di perpetrare tanta nequizia. Oggi, il colpevole di questo o di consimile delitto, perpetrato in pubblico, verrebbe condannato alla pena del carcere e ad una multa pecuniaria.

La diversa specie e il diverso sesso degli animali non mutano la natura del peccato, giacché la malvagità di esso risiede nel disordine contro natura. Non è quindi necessario enunciare in confessione la specie, il sesso o altre qualità della bestia, ma soltanto se il delitto fu consumato con l'effusione del seme, ovvero se fu solo tentato. In qualunque modo, è questo, nella nostra diocesi, un caso a parte.

Tutti i teologi parlano dell'unione con il Demonio in forma d'uomo, di donna o di animale, ovvero raffigurato semplicemente nell'immaginazione, e dicono essere consimile tale peccato al peccato della bestialità, e siccome esso implica una cattiveria particolare, deve questa essere confessata; la malignità è qui una superstizione consistente in un patto con il Demonio. In questa nefandezza si rinvengono necessariamente due specie di malizia: una contro la castità, l'altra contro la religione. È chiaro poi, che se un atto sodomitico si compie col Demonio sotto la forma apparente d'uomo, è questa una terza specie dello stesso peccato. Se il Demonio si presenta sotto l'aspetto di una consanguinea o di una donna maritata, vi è incesto o adulterio; se invece sotto l'aspetto di un animale, vi è bestialità.

L'orrore che ispira un fatto incredibile, quale è quello del congiungimento carnale col cadavere di una donna, ci costringe a chiedere in quale categoria di peccati si deve porre tale congiungimento.

Alcuni vogliono riporlo fra i peccati di bestialità, altri fra quelli di fornicazione, ed altri infine fra i peccati di polluzione. È tanto orribile questo delitto che, messa in disparte la questione speculativa, a noi sembra chiaro che la circostanza della donna morta si deve necessariamente dichiarare in confessione, come si deve dichiarare se questa donna, in vita, era una consanguinea, un'affine, una donna maritata o una professante di voto religioso.

## **16** Sui peccati sensuali non consumati

È lussuria non consumata quella che non va fino all'emissione del liquido seminale. È lussuria non consumata: i pensieri erotici, i baci, i contatti e gli sguardi sensuali, gli abbigliamenti femminili, le pitture e le sculture che sono indecenti, i discorsi e i libri osceni; le danze, i balli e gli spettacoli. Di queste cose tratteremo brevemente dal punto di vista pratico.

## **17** Sui peccati erotici del pensiero

Sotto questo titolo comprendonsi tutti i pensieri cattivi in fatto di lussuria, cioè, desideri, compiacenze e passione dell'immaginazione.

Il desiderio lussurioso è un atto della volontà che accenna ad un'azione cattiva, per esempio, alla fornicazione, o che cerca veramente di compierla, e allora il desiderio si chiama efficace. Il desiderio è invece inefficace quando, pensando al conseguimento di una data cosa, si dice fra sé, per esempio: «lo vorrei fornicare con quella tal persona», sapendo che ciò è impossibile. Il desiderio dunque riguarda sempre il futuro.

La compiacenza lussuriosa al contrario riguarda sempre il passato, ed è la soddisfazione nel ricordare una cattiva azione, come per esempio il compiacersi ricordando cattivi discorsi o un congiungimento carnale. Della stessa specie è il rincrescimento di non aver fatto, in una data occasione, una cosa cattiva, per esempio, sedotta una ragazza, allorché si viene a sapere che sarebbe stato facile il sedurla.

Il piacere immaginativo - pensieri libidinosi di dilettaazione amorosa - è il libero compiacimento in una cosa cattiva che il pensiero s'immagina reale, senza però che vi sia il desiderio di effettuarla; per esempio, allorché con l'immaginazione si finge di fornicare; e senza aver l'intenzione di compiere realmente l'atto, ci compiaciamo, con libero assenso, nella sua apparente illusione.

Ciò detto:

1. È certo che il desiderio di una cosa cattiva é peccato della stessa indole e della stessa specie della cosa che si desidera, perché la volontà è la sede del peccato; e dove esiste desiderio di conseguire una cosa cattiva, la volontà è piena.

Da ciò consegue che questo peccato si specifica considerandone l'oggetto. Le qualità dell'oggetto desiderato e le sue circostanze che mutano la specie del peccato, o lo aggravano senza mutarne la specie, si devono dichiarare in confessione. Per esempio, l'aver desiderato una consanguinea o un'affine è una circostanza da dichiararsi unitamente al grado della consanguineità o dell'affinità, ancorché, per un'astrazione della mente, si sia desiderato l'abbracciamento carnale senza badare al vincolo di consanguineità o di affinità, giacché la malizia dell'incesto non può essere, per astrazione, separata dall'oggetto ma la cosa sarebbe altrimenti, se il penitente ignorasse la circostanza della consanguineità o dell'affinità.

Non basta dunque che il penitente dica in generale d'aver avuto cattivi desideri, d'aver desiderato cose impure: egli deve specificare ciò che ha desiderato, cioè se desiderava l'accoppiamento carnale, o dei semplici contatti o il solo atto di guardare, con una persona in genere, e di qual sesso, ovvero, se con una determinata persona, libera, o in qualche modo vincolata, ecc.

2. Non è meno certo che il libero compiacimento della volontà sopra un atto di lussuria di già avvenuto, implica la malizia contenuta nell'atto stesso, giacché la volontà abbraccia l'intero oggetto rivestito di tutte le sue circostanze, e perciò si presenta rivestita di tutta la malizia. Dicasi lo stesso - ed è evidente - se alcuno si duole di non aver fatto cosa cattiva in un'occasione passata.

3. È egualmente certo essere peccato mortale il libero compiacersi della mente in una cosa venerea che l'immaginazione si figura come reale. In questo caso, la cosa è mortalmente cattiva e quegli che con libero consenso aderisce ad essa, per esempio, figurandosi di fornicare realmente contravviene per ciò stesso alla legge di Dio.

Nel libro *Della Sap.*, l. 3. leggesi: «I pensieri cattivi separavo da Dio;» e nei *Proverbi*, 4,23: «Poni ogni cura a conservare intatto il tuo cuore».

Molti autori dicono che la dilettaazione morosa non si qualifica per l'oggetto esteriore, ma per l'oggetto raffigurato nella mente; ed in ciò differisce dal desiderio. La ragione di questa differenza è che il desiderio mira l'oggetto reale e trae con sé necessariamente tutte le note malizie ad esso inerenti, indipendentemente da qualsiasi particolare astrazione, mentre la semplice dilettaazione risiede nel semplice oggetto immaginato. Perciò, quegli che volontariamente si diletta nel pensiero dell'abbracciamento carnale con una donna maritata, consanguinea, affine, o suora considerandola però semplicemente come femmina, e non altro, probabilmente non cade nella peccaminosità dell'adulterio, dell'incesto o del sacrilegio. Così *C. De Luogo, Bonacina, Layman* ed altri non pochi citati da *S. Liquori*, l, 5 n. 15, il quale dice essere questa opinione assai probabile. Ciò nonpertanto, molti altri asseriscono essere più probabile l'opinione opposta, giacché ad essi non sembra fondata l'esposta differenza fra il desiderio e la semplice dilettaazione, e dicono che questa, come quello, abbraccia tutto l'oggetto non ostante le astrazioni che può aver fatto la mente. Così *S. Antonino, Cajetanos, Lessius, Sanchez Suarez, Sylvius, P. Antoine, Collet, Dens*, ecc.

Entrambe le opinioni sono probabili, la seconda lo è più sicura, ma spesso è difficile ottenere dai penitenti la confessione delle circostanze annesse all'oggetto pensato; allora i confessori prudenti, appoggiati alla prima opinione, devono astenersi da inopportune domande.

4. Quegli che s'avvede di dilettersi in una cosa sessuale, presente alla sua immaginazione, e la tollera con indifferenza, probabilmente pecca mortalmente, benché non provi movimenti disordinati, giacché aderisce in un certo modo alla cosa cattiva, o almeno si espone al grave pericolo di aderirvi. Tale è, pratica, l'opinione di tutti i teologi.

5. È utile notare la rilevante differenza che corre fra il pensiero di una cosa cattiva e la dilettazione in una cosa cattiva. Ci spiegheremo con un paragone: quegli che volontariamente si diletta, si compiace d'un omicidio che a sua immaginazione gli presenta come affettivo, certo pecca mortalmente. Ma quegli che semplicemente pensa o parla d'un omicidio perpetrato o da perpetrarsi da altri non pecca perciò. Dicasi lo stesso circa le cose impudiche: la semplice idea di questo o quel piacere impudico non è peccato in sé, come non è peccato il riflettere ad esso; il ricordarlo, prevederlo. Se fosse altrimenti, i medici, i teologi, i confessori, i predicatori, che su questa materia studiano o scrivono, parlano o discutono, necessariamente peccerebbero: il che nessuno ammette.

Vi è però questa differenza fra il pensiero d'un omicidio o d'altra consimile cosa cattiva e il pensiero d'una cosa impudica, che, cioè, quest'ultimo è sempre pericoloso in causa della nostra naturale concupiscenza; non è così dell'altro, perché in noi non esiste una naturale propensione verso di esso. Per ciò, è peccato veniale, o mortale secondo il pericolo, l'immaginare cose oscene, a meno che ciò non sia scusato da qualche fine onesto.

È anche da notarsi la differenza che corre tra il sentire la dilettazione e l'acconsentire ad essa. Il sentire è spesso una necessità e può essere quindi non peccaminoso, ma l'acconsentire dipende sempre dalla volontà. Una cosa è ben diversa dall'altra.

Molti, confondendo assieme senso o consenso, pensiero d'una cosa cattiva e dilettazione in una cosa cattiva, disordinano le loro idee e tormentansi cogli scrupoli. Essi devono su ciò istruirsi ben bene, al fine di togliersi dalle tenebre della confusione e dagli affanni.

Quegli che prediligono sinceramente la castità possono star certi ch'essi non hanno acconsentito a moto alcuno di concupiscenza ogniqualvolta la loro mente vi si arrestò soltanto nella confusione delle idee o nella incertezza, giacché se vi avessero veramente acconsentito, avrebbero avvertito in se stessi un cambiamento di proposito e l'avrebbero mantenuto nella memoria.

Quegli invece che hanno la letale consuetudine di abbandonarsi al desiderio sessuale, ove dubitino di avere o no acconsentito ad essa, devono persuadersi di avervi acconsentito perché se si fossero opposti alla loro inclinazione naturale, avrebbero presenti alla memoria gli sforzi fatti; e siccome i peccati di lussuria si moltiplicano straordinariamente in breve tempo, possono ragionevolmente dire col profeta penitente: «Le mie iniquità sono diventate padrone di me... esse sono più numerose dei capelli della mia testa». *Salmo 39,13. [Bibbia CEI Salmo 40,13]*

Si domanda se sia permessa ai fidanzati e ai vedovi di dilettersi nel pensiero degli abbracciamenti carnali futuri o passati.

Risposta: 1. I fidanzati e i vedovi non peccano pensando al diletto annesso agli abbracciamenti, né prevedendolo nel futuro, né rammemorandolo come cosa passata, giacché è evidente che questo pensiero non è la vera dilettazione in una cosa venerea. Se c'è peccato, esso sta nel pericolo di commetterlo, andando più oltre: e il pericolo c'è sempre.

Risposta: 2. Se i fidanzati o i vedovi acconsentano alla dilettazione carnale, che sorge prevedendo il futuro accoppiamento, o rammentando gli accoppiamenti passati, peccano mortalmente, giacché si figurano il congiungimento venereo come effettivo e vi si diletano volontariamente. Ora, l'atto carnale raffigurato come reale è, per essi che non sono coniugi, una fornicazione.

Risposta: 3. Il coniuge che si diletta, in assenza dell'altro coniuge, figurandosi l'atto matrimoniale come effettivo, probabilmente pecca mortalmente, in special modo se i suoi spiriti genitali si commuovono grandemente, non già perché acconsenta ad una cosa in sé stessa proibita, ma perché si espone per solito al grave pericolo della polluzione. Se poi egli si compiace liberamente nel pensiero dell'accoppiamento futuro o passato, senza incorrere nel pericolo della polluzione, molti teologi dicono ch'esso pecca soltanto venialmente. Così *Sanchez, Bonacina, Lessius, Cajetano, La Croix, Suarez, S. Liquori*.

Molti altri sostengono, moralmente parlando, che vi è sempre peccato mortale, tanto pel pericolo, quanto per la disordinata commozione degli spiriti genitali, che non può essere qui sostenuta da fine legittima.

Così *Navarrus, Azor, Vasquez, Layman, Nenno, P. Antoine, Collet, ecc.* Si devono rimproverare quindi i coniugi che così si diletano, ed esortarli ad abbracciare il partito più sicuro. Non si devono però trattare con troppa severità, né importunarli con domande odiose.

## **18** Sul peccato dei baci

È da notarsi innanzi tutto che qui non si tratta dei baci, degli accarezzamenti, ecc. fra coniugi, ma soltanto fra persone libere: dei coniugi parleremo altrove.

I. I baci in parti oneste, come sulla mano o sulla guancia non sono per indole loro, cose cattive, ancorché fra persone di diverso sesso. Questa è la costante opinione degli uomini, comprovata dalla pratica universale.

Da ciò:

1° I baci che solitamente si danno tra fanciulli, incapaci di libidini, non implicano male alcuno;

2° I baci delle madri, delle nutrici, ecc. ch'esse danno ai loro fanciulli o ai fanciulli a loro affidati non si imputano a peccato;

3° Egualmente dei baci che, almeno ordinariamente, altre persone danno a fanciulli di tenera età, siano maschi o femmine.

II. I baci, ancorché onesti, dati o ricevuti per motivo sensuale, fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, sono peccati mortali. I baci in parti inconsuete del corpo, ad esempio [/*eccare*] sul petto, sulle mammelle, o come usano i colombi introducendo la lingua nell'altrui bocca, stimansi fatti con intendimenti sensuali, o almeno inducono nel grave pericolo della libidine, e perciò non vanno esenti da peccato mortale.

III. È certo che i baci, anche se onesti, che inducono nel prossimo pericolo di eiaculazione o di veementi commozioni erotiche, sono da reputarsi peccati mortali, a meno che non esista una grave ragione per darli ad altri o per permetterli sopra sé stesso, giacché l'esporsi a quel pericolo, senza necessità, è peccato mortale.

IV. Al contrario, è certo che gli onesti baci, soliti a darsi, senza morale pericolo di libidine, in segno di gentilezza, di benevolenza, d'amicizia, per esempio, partendo o ritornando, non sono in modo alcun peccati: così si pensa dovunque. Egualmente non si può dire per i religiosi o per i monaci, né per i preti secolari i quali non possono ordinariamente scambiare baci con persone di sesso diverso senza una certa tal quale indecenza e senza generare scandalo e offendere la religione.

V. I baci in sé stessi onesti, fatti come comporta l'uso comune, ma per leggerezza o per gioco, senza grave pericolo di libidine non sono più di un peccato veniale: essendo supposti onesti, non possono essere cosa cattiva: la loro peccaminosità sta in ragione del pericolo di libidine, ma nel caso nostro si suppone che questo pericolo sia pressoché nullo.

Da ciò consegue:

1. Quegli che chiede in matrimonio una giovane e che, per esempio, alla partenza e all'arrivo, l'abbraccia onestamente, senza pericolo di emozioni sensuali, o almeno senza pericolo di acconsentirvi, non si può accusare di peccato mortale. E molto meno pecca quegli che ha una ragione per far apparire onesto quest'atto, per esempio, per il timore fondato di sembrare troppo scrupoloso o strano, o di essere deriso o di diventare il ludibrio d'altri.

2. Per questa ragione è scusata quella ragazza che non può esimersi da onesti amplessi senza esporsi alla derisione o senza spiacerle al giovane che la chiede in sposa.

3. Non devono essere troppo facilmente accusati di grave peccato i giovani d'ambo i sessi, che in certi giochi si abbracciano vicendevolmente con decenza e senza cattivo intendimento; si devono però prudentemente allontanare da questo genere di giochi, per il pericolo che sovente vi è annesso: ma per la loro salvezza importa di non incolparli, così alla leggera, di peccato mortale.

## **19 Il peccato dei toccamenti**

1. Io qui alludo al toccare sé stessi o altri con intendimenti sensuali: in questo caso c'è peccato mortale.

2. Se questi contatti avvengono per pura necessità, per esempio, per curare delle infermità non sono in modo alcuno peccati, benché turbano gli spiriti genitali, o eccitano polluzione, sempreché non vi sia il consenso della volontà; ciò è chiarito da quanto si è detto circa la eiaculazione.

3. Se, all'infuori d'una legittima causa, si accarezza in modo veramente sensuale altre persone, dell'uno o dell'altro sesso, non si va esenti da peccato mortale, in forza dell'evidente pericolo di emozioni veneree e di eiaculazione in cui s'incorre.

Così si devono giudicare i toccamenti sulle parti genitali o intorno ad esse; egualmente, se si pone la mano, sensualmente, sulle mammelle d'una donna, ancorché siano coperte dalla veste, perché, per simpatia, esiste grave pericolo di emozione venerea e di eiaculazione. Se poi toccansi soltanto leggermente le vesti d'una donna, credesi non vi sia peccato mortale, poiché codesto atto non è tale da svegliare direttamente la lussuria.

*La Croix*, l. 3, n. 902, crede probabile che non commettano peccato mortale le domestiche che toccano le parti genitali dei fanciulli vestendoli, a meno che esse non facciano ciò con deliberato diletto. Non penso però che si possano scusare se fanno ciò senza necessità,

perché qui vi è pericolo per se stesse e pericolo pei fanciulli, che cominciano a diventar grandicelli, e specialmente se sono maschi. Sorvegliano i genitori con somma cura le domestiche di perduti costumi, le quali spesso insegnano malizie ai teneri fanciulli.

4. Non v'è dubbio che mortalmente peccerebbe quella donna che anche *senza ragione* di libidine, permettesse che la si accarezzasse nelle parti genitali, o vicino ad esse, o nelle mammelle, poiché evidentemente si esporrebbe a pericolo venereo e certo prenderebbe parte al piacere altrui è perciò tenuta a respingere subito chi la tocca, rimproverarlo, percuoterlo, allontanare con forza le di lui mani, fuggire, o gridare se potesse mai aver speranza di soccorso. *Billuart*, t. 31, p. 478.

5. Il dilettersi toccando, senza il fine dell'accoppiamento, le parti veneree è peccato veniale o mortale a seconda del pericolo che si corre soffermandosi in questo atto: il pericolo non è uguale per tutti: molti si commuovono anche per un leggerissimo gesto sensuale e corrono il pericolo prossimo di una eiaculazione; altri invece sembrano di legno e di sasso, e non sono perciò obbligati ad avere tante precauzioni come coloro che sono sensibilissimi ai piaceri venerei.

Dissi *senza ragione*, poiché non sono peccaminosi questi tocamenti se si compiono per un motivo ragionevole e senza prava intenzione, per esempio, per pulirsi o per calmare un solletico. Ben più, purché non vi sia pericolo di consenso, è lecito toccare se stesso, anche prevedendo commozione venerea o polluzione, d'altronde involontaria, se esiste un grave motivo, per esempio, per curare un'infermità, o, a detta di molti, per calmare un intollerabile prurito, come sovente avviene alle donne. Vedi *S. Liguori*, l. 3. n. 419.

6. Non si reputano peccati mortali i contatti fatti, per leggerezza o giocando, sulle parti genitali d'altra persona dell'uno e dell'altro sesso, senza che vi sia grave pericolo, di libidine; qui tutta la malizia risiede nel pericolo, e noi supponiamo che in questo caso il pericolo sia leggero. Perciò, lo stringere la mano d'una donna, premere le sue dita, accarezzarle leggermente il collo o le spalle, porre il piede sopra il suo piede, ecc. non è peccato mortale, a meno che, a motivo della personale gracilità dell'uno o dell'altra, non esista grave pericolo di libidine.

Al contrario, il giovane che fa sedere una ragazza sulle sue ginocchia e la trattiene, o abbracciandola la preme su se stesso ordinariamente, commette peccato mortale e la donna non va immune dallo stesso peccato, se volontariamente a tutto ciò acconsente.

L'esperienza prova abbastanza che atti di questo genere, anche fra persone del medesimo sesso, generano sovente il grave pericolo di abbandonarsi a cose oscene: codesti atti devono quindi essere fuggiti o prevenuti; e non devono con facilità essere considerati come peccati non mortali, specialmente quando provengono da passione sensuale.

Questi e consimili atti fra impuberi non sono peccati mortali, perché non v'è in essi pericolo di polluzione. Pure i giovani si devono tener prudentemente lontani da questo genere di divertimenti, perché non è mai troppo presto ch'essi apprendano le regole della decenza, e in questa materia è bene siano cautamente messi in condizione di non commettere neanche dei peccati veniali.

7. Il toccare libidinosamente le parti genitali delle bestie è peccato mortale che appartiene alla bestialità: è pure peccato mortale il palpeggiarle per curiosità, per gioco, per leggerezza fino a farne versare il liquido spermatico, e ciò non tanto per la dispersione del seme della bestia, quanto perché tale azione eccita violentemente la libidine in chi tocca la bestia stessa. Così *S. Liguori*, l. 3, n. 420. *Collet*, *Billuart*, e molti altri, contro *Diana* e *Sanchez*, il quale ultimo ha poi modificato la sua opinione.

Secondo *La Croix*, *Sanchez*, e *S. Liguori* non sarebbe peccato mortale il toccar le parti genitali d'una bestia senza intenzioni libidinose, sempre che non avvenga perdita di seme; *Concina*, *Collet*, e *Billuart*, ecc. affermano l'opposto e sostengono che questa azione è gravemente pericolosa.

Colui dunque che predilige la castità deve astenersi da questi atti e i confessori devono comportarsi con molta prudenza verso coloro che peccano su questa materia, al fine di non conturbarli con conseguenze o con pericolo.

Quelli che sono da necessità obbligati ad aiutare nei loro accoppiamenti gli animali domestici, come i cavalli, i tori e i porci, non peccano, benché sorgano in essi dei movimenti libidinosi, ai quali però essi non acconsentano. È questa opinione universale.

## **20** Il peccato degli sguardi sensuali

L'esperienza dimostra che la vista influisce sulla lussuria meno del tatto: ciò nondimeno non si può negare che gli sguardi sensuali sono spessissimo un peccato mortale o veniale secondo l'intenzione, il consenso, o il pericolo:

I. È certo - ed è evidente - che certi sguardi, benché in se stessi onesti, sono peccati mortali quando avvengono accompagnati dall'intenzione sensuale.

II. Sarà pure un peccato mortale se il guardare impudico eccita i moti della concupiscenza e si presta ad essi assenso.

III. Se, senza necessità o una rilevante utilità, guardansi *deliberatamente* le parti veneree o le parti ad esse vicine *d'una persona più grande*, di sesso diverso, anche senza passione carnale, si pecca mortalmente, perciocché questi sguardi eccitano moralmente i movimenti lussuriosi ed anche la eiaculazione.

Ho detto: 1. *deliberatamente*, perché il cadere dello sguardo sulle parti vergognose d'una persona d'altro sesso, leggermente e per caso senza bravo intendimento, non è peccato mortale.

Ho detto: 2. *d'una persona più grande* perché lo sguardo sopra fanciulli non eccita la libidine, e non è perciò peccato mortale. Donde le domestiche e le nutrici che così guardano i fanciulli ad esse affidati, non peccano mortalmente, almeno che non lo facciano con compiacenza, o con senso di libidine, o con proprio pericolo.

Similmente gli impuberi che scambievolmente guardansi nudi non peccano mortalmente, perché non sono essi ancora capaci di libidine; diversamente però dovrebbe dirsi, se essi si esponessero a grave pericolo.

IV. Quegli che si compiace osservando le proprie parti veneree, pecca mortalmente, perché è impossibile che non provengano da ciò dei movimenti di libidine: la cosa sarebbe diversa, se si guardasse per mera curiosità e leggermente, ed in special modo se ci fosse luogo a presumere che non si è incorsi in grave pericolo. Se poi ci fosse una necessità o un'utilità a far ciò, purché sia escluso qualsiasi pericolo di libidine, non ci sarebbe peccato alcuno.

È peccato mortale il dilettersi guardando le mammelle nude d'una donna avvenente, perché è insito in questi sguardi un pericolo. Ma non peccano coloro che, senza incorrere in uno speciale pericolo, vedono le madri e le nutrici nell'atto di allattare i loro bambini. Ciò non pertanto, codeste donne devono prudentemente tenersi nascoste per non dare incautamente uno scandalo ad altri e specialmente ai giovani.

V. È spesso grave peccato il fissare gli occhi sopra una bella persona d'altro sesso, perché una tale attenzione è piena di pericoli: ciò nondimeno, se, tutto esaminato, il pericolo non sia grave, e manchi l'intenzione lasciva, il peccato non è che veniale.

Non è necessario perciò di camminare ad occhi bassi e di non guardare nessuno bisogna saper tenere, naturalmente e senza sforzo alcuno, una via di mezzo.

VI. Quegli che, senza emozioni lascive e senza attenzione sensuale, guarda di una donna qualche parte nuda ma onesta, per esempio, i piedi, le gambe, le braccia, il collo, le spalle, senza che vi sia uno speciale pericolo, non pecca mortalmente giacché tali sguardi, di solito, non eccitano gravemente la lussuria, in special modo se è usanza comune il tener nude quelle parti, come avviene fra le persone d'ambo i sessi che d'estate lavorano assieme nei campi. Così *Sylvios, Billuart, S. Liguori*, ecc.

VII. Il gettare gli occhi, per curiosità o per leggerezza, sulle parti genitali di persona del medesimo sesso, come avviene fra uomini nuotatori o donne che insieme si lavano, si crede che non sia peccato, a meno che non esista un intendimento libidinoso o uno speciale pericolo, giacché in quel modo di guardare non c'è grave eccitamento di sensi. È chiaro che deve dirsi il contrario se invece si guardasse con un certo compiacimento erotico del pensiero. Così dicono i citati autori.

I nuotatori e i bagnanti però provvedano a non esporsi nudi agli occhi altrui e specialmente a persone di sesso diverso, se vogliono conservar rispetto al pudore cristiano. Si lavino solitari e in luoghi appartati, o almeno tengano sempre coperte modestamente le loro parti pudiche.

VIII. Non è peccato mortale il guardare per sola curiosità o per leggerezza le parti genitali delle bestie e il loro accoppiarsi, giacché da ciò non sorge grave pericolo.

IX. Dicasi lo stesso del guardare pitture e sculture poco decenti, che non turbano gravemente lo spirito, come sono le immagini o le sculture d'angeli o fanciulli nudi o quasi nudi che stanno esposte nei templi cristiani. Ma i Dottori accusano di peccato mortale coloro che dilettersi guardando quadri o statue che presentano completamente nude le parti vergognose di persone d'altro sesso e più adulte, a meno che essi non siano tutelati contro il pericolo dell'età fanciullesca, dalla vecchiaia o da un temperamento insensibile. *S. Liguori*, l. 3, n. 334, ecc.

È da notarsi che i baci e i toccamenti si specificano dal loro oggetto, e perciò, quando sono peccati mortali, si devono confessare le circostanze di persona. Non così pensano gli Autori se si tratta di sguardi; molti però intendono di specificarli anch'essi secondo il loro oggetto; per ciò, la cosa più sicura è quella di rivelar sempre tutte queste circostanze. Chi oserebbe

affermare, per esempio, che non si debba confessare la circostanza di un figlio che guarda libidinosamente le parti genitali della madre, ovvero desidera di guardarle?

## **21 Il peccato nell'abbigliamento femminile**

Sull'abbigliamento delle donne trattano *S. Tomaso* in *Questione 169*, art. 2, *Sylvius*, t. 3, p. 871, *Pontas, Collet, Billuart*, ecc.

È da notarsi che quest'argomento può essere considerato sotto quattro aspetti, cioè:

1. Proteggere il corpo contro le ingiurie dell'atmosfera;
2. Coprire le parti pudiche della natura;
3. Conservare, a seconda dei costumi del paese nativo, la decenza del proprio stato;
4. Accrescere l'attrattiva per piacere ad altri.

Il 1° e il 2° sono necessari; il 3° è conveniente e lecito, giacché la ragione stessa approva che ciascuno conservi sempre, secondo gli usi della sua patria, la decenza del proprio stato.

Parleremo dunque dell'abbigliamento del senso come al n. 4°, e ci occuperemo specialmente dell'abbigliamento delle donne, perché le donne sono molto più degli uomini incline verso questo genere di peccati, perché attirando con la loro toeletta gli sguardi degli uomini, offrono ad essi occasione di spirituale rovina. Per conseguenza:

1. Una donna maritata può decentemente adornarsi con l'intenzione di piacere a suo marito; lo dice *S. Paolo, L. ai Corinti. 7, 34*, con queste parole: «La donna maritata pensi alle cose di questo mondo e a piacere a suo marito» e con queste altre. *L. a Timot. 2,9*: «Le donne devono ornare il loro abbigliamento con verecondia e con sobrietà». Perciò possono adornarsi decentemente, a seconda del proprio stato, per piacere ai loro mariti.

2. La ragazza o la vedova che, giusta la sua condizione, si adorna con decenza per piacere castamente e per trovare uno sposo, non pecca, giacché il matrimonio è in sé stesso lecito: ella può quindi far uso di quanto è necessario per fare un matrimonio conveniente.

3. Le donne che non hanno marito né vogliono averlo né sono in condizione di averlo peccano mortalmente, come dice *S. Tomaso*, se si adornano con l'intenzione di ispirare amore negli uomini, in quanto che, in codesto caso, sarebbe un amore non tendente al matrimonio e per ciò è certamente impuro.

A maggior ragione peccerebbero mortalmente le donne che hanno marito, le quali con tali ornamenti volessero ispirare amore in altri uomini.

Se poi così si abbigliano per leggerezza o per vanità o per parata, generalmente non peccano mortalmente, ma solo venialmente. Così *S. Tomaso, Sylvius* e molti altri.

4. L'imbellezzarsi per nascondere qualche difetto naturale, per piacere al marito, al fidanzato o a un giovane col quale la donna amoreggia, non è peccato, giusta *San Tomaso, S. Francesco di Sales, Sylvius. S. Liguori*, ecc. Ma è peccato mortale se lo si fa per piacere agli uomini senza tendere a legittimo matrimonio: anche i *S. Padri* dichiarano ciò grave peccato. È peccato veniale in sé quando non ci sia che vanità. Così *S. Tomaso 2. 2, Q. 169, art. 2*, contrariamente al suo seguace *Tournely*, t. 6. p. 304, e a molti altri teologi.

Dissi *peccato veniale in sé*, perché potrebbe darsi diventasse peccato mortale a cagione del pericolo, dello scandalo o di altre circostanze annesse.

5. L'adornarsi con capelli altrui, come si usa adornarsi con la lana, col lino, con le pelli degli animali, non è peccato, dice *Sylvius*, o è soltanto veniale se questo abbigliamento, relativamente al proprio stato, è superfluo o vanitoso. Per lo stesso motivo non è peccato o è peccato soltanto veniale l'andare a faccia scoperta e arricciarsi i capelli. Egualmente, se codesta foggia d'abbigliarsi, quantunque fosse nella comune usanza, pure la si adottasse con cattive intenzioni ed è in questo senso che devono essere interpretate le parole di *S. Paolo, L. a Timot, 2,9*: «Non capelli arricciati, od ornati d'oro o di margherite, non vesti preziose» e le altre di *S. Pietro, 1 Epist. 3,3*.

6. È evidente peccato mortale l'indossare le vesti di un altro sesso con intenzioni erotiche, o con grave pericolo di lussuria, o con notevole scandalo: ma non è peccato se, escluso ogni scandalo e pericolo, si indossano per necessità, per esempio per occultarsi o perché non si hanno altri vestimenti. Se invece s'indossano per gioco o per sola leggerezza, escluso scandalo e pericolo, è soltanto un peccato veniale. Così *Sylvius*, interpretando *S. Tomaso*, dice che il precetto del *Deut. 22,5*: «non indossi la donna abiti mascholini né l'uomo vesti femminee, giacché tal cosa è abominevole in faccia a Dio» e per questa ragione obbligava sotto pena di peccato mortale gli israeliti. Ma la nuova legge lo abrogò: ed è in parte naturale e sotto questo rispetto obbliga ancora, secondo le circostanze, sotto pena di peccato mortale o veniale.

7. Per la stessa ragione si deve dire che coloro i quali fanno uso di maschere non peccano sempre mortalmente. Per esempio, se ciò fanno per divertimento o per leggerezza, escluso ogni pericolo ed ogni scandalo, specialmente poi quando non indossano vesti dell'altro sesso, ma soltanto quelle d'una altra condizione sociale, come se un servo vestisse gli abiti da padrone, o una domestica figurasse con l'abbigliamento di signora. Questa opinione è però contraddetta da *Pontas e da Collet*.

Raramente vanno immuni da peccato mortale quelli che usano strane e singolari vesti o maschere in pubblici ritrovi, e ciò in causa della indecenza, del pericolo e dello scandalo che provocano. Egualmente dicasi di coloro che fanno professione di comporre e vendere tali vesti e maschere destinate ai soli travestimenti. Ma non è così di coloro che divertonsi guardando i mascherati, a meno che essi stessi non diano, sotto qualche aspetto, uno scandalo come se fossero, per esempio, preti.

8. Mettere a nudo il seno o coprirlo con una veste così fina che esse traspaiano è peccato mortale giacché è questo un grave incentivo al desiderio sessuale; così *Sylvius*, t. 3. p. 872. Il denudare però moderatamente il seno, conforme a consuetudini ammesse, e senza che ci sia mala intenzione e pericolo, non è peccato mortale. Così *S. Antonio, Sylvius, S. Liguori*, I. 2, n. 55, ecc.

A più forte ragione, non è di sua natura grave peccato snudare le braccia, il collo e le spalle secondo le usanze del proprio paese, ovvero leggermente coprirli. Ma, a detta dei citati Autori, è da ritenere che peccino mortalmente coloro che introducono queste usanze.

## **22 Sui linguaggi osceni**

1. Il discorrere intorno a cose oscene non è in sé assolutamente un male e lo prova l'esempio dei medici, dei teologi, dei confessori, ecc. che possono parlare di queste cose senza peccare.

2. Sono peccati mortali, al contrario, tutte le parole oscene ed anche le semplici frasi ambigue dette con intenzioni lascive o con volontario diletto carnale, o con grave pericolo di trascinare sé o altri ad acconsentire alla lussuria. Questo peccato s'aggrava in ragione del numero delle persone che ascoltano e alle quali nuoce. La cosa è evidente.

Così, il parlare gravemente osceno, come il nominare le parti vergognose dell'altro sesso, il parlare dell'accoppiamento carnale e dei modi di questo accoppiamento, ancorché si parli senza piacere erotico, ma per leggerezza al fine di eccitare il riso, è reputato peccato mortale. Tale linguaggio eccita, di sua natura, movimenti libidinosi, specialmente nelle persone (sia che parlino o che ascoltino) le quali non sono coniugate e sono ancor giovani: e ciò dice pure *S. Paolo, L. ai Corint.*, 15,33: «I cattivi discorsi corrompono i buoni costumi». Io dissi, persone specialmente non coniugate, per la ragione che certamente i coniugi non si commoverebbero tanto facilmente essendo essi già assuefatti agli atti venerei.

Coloro però che dicono parole oscene in presenza di persone coniugate ma che non sono però coniugati fra loro, è ben difficile che non peccino mortalmente.

3. Le parole leggermente oscene e le frasi equivoche proferite per vano sollazzo o per scherzo non sono peccato mortale, a meno che gli astanti non siano tanto deboli da sentirne il pericolo. Per lo che quegli intercalari meno onesti che i mietitori, i vendemmiatori, i mugnai ed altri operai sogliono proferire, non sono generalmente peccati mortali, giacché ordinariamente commuovono ben poco e chi li dice e chi li ascolta. Così *S. Antonio, Sanchez, Lessius, Bonacina, Sylvius, Billuart, S. Liguori*, ecc. Sarebbe a dirsi diversamente, se ci fosse grave pericolo o si desse scandalo.

4. Quegli che ascoltano cose oscene, o hanno autorità su coloro che le proferiscono, o non l'hanno: se lo hanno, si debbono ad essi opporre per quanto moralmente lo possono; se non l'hanno, sono obbligati ad ammonirli o almeno a risponder loro col silenzio; specialmente le donne devono procurare di non sembrare che acconsentano a quelle lubricità, giacché se vi acconsentissero risveglierebbero negli uomini l'ardore sensuale.

Non si deve però con facilità osservare che peccano mortalmente coloro che, per ridere, ascoltano turpiloqui che sono peccati mortali in chi li proferisce, giacché può essere che il riso sia piuttosto provocato dal modo con cui si dicono quelle cose, che dalle cose in sé stesse: in questo caso, non si pecca mortalmente, a meno che non ne risulti uno scandalo. Ma lo scandalo è facilmente provocato se coloro che, ridendo, ascoltano questi discorsi osceni, sono religiosi, preti, o persone che godono riputazione di virtù cristiana.

6. Quelli che esercitano autorità su altri, e soprattutto i pastori e i confessori, devono diligentemente procurare che gli inferiori affidati ad essi non contraggano l'abitudine di parlare o di cantare poco castamente, memori delle seguenti parole di *S. Paolo*: «Non si parli tra voi

di fornicazione... e d'altre impurità;... siate come santi, e ritenete sconveniente a voi ogni turpitudine, ogni stolta parola, ogni scurrilità». (Ef. 5,3 e 4)

7. I colloqui affettuosi tra persone di sesso diverso, specialmente se sono lunghi, sovente ripetuti, e tenuti in luoghi appartati, sono occasioni molto pericolose e sintomi che la castità è vicina a far naufragio: si devono quindi cautamente evitare, benché sia permesso il non considerarli sempre come peccati mortali.

8. I confessori più giovani devono soprattutto procurare di non mettersi in rapporti troppo sensibili con le fanciulle e con le spose perché ciò produce frequentemente perdizione di anime e discredito alla religione: e quando si avvedessero di qualche primo sintomo di disordinata affezione, non temano di rintuzzarla con violenti propositi, e se ciò non basta, confidino le loro penitenti ad altri confessori: altrimenti, esse saranno incautamente perdute, ed assieme ad esse si perderanno pure essi medesimi.

In nome della gloria di Dio e della loro salute eterna noi scongiuriamo tutti i sacerdoti affinché, ottemperando fedelmente agli statuti dei Concili, non tengano mai con sé giovani donne, né vadano a visitarle, né parlino troppo familiarmente con esse, e molto meno le abbraccino o le conducano nella loro camera da letto. Oh! quanti mali provennero da ciò, e quanto obbrobrio alla religione!!!

### **23 Il peccato dei libri erotici: i romanzi**

Qui non si parla dei libri eretici ed empì, ma soltanto dei libri opposti ai buoni costumi, specialmente di quelli che volgarmente si chiamano Romanzi, i quali solitamente contengono amori illeciti e narrazioni così congegnate e disposte da poter eccitare disordinate libidini.

1. Quelli che scrivono libri gravemente osceni peccano mortalmente, giacché danno a molti occasione di rovina spirituale, e non possono quegli scrittori invocare ragione alcuna che li scusi.

2. Similmente è impossibile trovare una giustificazione sufficiente per coloro che fanno professione di vendere codesti libri: peccano mortalmente dunque quei librai che li tengono nel loro negozio, che li espongono e li vendono al pubblico.

3. È *di regola*, peccato mortale leggere libri di questa specie, sia che si leggono per desiderio sensuale, sia per leggerezza, per curiosità o per ricreazione, perché, di loro natura, commuovono i sensi, conturbano l'immaginazione e accendono in cuore fiamme impure. Dico *di regola*, perché non voglio asseverare che peccino mortalmente coloro che, per sola curiosità, leggono tali libri, se la loro provetta età, per il loro temperamento freddo, o per l'abitudine di trattare questioni veneree, non incorrono in grave pericolo.

4. Vi sono libri che raccontano amori leciti o illeciti, i quali non suscitano gravemente l'erotismo, non commuovono i sensi, non espongono a notevole pericolo, come sono molte tragedie, commedie o altri poemi: quelli che, senza grave pericolo per sé e senza scandalo per altri, leggono tali libri per mera curiosità, non peccano mortalmente; se poi ciò facciano per causa legittima, per esempio, per istruire, per acquistare o perfezionare l'eloquenza non peccano, supposto sempre, che non ammettano né trascurino i doveri ad essi imposti dal loro stato. Raramente possono i preti darsi a queste letture senza peccare, perché facilmente negherebbero i loro doveri o darebbero scandalo ad altri. L'esperienza prova, non fosse altro, che, così facendo, essi prendono a noia la pietà, si sentono incapaci di proseguire nelle loro opere, si estingue in essi lo spirito della devozione e del fervore, ecc.

Questa specie di libri, di cui a questo n. 4° si parla, sono spesso assai più nocivi, ai fedeli di quello che se fossero interamente osceni, giacché in quest'ultimo caso susciterebbero nausea. Bisogna quindi allontanare i penitenti da codeste letture.

Coloro che scrivono questa specie di libri, benché non siano libri gravemente osceni, pure peccano non di rado mortalmente perché senza una sufficiente ragione trascinano molti a rovina; ma credesi che così gravemente non peccino coloro che li vendono, giacché, da quanto dicemmo, molti li possono leggere senza peccare o almeno senza peccare mortalmente, e perciò, comprandoli, peccerebbero, tutt'al più, venialmente. I librai poi che li tengono nei loro negozi e li vendono ai richiedenti, possono star tranquilli; essi non peccano.

5. I padri di famiglia, i maestri di scuola, i direttori e tutti coloro a cui sono affidate altre persone devono allontanare quanto più possono i loro inferiori dalla lettura di questi Romanzi ed assuefarli invece a studi pii, santi e dignitosi: questo è il solo mezzo per formare uomini eruditi, sensati, amanti della virtù, difensori della religione e della società, idonei a dirigere la propria famiglia e adatti a qualunque affare.

### **24 Il peccato delle danze, dei balli e dei musicisti**

Danze e balli sono vocaboli sinonimi, che esprimono certi modi di divertimento o di ricreazione, noti a tutti. Ci sono tre generi di danze: 1° fra persone dello stesso sesso, fra maschi, o fra femmine, senza atti, gesti o parole erotiche; questo genere di danze, non v'è dubbio alcuno, è lecito; 2° fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, con modi non onesti o con pravi intendimenti; e ciò è, senza dubbio, da doversi biasimare da tutti; 3° fra maschi e femmine, con modi onesti e senza pravi intendimenti; ed è su quest'ultimo genere di danze che gli Autori non s'accordano sul punto.

«Gli scrittori di teologia morale - Dice *Benedetto XIV*, Ist. 75 - con unanime giudizio affermano che non commettono peccato alcuno coloro che si danno alla danza... Ma i S. Padri invece proclamano che le danze nucono perché invitano al peccato».

Ciò nondimeno i teologi moralisti e i S. Padri con ciò non si contraddicono, per la ragione che i primi parlano delle danze guardate solo in sé medesime e gli altri avvertono, principalmente, che esse possono indurre in pericolo. Così *P. Segneri* e *S. Liguori*, l. 3, n. 429, nei loro commenti a *Benedetto XIV*, ecc.

Ecco dunque sul tappeto due opinioni controverse, cioè:

1. I balli non sono, per sé stessi, illeciti.
2. I modi consueti di ballare sono pieni di pericoli.

Ciò premesso, è cosa difficile lo stabilire in pratica delle regole di condotta per dirigere le anime.

1. È peccato mortale assistere a danze gravemente disoneste, sia per le nudità che vi appaiono, sia pel modo di danzare, o per le parole, pei canti, pei gesti che vi si fanno: per ciò, il ballo tedesco chiamato Valzer non può mai essere permesso, né generalmente i balli con maschere o con abiti che lasciano nude le parti disoneste del corpo.

2. Coloro che, per debolezza personale, soggiacciono a grave pericolo di lussuria nei balli, devono astenersene sotto pena di peccato mortale, a meno che - cosa impossibile - non vi siano costretti da urgente necessità, ma anche in questo caso devono non essere nel pericolo di prestarvi il loro consenso volontario. A questi peccatori, fino a che non si siano pentiti, o sinceramente promettano di astenersene in seguito, si deve negare l'assoluzione.

3. Coloro che danno scandalo, benché danzino non disonestamente, peccano mortalmente, a meno che non siano scusati da una necessità, se pure in questo caso sia possibile una necessità. La cosa è evidente. I monaci, i religiosi, i preti inferiori, che danzano in pubblici balli, non sono immuni da peccato mortale, quantunque danzino castamente. Tale sembra l'opinione di molti teologi e fra essi *Benedetto XIV*, il quale nelle Istit. 76, già citate, interdice rigorosamente le danze ai sacerdoti e ai preti, e dimostra la sua interdizione con ragionamenti e con testimonianze.

Lo stesso Pontefice, secondo *S. Tomaso*, dice: «Se le danze si fanno da preti e sacerdoti, fra loro, non in presenza di laici, per solo sollazzo e leggerezza, sono peccati, ma non mortali».

4. Non è peccato il ballare moderatamente o assistere a danze oneste per qualche necessità o per convenienze sociali, senza però che vi sia pericolo alcuno di lussuria.

In questi casi non ci potrebbe essere peccato se non allorquando si offrisse occasione di far peccare altri, o di partecipare agli altrui peccati; ma nella nostra ipotesi vi è sufficiente ragione per permettere una cosa che avviene all'infuori della propria volontà.

Una donna avvenente, abbigliata con decenza, non è tenuta ad astenersi dall'andare in chiesa o ai pubblici passeggi per il pretesto che ella può essere per molti un'occasione di peccato. Dicasi egualmente, per i balli onesti ed in sé stessi non pericolo per lei, se per andarvi ella ha una ragione sufficiente: il che verrà poi determinato secondo i casi speciali. Per esempio, una giovine fidanzata non potrà esimersi dall'assistere ai balli, se nella casa paterna o presso i vicini o parenti si fanno onestamente, né potrà ricusare l'offerta fattale di danzare senza esporsi alla derisione o senza spiacere ai genitori o al suo fidanzato che la invita alla danza. Ella, ballando decentemente e con intenzioni pure, non pecca. *S. Francesco di Sales* così dice nella *Introduz. alla vita devota*, 3 part. ch. 23: «Io vi parlo delle danze, o Filoteo, come i medici parlano delle varie specie dei funghi: i migliori funghi non valgono nulla, dicono essi, ed io vi dico egualmente dei balli migliori: non sono buoni. Cionondimeno, se bisogna, proprio mangiare dei funghi, state attenti a che siano molto ben preparati. Se per qualche circostanza, che voi non potete proprio evitare, dovete recarvi a un ballo, badate a che il ballo sia bene preparato. Ma come deve essere egli bene preparato? Dev'essere preparato con modestia, con decoro, e buone intenzioni. Mangiatene pochi e di rado (dicono i medici parlando dei funghi), perché, quantunque ben preparati, la loro quantità può essere un veleno. - Danzate poco e di rado, o Filoteo, perché, diversamente facendo, voi vi mettete nel pericolo di appassionarvi ai balli».

Non è fuor di luogo l'osservare che il pio Vescovo vuole che i balli si facciano modestamente, con pure intenzioni, e di rado: è da notarsi che a quei tempi, essendo i costumi molto più semplici che adesso, tali divertimenti erano molto meno pericolosi.

5. L'assistere e il prender parte decentemente a danze oneste, senza che vi sia grave pericolo è notevole scandalo, ma senza che vi sia una ragione sufficiente per giustificare la danza, è peccato, ma soltanto veniale: che sia peccato, nessuno lo mette in dubbio. Che poi sia peccato soltanto veniale, risulta dalla stessa ipotesi proposta. I teologi però più rigidi non ammettono quelle ipotesi e sostengono che in ogni ballo ove danzano promiscuamente uomini e donne c'è sempre il pericolo grave di lussuria. Né si deve prestar fede a coloro che dicono non provare nel ballo movimenti disordinati né compiacenze sensuali. Ma non è sopra presunzioni che devono essere giudicati i penitenti, e quando si siano con prudenza interrogati, non devono essere creduti più rei di quanto appare dalle stesse loro dichiarazioni, a meno che non risulti evidentemente ch'essi si illudano ovvero che vogliono ingannare. Se malgrado una diligente attenzione, il confessore si sarà ingannato e concederà l'assoluzione, sarà sempre innocente davanti a Dio; ma se, al contrario, sopra una semplice presunzione avesse respinto un penitente ben disposto di coscienza, sarebbe colpevole di una grave ingiustizia.

Non bisogna dunque temerariamente giudicare indegni di assoluzione quegli uomini e quelle donne perché hanno danzato o assistito a danze; e spesso non è nemmeno cosa prudente esigere da essi, sotto pena di negar loro l'assoluzione, la promessa che non danzeranno più, né più assisteranno a danze.

6. Non pertanto, le danze, come sogliono ora fare, sono sempre pericolose; perciò i confessori, i parroci e tutti coloro a cui è affidata la cura d'anime devono tenerne lontani, quanto più possono, i giovani d'ambo i sessi. Non potendo impedire i balli, devono diminuirne per quanto è possibile i pericoli annessi, esigendo, per esempio, di non ballare in giorni di penitenza, durante i divini uffici, nei ridotti ove convengono uomini e donne dissolute d'ogni conio, e a notte avanzata.

I sacerdoti non possono mai dare positiva approvazione a questi sollazzi o partecipare ad essi o assistere ad essi; anzi li devono continuamente disapprovare, come pericolosi almeno come poco conformi alle virtù cristiane; ma altro è disapprovarli, altro il ricusare i sacramenti della Chiesa indistintamente a quelli che fanno uso di questi sollazzi.

7. Quel sacerdote che prudentemente giudica, che, usando molto rigore, riuscirebbe a far scomparire dalla sua parrocchia i balli, può sospendere o anche negare l'assoluzione a quelli che accorrono ai balli, giacché se vi è chi non pecca mortalmente in queste danze, tuttavia favorendole o ostacolando l'abolizione non fanno che apprestar lacci ad altri, e perciò, sotto questo rispetto non vanno facilmente immuni da grave peccato.

8. Se poi nessuna speranza ci fosse di toglier di mezzo questi balli, come bene spesso avviene, una soverchia severità nuocerebbe alla salvezza delle anime. Infatti, molte persone pensano essere questi sollazzi leciti, o non gravemente illeciti, e rifiutano perciò di astenersene, sacrificando ad essi anche la confessione, la Eucarestia e le Sacre funzioni. Sciolti in allora d'ogni freno, s'ingolfano in ogni genere di gravi dissolutezze: e se inoltre vi è in queste persone ignoranza, corruzione, abitudini con uomini perduti, pregiudizi contro la religione e i suoi ministri, allora proseguono sempre più nella perversità e non si correggono più. Spesso nel matrimonio si comportano indegnamente, scandalizzano i domestici, educano male i figli, e così l'empietà si sviluppa, e la depravazione dei costumi aumentando ancor più, non lascia loro via alcuna per fare il bene.

Date queste circostanze, devono trattare benignamente i penitenti che assistono alle danze, stornarli da questi pericoli con la persuasione e con le preghiere, dare ad essi salutari consigli in proposito. Se mai ricadessero, redarguirli paternamente, differire l'assoluzione, e riconosciuti infine contriti, benché non siano ancora immuni di ogni peccato, assolverli, ammetterli alla comunione almeno alla Pasqua: in tal modo, si provvede più efficacemente alla loro salute e si fa del bene alla religione.

Dai sopraesposti principi scendono queste conseguenze che qui notiamo. E cioè:

1. Ove le danze sono in uso e si reputano lecite ovvero cose indifferenti, non sono da proscriversi pubblicamente; è permesso tuttavia predicare contro i peccati che sogliono in esse commettere, facendolo però con caste parole al fine di non offendere minimamente le orecchie pudiche dell'uditorio. Convieni altresì parlare con molta cautela delle persone che frequentano quelle riunioni o che le tengono in propria casa; non devono perciò essere queste considerate di infamia. E, prudentemente, non devono mettere in pubblico tutti coloro

che ballano o che ai balli assistono, e dire che essi non sono ammessi, per questo motivo, alla comunione pasquale.

2. Il confessore non può dunque respingere indistintamente tutti coloro che non vogliono rinunciare affatto alle danze, peraltro oneste; come non può tutti assolverli senza differenza alcuna. Perciò, deve ben bene pesare tutte le circostanze dei balli, circostanze di luogo, di tempo di durata, di persone astanti, dal pericolo a cui i penitenti si espongono, ecc.

3. Coloro che tengono pubblici balli, ove convergono giovani d'ambo i sessi senza distinzione alcuna, come sogliono fare molti per mestiere, non possono essere assolti per la ragione che tali riunioni si reputano semenzai di vizi e di corruttele e l'esperienza lo prova. Per lo stesso motivo, non possono essere ammessi all'assoluzione i suonatori che presenziano i danzatori in questi balli, a meno che non promettano di abbandonare questo loro mestiere.

4. Non devono essere trattati con la stessa severità coloro che, per straordinari divertimenti celebrati per ordine della pubblica autorità, o abbiano prestato la loro casa, o procurato i suonatori o, suonando essi stessi, abbiano assistito alle danze: e ciò perché se pure ne risulta un pericolo, vi è ragione sufficiente per ammetterlo, e per esimere, se non da peccato veniale, certo da peccato mortale. Del resto, i parroci e i confessori devono prudentemente dissimulare ciò che, in questi casi, non possono impedire.

5. Io non credo poi rei di peccato mortale quelli che, soltanto qualche volta durante l'anno, per esempio, nell'epoca della messe, nei giorni della vendemmia sogliono offrire balli alla famiglia, ai vicini, o ai lavoratori. Li biasimerei, ma alla comunione pasquale li assolverei: egualmente mi comporterei con i suonatori; e a più forte ragione con loro che, senza uno speciale pericolo, avessero, in questi casi, danzato.

6. Né vorrei rigorosamente negare l'assoluzione a tutti quelli che, nelle pubbliche feste da ballo, danzano qualche volta. Vi possono essere delle ragioni che scusano, non da ogni peccato, ma dal più grave, il peccato mortale per esempio, se un giovane si esponesse, non danzando, alla derisione dei compagni, o se una ragazza fosse disprezzata dal suo fidanzato quando rifiutasse di danzare. Al contrario, non ammetterei scuse per quei suonatori che in queste pubbliche feste da ballo fanno professione di suonare, giacché, senza una giustificazione sufficiente, favoriscono in molti l'occasione di peccare.

7. Credo che non si possa assolvere, nemmeno a Pasqua, quegli che vogliono frequentare di giorno e di notte pubblici balli, perché si espongono a pericolo evidente e infatti l'esperienza ci dice che costoro sono quasi tutti gente corrotta.

Non sarà fuor di proposito riferire qui parola per parola la decisione che il dottissimo e sapientissimo *Tronson*, consultato da un vescovo sulla questione dei balli, emise il 29 maggio 1684, relativamente alle ragazze che vogliono danzare. Così egli si esprime: «1. I confessori devono allontanare, per quanto lo possono, le loro penitenti dalla danza, soprattutto se a danzare vi sono dei giovani: 2. Devono negare a esse l'assoluzione, se il ballo è per esse un'occasione di peccato, sia in causa di cattivi pensieri o d'altro, e se esse non vogliono promettere di astenersene; 3. Se poi il ballo non è per esse un'occasione di peccato, e se non è in alcun modo scandaloso, stenterei molto a condannare i confessori che dessero ad esse l'assoluzione, supposto che il vescovo non abbia espressamente vietato di darla; 4. Siccome molto spesso vi è pericolo nella danza e avviene sovente che quelle ragazze stesse a cui non è occasione di peccato, vi si affezionino, i confessori possono dar loro per penitenza di astenersene per un tempo più o meno breve, secondo che essi le troveranno più o meno disposte, e secondo la necessità del caso; o rifiutare loro l'assoluzione se esse non vogliono promettere di rinunciare. Ad ogni modo, credo che in questi casi sia sempre necessaria molta prudenza».

Il pio dottore dice allo stesso vescovo che, imbattendosi egli in tali difficoltà, soleva seguire prudentemente il consiglio che S. Agostino dava al vescovo Aurelio, pur deplorando le sfrenatezze che in Africa erano frequenti nei cimiteri col pretesto di celebrare col cibo e con le bevande la memoria dei martiri: «(*Epist.* 22, t.2. p.28). Non è certamente, per quanto io penso, con le asprezze, con le durezza, né con modi imperiosi che si possono togliere quegli inconvenienti: ma più con l'insegnare che col comandare, più consigliando che minacciando. È così infatti che bisogna agire coi più: la severità non può esercitarsi che contro ben pochi peccatori».

*Cajetano e Azor* insegnavano che i balli non dovevano proibirsi nei giorni domenicali e festivi, perché essi non erano infine che segni di letizia e perché specialmente se fatti sotto la sorveglianza del pubblico, non implicavano alcun pericolo; di più, perché essi davano adito a matrimoni e perché, specialmente nelle campagne, tolto questo svago, si correva incontro a un maggior pericolo, cioè a quello dell'oziosità, dei colloqui intimi e dei propositi insidiosi.

Più rettamente giudica *Sylvius*, t. 3, p. 801: «Non si devono inibire le danze ai contadini, come se, ciò facendo, dovessero essi peccare mortalmente: invece si devono dissuaderli con buoni consigli e con la persuasione, facendo loro vedere che il più delle volte da quelle danze nascono molti peccati, ancorché fatte in pubblico; né è facile evitare gli sbagli, permettendoli». E questo è pure il sunto della nostra dottrina.

Ciò che abbiamo detto dei balli - salve le proporzioni - é a dirsi pure dei notturni incontri, volgarmente detti veglie o veglioni. Tuttavia, in questi non ci sono generalmente tutti quei pericoli che si riscontrano invece in certi altri balli. Del resto, per giudicare rettamente gli uni e gli altri conviene ben ponderare tutte le circostanze; se essi hanno luogo fra parenti, fra vicini, fra amici fra persone costumate, sono certamente assai meno pericolosi: dunque guardiamoci bene da una soverchia indulgenza come da una soverchia severità; atteniamoci sempre ad un giusto mezzo.

## **25 Il peccato degli spettacoli**

Tutti ammettono che gli spettacoli non sono per sé stessi un male, perciò si videro un tempo rappresentate delle tragedie anche nei collegi religiosi. Se le produzioni teatrali dunque non fossero immorali, né atte a infuocare il desiderio sessuale, si potrebbero rappresentare, e a maggior ragione, si potrebbe assistere ad esse. Ma essendo esse generalmente pericolose, o in sé stesse, o per le conseguenze che ne derivano, conviene stabilire delle norme pratiche.

I. Quelli che compongono o rappresentano commedie notabilmente sconce, peccano assolutamente di grave peccato, in causa dello scandalo dato, benché da essi non voluto: così anche i teologi non sospetti di severità come *S. Antonino, Silvestro, Angelo, Sanchez, S. Liguori* ecc. Né può essere addotto, come ragione scusante, il grosso lucro che da esse se ne ritrae, giacché allora non si capirebbe più perché non fosse egualmente scusata la prostituzione.

II. È pure peccato mortale incoraggiare commedie notevolmente oscene col denaro e con gli applausi in teatro, perché in questi casi c'è positivo sostegno a cose mortalmente peccaminose. Così pensa, contrariamente a qualche teologo, *S. Liguori*, I, 3. n. 427, il quale attesta di aver mutato parere dopo di essere stato di opinione contraria.

III. Ordinariamente, anche chi scrive commedie e tragedie non molto oscene o le rappresenta in teatro, pecca di peccato mortale, in causa del pericolo annesso a queste rappresentazioni o dello scandalo che da esse deriva. Perciò gli attori e le attrici furono nel *Concilio d'Arles* (anno 314 can. 5), scomunicati, e, «almeno in Francia», vennero fin qui considerati come infami: perciò ricusati ad essi i sacramenti della Chiesa anche nel punto di morte, a meno che non promettano di rinunciare alla loro professione.

Ho detto almeno in Francia perché in Italia, in Germania, in Polonia ed in altri, paesi, non vengono esclusi dai sacramenti della Chiesa coloro, uomini e donne, che prendono parte a rappresentazioni teatrali; ma è libero ai confessori di accoglierli o respingerli a seconda della natura della rappresentazione scenica a cui avranno partecipato.

IV. Assistere a scene teatrali notevolmente sconce, è peccato mortale a causa di pensieri erotici che esse suscitano. Ciò è evidente: se poi ciò avvenga per sola curiosità o per vano sollazzo, stimasi sia soltanto un peccato veniale purché non v'è pericolo di acconsentire alla lussuria; ma questa opinione è troppo indulgente e deve invece reputarsi un peccato mortale, sia per la ragione del pericolo, dello scandalo, e della cooperazione che si presta ad un'azione mortalmente cattiva.

V. Ma se le produzioni teatrali non sono notevolmente oscene, né rappresentate in modo osceno, non è peccato mortale l'assistere ad esse, sempreché non v'è uno speciale pericolo e scandalo. L'azione dell'assistere a codeste rappresentazioni non può essere peccato mortale, se non in quanto essa concorra a far abbracciare la professione d'attore: ora, il semplice assistervi - escluso lo scandalo - non è certo un cooperare a far degli attori. Così *Sanchez, S. Liguori* e in generale i teologi stranieri.

Non ci sarebbe peccato alcuno, se una causa ragionevole di necessità, di utilità o di convenienza sociale, persuadesse qualche persona ad assistere a spettacoli non osceni, né gravemente pericolosi in sé, giacché c'è sempre qualche sufficiente ragione di scusa là dove non si può che molto indirettamente a far peccare altrui o, se si espone sé medesimi in qualche pericolo, è un pericolo molto lontano.

A simili spettacoli possono assistere senza peccato:

1. Le donne maritate, purché ciò non dispiaccia ai loro mariti;
2. I domestici e le domestiche, per servizio dei loro padroni;
3. I figli e le figlie di famiglia, se tale è la volontà dei loro parenti;

4. I soldati e i magistrati, incaricati di vegliare al mantenimento del buon ordine;
5. I re e i principi, al fine di conciliarsi l'affetto dei loro sudditi;
6. Le persone che seguono il principe, ecc.

Tutti costoro non peccano, ma ad una condizione, cioè che assistano agli spettacoli senza intenzioni lubriche e senza acconsentire a emozioni sensuali, caso mai insorgessero.

Contro gli spettacoli scrissero espressamente il *Principe De Conti*, *Nicole*, *Bossuet*, *Desprez-De-Boissy*: li hanno pure condannati, l'autore dell'opera intitolata: «Conte di Valmont» *Tromageau*, *Pontas* e quasi tutti i nostri teologi. Lo stesso *G. G. Rousseau*, in una lunga ed eloquente lettera a *D'Alembert*, li biasimò fortemente. Molti altri si potrebbero citare, come *Racine*, *Bayte*, *La Mothe*, *Presset*, *Riccoboni*, i quali enumeravano tutti i pericoli del teatro, e, dolenti di avervi cooperato, opinavano che gli spettacoli potevano abolirsi.

Non intendiamo certamente opporsi a tanti uomini illustri, né vogliamo in modo alcuno sostenere ch'essi errarono o che furono troppo rigorosi nella loro condanna ai teatri. Diremo volentieri con *P. Alessandro* (l. 40, in 8°, p. 358) «La frequenza agli spettacoli e alle commedie è pericolosa alla castità, e nociva in molte guise all'anima: talché un cristiano può appena appena assistervi senza peccare».

Essendo gli spettacoli pericolosi, ne consegue direttamente che si deve avere ogni cura per allontanare i cristiani, ma non ne deriva perciò che tutti coloro i quali vi intervengono anche senza una causa scusante, pecchino mortalmente e siano indegni di assoluzione.

Quegli che con le parole o con gli scritti intendono provvedere all'integrità dei costumi o difenderla, esaminino bene ciò che vi è di lecito e d'illecito nei divertimenti teatrali; espongano diffusamente le circostanze dalle quali provengono conseguenze perniciose; e raccolgono molte testimonianze di S. Padri, di Concili e di Dottori, a conferma della verità che inculcano.

Ora stabiliamo le norme pei confessori.

Per quanto è possibile dobbiamo distinguere il peccato mortale dal veniale, giacché chi è reo di peccato mortale deve essere trattato molto diversamente da chi si è macchiato soltanto di peccato veniale. Io non assolverei:

1. Gli attori e le attrici, nemmeno negli estremi di vita, a meno che non rinneghino la loro professione;
2. Gli scrittori che compongono opere piene di illeciti amori, da rappresentarsi in teatro;
3. Quelli che indirettamente cooperano alle rappresentazioni teatrali, come le cameriere che abbigliano le attrici e coloro che fanno professione di vendere, noleggiare o fabbricare bastimenti destinati al solo uso dei teatri;
4. Quelli che, assistendo alle rappresentazioni sceniche, danno grave scandalo, come sarebbero tutte quelle persone che godono riputazione di cristiane virtù, a meno che non vi siano spinte da grave necessità;
5. Quegli che, per proprie circostanze personali, si mettono in un grave pericolo di lussuria;
6. Quelli che, senza un ragionevole motivo di scusa, intervengono con frequenza a tali divertimenti, benché non incorrano in grave pericolo né diano scandalo, giacché una simile abitudine non può conciliarsi con la vita cristiana;

Assolverei, per lo contrario, e ammetterei alla comunione pasquale:

1. Quelli che possono dare al peccato un motivo sufficiente di scusa;
2. Quelli che qualche volta soltanto, o solo in determinate circostanze, assistono a spettacoli in sé stessi non notabilmente disonesti, sempreché non vi sia pericolo, né scandalo;
3. Quelli che cooperano alle rappresentazioni teatrali soltanto in modo lieve e indiretto, per esempio, facendo pulizia nel teatro, restaurando un edificio, ecc.

Del resto, in molti paesi stranieri i confessori non negano l'assoluzione a quei penitenti che alle produzioni teatrali, che normalmente si rappresentano, vi assistono per mera curiosità o per sollievo, e senza grave pericolo: né la negano egualmente a coloro che cooperano a rappresentazioni sceniche né direttamente né indirettamente oscene.

*S. Francesco di Sales*, pur confessando che gli spettacoli sono pericolosi come i balli, crede non pecchino coloro che vi assistono senza emozioni disordinate. Leggesi nella sua Introduzione alla vita devota (1 parte, c. 23): «I giochi, i balli, i festini, le pompe, commedie non sono, in sé stesse, cose cattive, anzi sono indifferenti, potendo esse esser fatte tanto convenientemente quanto no, ma ad ogni modo implicano sempre un pericolo: e il pericolo diventa tanto più grave quanto più s'affeziona ad esse. Io dico dunque, o Filoteo, che ancorché sia permesso giuocare danzare, adornarsi, assistere a commedie oneste, banchettare; nondimeno, l'affezionarsi a queste cose, è contrario alla vita devota, e grandemente nocivo e pericoloso. Il male non sta in esse, ma sta nell'affezione che ad esse si può portare». E noi, nella nostra dottrina circa i balli e gli spettacoli, non ci allontaneremo dai principi trasmessici da un tanto pio maestro.

Si domanda: Che deve dirsi dei commedianti e dei loro spettacoli?

Risposta: Circa i commedianti e i loro spettacoli, così scrive S. Tomaso, 2,2, Q. 168, art. 3, al 3: «Fra le cose utili alla comunità umana possono collocarsi alcune lecite occupazioni. La professione di commediante, allorché serve a procurare un sollievo agli uomini, non è, in sé stessa, illecita; e i commedianti non sono in stato di peccato, ogniqualvolta usino moderatamente della loro arte, cioè, non usino parole o atti illeciti non facciano servire l'arte a cose indebite, né la usino in circostanze non permesse. Da ciò segue che coloro i quali moderatamente li retribuiscono, non peccano, giacché non fanno che dare una mercede al loro lavoro. Ma quelli che sciupano in tali cose il loro avere, o aiutano in qualche modo commedianti che rappresentano cose illecite, peccano, giacché diventano fomentatori di peccato». A questa opinione di S. Tomaso, sottoscrivono altri teologi.

Ora, se la professione di commediante non è, per sé stessa, illecita, a più forte ragione non è peccato o almeno non è mortale, assistere per curiosità a quei divertimenti dei commedianti che, in sé stessi, non sono osceni né nuociono direttamente. Dicasi lo stesso degli spettacoli che si fanno col mezzo di animali, per esempio cavalli, ecc. Importa nondimeno guardar bene di non dar scandalo come avverrebbe ordinariamente se un religioso, un monaco, un prete assistesse a tali divertimenti, specialmente in presenza di laici; ovvero se il divertimento fosse meno che onesto, o se i commedianti o giocatori si esponessero a pericoli di morte, come non di rado avviene nei giuochi equestri.

## **26** Sulle cause della lussuria

Le principali e più frequenti cause dei peccati di lussuria sono:

1. L'abuso nel mangiare e soprattutto nel bere. «Il vino è cosa lussuriosa e l'ubriachezza è turbolenta chiunque si diletterà in queste cose, non sarà saggio» (Prov. 20,1); «Non inebriatevi di vino, perché eccita alla lussuria» (Agli Efes. 5,13); «Lascivia e lussuria sono convesse alla ghiottoneria» (Tertull. lib. del dig.) L'esperienza conferma quest'opinione.
2. L'oziosità che «insegna molte cose cattive» (Eccl. 33,29); il dormire troppo, la morbidezza o il tepore del letto, i giochi, gli allettamenti e le delizie della vita.
3. La familiarità fra persone di diverso sesso, anche sotto pretesto di matrimonio; gli sguardi, le carezze, gli abbracci, i colloqui teneri, giusta queste parole dell'*Ecclesiastico*, 9,11: «Molti diventarono reprobì perché s'invaghiarono delle bellezze della moglie altrui, le di cui parole infiammano come il fuoco».
4. Le danze, le commedie e altri spettacoli profani; le letture di libri osceni, i romanzi, i turpiloqui, le canzoni amorose, l'abbigliamento immodesto o lussureggiante; il frequentare le bettole: tutte cose che come dice *Tertulliano*, «sono indizi di una castità morente».

### **1. Sugli effetti della lussuria**

S. Tomaso (dopo S. Gregorio) dà alla lussuria otto figlie (2, 2, Q. 153, art. 5), che sono relativamente all'intelletto:

1. La cecità di mente, di cui lo stesso Salomone ci offrì un terribile esempio;
2. La sfrenatezza, per la quale l'uomo commette sconvenienze, senza riflettere, senza deliberare;
3. La sconsideratezza, la quale fa giudicare erroneamente lo scopo che si propone o i mezzi per conseguirlo;
4. L'incostanza, per la quale, chi si è dato alla lussuria vuole e non vuole come il poltrone (Prov. 13,4), e non sa persistere generalmente nel proposito di una vita migliore.

Relativamente alla volontà, le figlie della lussuria, secondo S. Tomaso, sono:

1. Un disordinato amore di sé stesso, in forza del quale il libidinoso ripone il suo ultimo scopo nelle passioni della carne, e tutti i suoi pensieri dirige a conseguirle;
2. L'odio a Dio, il quale proibisce i peccati contro la castità e li punisce con gravissime pene;
3. L'affezione al mondo, ove sono quelle passioni che il lussurioso si propone come scopo della vita;
5. Orrore alla vita futura, ove sa che egli non potrà godere piaceri lascivi, ma dovrà subire invece acerbissimi dolori. Quest'orrore lo fa disperare della felicità eterna poiché gli sembra impossibile ch'ei possa rinunciare mai alle terrene passioni. Quelli che giungono a questa disperazione si abbandonano poi ad ogni genere di lussuria. Per ciò S. Paolo agli Ef. 4,19: «I disperati si sono dati in balia alla impudicizia e a impurità di ogni specie» e Davide Sal. 9,26: «Ai loro occhi, Dio non esiste più: tutte le loro vie sono, in ogni tempo, insozzate». È come s'egli dicesse, scrive *Sylvius* t. 3, p. 821: «Rigettato ogni timore ed ogni rispetto a Dio, conducono una vita impurissima». Oltre queste conseguenze morali, ve ne sono altre

corporali, che già indicammo, senza contare le orribili malattie veneree (così chiamate da Venere), le quali tengono sempre dietro all'abuso dei piaceri di lussuria.

## **2. Sui rimedi ai peccati di lussuria**

Innanzitutto è necessario levar via le cause già enunciate, di codesti peccati.

Di più, si devono specialmente prescrivere i seguenti rimedi.

1. La preghiera frequente e fervorosa. «Vedendo che io non poteva in altro modo essere continente, se non che rivolgendomi a Dio,... andai a Lui e lo pregai.» (*Sap.* 8,21).
2. La lettura di libri di devozione, la meditazione sulla passione di Cristo e sui supplizi riserbati ai libidinosi nell'altra vita. «Qualunque cosa tu imprenda a fare ricordati dell'ultimo tuo fine, e non peccherai mai» (*Eccl.* 9,40).
3. Non coltivare il corpo con delicatezze o con lusso. «Le iniquità di Sodoma furono la superbia, la sovrabbondanza degli alimenti e l'ozio» (*Ezech.* 16,49).
4. Custodire i sensi e specialmente quello della vista. «Non guardare le fanciulle, se non vuoi che la loro bellezza ti faccia cadere in scandalo».
5. Fuggire l'ozio ed evitare con cura le tentazioni. «Chi ama il pericolo, in esso perirà» (*Eccles.* 3,27). Procurino dunque i parenti che i fanciulli di sesso diverso, siano pure fratelli e sorelle, non giacciono nello stesso letto, poiché l'esperienza ammaestra che ciò è pericoloso alla castità.
6. Mortificare la carne e digiunare, giacché i contrari si guariscono coi contrari». Non si caccia questa specie di demoni se non con la preghiera e col digiuno.» (*Matteo* 17,20)
7. Fare elemosine e altre opere di carità, con le quali si implorano da Dio copiose grazie.
8. Accostarsi frequentemente e con devozione ai sacramenti della Penitenza e della Eucarestia.
9. L'assiduità a mettersi al cospetto di Dio e a ricordarsi dell'Eternità.
10. La residenza alle prime lusinghe della passione, dirigendo il pensiero ad altro oggetto, e meglio, se sia un oggetto santo. «Resistete al demonio, ed egli fuggirà» (*Giacomo* 4,7).
11. Sentire i consigli d'un prudente confessore, e per quanto è possibile, del proprio confessore ordinario; il quale suggerirà rimedi proporzionati al male e idonei maggiormente a vincere le tentazioni.

## **TRATTATO SUL MATRIMONIO**

Sono molte le questioni gravissime ad uso quotidiano, riguardanti il matrimonio, che la prudenza comanda di non trattare in un pubblico corso di Teologia. I preti, tuttavia, che stanno per assumere il formidabile incarico di dirigere le anime, non devono ignorarle e perciò è nostra abitudine di proporle e svolgerle ai nostri diaconi.

Codeste questioni possono generalmente ridursi a due:

1. Dell'impedimento per impotenza.
2. Del debito coniugale.

### **27** **Sull'impedimento per impotenza**

È questo un argomento impudico, osceno e spesso pericoloso: ciò che noi, stretti dalla necessità, stiamo per dire, non dev'essere letto se non per motivi puri e con retto scopo, al fine di poter ben distinguere lebbra da lebbra, applicare al male rimedi convenienti, dar saggi consigli, difendere le anime dal lezzo di turpi vizi e toglierle da esso. In questo genere di studi risiede quasi sempre qualche pericolo; ma quelli che vi si dedicano per sola necessità, possono fiduciosamente attendersi soccorsi divini, i quali daranno ad essi la vittoria contro le tentazioni, devono perciò richiamarsi spesso alla mente ch'essi sono al cospetto di Dio che scruta tutti i loro pensieri, e devono altresì dirigere alla Vergine Beata la breve e pia orazione, che esponemmo nel principio di questo libro.

Nozioni preliminari:

È essenziale al matrimonio la sua consumazione.

La consumazione avviene con l'emissione del seme del marito nella vagina naturale della moglie, ovvero con l'unione del marito e della moglie in guisa che diventino una sola e medesima carne, giusta le parole della *Genesi* 2,24: «E saranno due in una stessa carne». Quando il marito sia penetrato nella vagina della sua donna e vi abbia versato dentro il seme, il matrimonio si reputa consumato, sia che la moglie abbia o no emesso il suo succo venereo, cosa d'altronde che non si può accertare e che non è assolutamente necessaria alla fecondazione né alla consumazione, come molti asseriscono. L'impotenza dunque altro non è se non l'incapacità a consumare, nel modo suesposto, il matrimonio.

Perciò, coloro a cui manca un testicolo solo, non sono impotenti, perché possono penetrare nella vagina della donna ed emettere il seme prolifico. Egualmente, non si devono ritenere

impotenti i vecchi, ancorché decrepiti, giacché si son visti degli uomini a cent'anni procreare dei figli con donne giovanissime.

Le mogli dette sterili non si possono, per questo motivo, dichiarare impotenti, perché ciò nonostante, potrebbero ricevere benissimo dai mariti, che s'introducano nella loro vagina il seme spermatico, benché poi non lo trattengano, o per qualsiasi altra causa, non restino fecondate. Se il seme si versa nel vaso genitale, l'atto matrimoniale è compiuto e l'impotenza non esiste, ancorché, per caso, non abbia luogo il concepimento.

Sono al contrario impotenti quei vecchi i quali sono così debilitati che non possono penetrare nella vagina, e così decrepiti da non eiaculare liquido spermatico: ciò è evidente. Dicasi egualmente di chi è privo d'entrambi i testicoli o li ha totalmente schiacciati, giacché in questo caso non possono dare seme prolifico.

Distinguonsi molte specie d'impotenza, cioè, la naturale e l'accidentale, l'assoluta e la relativa, la perpetua e la temporanea, l'antecedente e la susseguente.

L'impotenza naturale è quella che procede da causa naturale e intrinseca. Per esempio, nell'uomo, da freddezza impassibile la quale non permette un sufficiente eretismo, ovvero da eccessivo ardore che fa eiaculare lo sperma prima che avvenga l'accoppiamento carnale, oppure dalla mancanza del membro virile o dei testicoli. Nella donna, un grande restringimento delle parti genitali, talché sia impedito all'uomo di penetrare nella vagina: caso che avviene di frequente.

L'impotenza accidentale è quella che proviene da causa estrinseca, cioè, da un maleficio del demonio, sia nell'uomo sia nella donna: nell'uomo, quando il demonio gli fa paralizzare i nervi mentre sta per compiere l'atto coniugale; nella donna, quando il demonio stesso le restringe la vagina o la turba nella fantasia in guisa che al marito non è possibile l'accoppiarsi a lei, ovvero quando ella rende impossibile l'accoppiamento perché, mentre si sta per compierlo, un subitaneo odio la infiamma contro il marito e va in escandescenza.

L'impotenza assoluta è quella che rende una persona impotente con qualsiasi altra: tale è l'uomo a cui manchino entrambi i testicoli o che sia affatto insensibile.

L'impotenza relativa è quella che verificasi con questa o quella persona, ma non con tutte; per esempio, una donna può essere di vagina troppo stretta per un uomo e non per un altro; l'uomo può essere sotto l'influenza di qualche personale maleficio, ovvero può sentirsi indifferente per una giovane e non per un'altra.

L'impotenza perpetua è quella che non può essere guarita col decorrere del tempo, né con rimedi naturali e leciti, né con le consuete preghiere della Chiesa, ovvero - come dicono altri - non può essere tolta che col mezzo d'un peccato, col pericolo della morte, o con un miracolo.

L'impotenza è temporanea invece se può esse tolta con qualcuno dei detti mezzi, cioè, col decorrere del tempo, con un rimedio naturale e lecito, o con le consuete preghiere della Chiesa.

L'impotenza chiamasi antecedente, se precede il matrimonio e susseguente, se viene dopo.

Ciò detto, domandasi se l'impotenza e quale impotenza sia un impedimento dirimente del matrimonio.

Asserzione: È impedimento che mette fine al matrimonio quella sola impotenza che è antecedente, e perpetua, sia poi assoluta o relativa.

Prova: La sola impotenza antecedente, perché ogni contratto diventa nullo quando non si può dare la cosa promessa, venendo a mancare in questo caso l'oggetto del contratto stesso: quegli che è afflitto da impotenza antecedente e perpetua, non può dare ciò che ha promesso: promise l'accoppiamento carnale e naturale, che è scopo nel matrimonio, ed egli, nel caso nostro, non lo può consumare.

La cosa stessa viene provata dal Diritto ecclesiastico al titolo: «Degli insensibili e dei maleficiati» (*Decret.* 1,4, tit. 15) e dalla Bolla di *Sisto V* Cum frequenter, anno 1587. Questo impedimento essendo nel diritto della natura non può da alcuna autorità essere tolto con dispensa.

La sola impotenza antecedente e perpetua, *sia assoluta o relativa*, è impedimento risolvente del matrimonio, giacché né l'impotenza conseguente né quella temporanea possono annullare il matrimonio.

1. Non l'impotenza conseguente, perciocché è cosa indubitata che, contratto una volta validamente il matrimonio, è per sua istituzione perpetuo;

2. Non l'impotenza temporanea, perché l'essenza del matrimonio non sta nell'uso attuale di esso; e gli sposi, promettendosi fede coniugale, non determinano un tempo alla consumazione del matrimonio. Basta, dunque, che sia possibile una consumazione avvenire, a meno che, per caso, il consenso di uno degli sposi non dipendesse realmente dalla immediata possibilità dell'atto matrimoniale.

Gli infermi e gli stessi moribondi possono validamente contrarre matrimonio, benché siano incapaci all'accoppiamento immediato. Dicesi lo stesso di coloro i quali, in causa di un'eccessiva eccitazione di natura, emettono il seme prima di penetrare nella vagina della donna: *Cabassut* osserva (lib. 3, cap. 15, n. 2) che essi possono aver speranza che i loro sforzi non saranno sempre inutili.

Ho detto - sia essa assoluta, o relativa, - perché il matrimonio si contrae con una persona determinata; e se con questa persona esso non può essere consumato, è nullo.

Benché questo impedimento non si trovi nel Codice civile (francese), è indubitato che i tribunali pronuncerebbero in questi casi la nullità del matrimonio se si verificasse l'impotenza antecedente e perpetua. Così fu sempre giudicato tanto nel foro civile quanto nel foro ecclesiastico. E così insegna *Delvincourt*. t. I, p. 403, difendendo in questo senso con tutte le sue forze una Sentenza delle *Corte d'Appello di Treves*, 27 gennaio 1808 - *Toullier*, t. I, n. 525 sostiene calorosamente che questa sentenza è contraria allo spirito del Codice; e dichiara che una donna possa ottenere dai giudici sentenza annullante il matrimonio per impotenza accidentale e manifesta del marito; per esempio, se fosse dimostrato ch'esso era castrato prima del matrimonio; e prova il suo assenso con l'art. 312 Cod. Civ., nel quale si stabilisce che il marito può non riconoscere un figlio partorito da sua moglie, se prova ch'egli era assente all'epoca del concepimento, o che per qualsiasi altro accidente non poteva aver contatto carnale con ella.

In quanto a noi, dobbiamo specialmente trattare di ciò che riguarda il loro interno della coscienza, e sotto questo rispetto, non poche sono le difficoltà che offre questa materia. Le riferiremo per ordine, e ci studieremo di risolverle secondo le nostre forze.

*Si domanda: 1.*

Se un uomo e una donna, consapevoli tutti e due d'essere entrambi impotenti, possono contrarre matrimonio con l'intendimento di prestarsi un vicendevole soccorso e di conservare una perpetua castità.

Risposta: *Sanchez* e molti con lui (l. 7, disp. 97, n. 13) affermano ciò essere lecito e si adoperano nella seguente maniera a provare il loro asserto: Quelli che contrassero matrimonio con tale impotenza, possono abitare assieme come fratello e sorella, escluso che sia ogni pericolo di peccato; dunque, a pari motivo, se ragionevolmente essi non temono un tale pericolo, possono, anche con la consapevolezza dell'impotenza, contrarre matrimonio con l'intendimento di aiutarsi mutuamente. Così la Beata Vergine e S. Giuseppe contrassero un vero matrimonio con l'espressa intenzione di non usare l'accoppiamento carnale.

Ma gli altri Dottori negano generalmente che ciò sia lecito, poiché, dicono, non v'è dubbio che questo matrimonio, se non potesse mai essere consumato, sarebbe nullo; contrarre volontariamente un matrimonio nullo, sarebbe una vera impostura, una profanazione del sacro rito, e per conseguenza un sacrilegio: tali connubi dunque non devono essere mai permessi. In quanto all'esempio addotto, negano la parità di circostanze, poiché il matrimonio fra la Beata Vergine e S. Giuseppe era un matrimonio valido.

*Si domanda: 2.*

Che deve farsi se non si è sicuri che l'impotenza sia antecedente o susseguente al matrimonio?

Risposta: Siccome noi qui non dobbiamo trattare la cosa che sotto l'aspetto interno, si deve giudicare secondo la dichiarazione del penitente: se il penitente dice nettamente che c'è e che ci fu sempre in lui impotenza a compiere l'atto coniugale, si deve pronunciare la nullità del matrimonio.

*Si domanda: 3.*

Hanno facoltà gli sposi di usare l'atto coniugale, ove consti che uno di essi è impotente? Nell'aspetto esteriore si presume sempre, fino a prova contraria, che l'impotenza accidentale sia venuta dopo il matrimonio.

Risposta: Gli sposi non hanno affatto in questo caso la facoltà d'usare l'atto coniugale, poiché l'impotenza è, o antecedente, o susseguente; se è antecedente, il matrimonio è nullo, e perciò ogni atto venereo è vietato; se poi l'impotenza è susseguente, non è più possibile consumare l'atto coniugale e perciò gli sposi non devono darsi ad atti che non possono raggiungere lo scopo della consumazione, e, come lo diremo fra poco quando si parlerà dei toccamenti fra coniugi, peccano gravemente o leggermente compiendoli.

*Si domanda: 4.*

Che deve fare la moglie che sa di certo essere il marito impotente e che ha avuto prole con un altro uomo, quando il marito, credendosi egli il padre della prole, vuole usare l'atto coniugale?

Risposta: Bisogna guardare bene se la moglie ritenga propria come certa nel marito un'impotenza, che d'altronde potrebbe anche essere dubbia. Ma supponendo che l'impotenza sia certa, ella non deve prestarsi alle voglie del marito, dovesse anche, per questo rifiuto, cagionare a sé stessa un grave danno: assecondandolo, farebbe cosa intrinsecamente cattiva. In questa dispiacevole ipotesi, ella deve ammonire il marito nel miglior modo che per lei si possa, affinché egli si mantenga astinente, adducendo, per esempio, il pretesto ch'egli è vecchio, che ad essi basta il figlio che hanno, che ella non ama più l'atto coniugale, ecc. E se un giorno il marito le sembrerà pienamente persuaso di ciò, ella gli potrà dire: «Al fine di non essere mai vinti dalle tentazioni, né stornati dal nostro proposito, ti prego, facciamo insieme voto di perpetua continenza».

Una volta emesso questo voto la moglie può star sicura; ella potrà allora respingere il marito ogni qual volta ei volesse usare delle facoltà coniugali, e per mettersi essa al sicuro d'ogni sospetto, addurrà il voto di continenza da entrambi emesso.

La moglie tuttavia deve sempre rammentarsi dell'obbligo ch'essa ha di riparare al danno cagionato al marito e agli eredi avendo procreato un figlio spurio. Di ciò abbiamo parlato anche nel trattato sulla Restituzione.

*Si domanda: 5.*

Che deve farsi quando non si sa bene se l'impotenza sia temporanea o perpetua?

Risposta: O si tratta di impotenza naturale ed intrinseca, ovvero d'impotenza proveniente da maleficio. Nel primo caso, a meno che non si tratti di mancanza di parti genitali essenziali, soltanto i medici possono giudicare sulla natura e sulla durata di questa impotenza. Nell'uomo i segni principali di essa sono:

1. La malformazione delle parti genitali, per esempio, una eccessiva grossezza o una singolare piccolezza del pene.
2. Una non eccitabilità dei sensi, per cui non è possibile l'emissione del seme prolifico;
3. Un'avversione naturale ad ogni rapporto carnale ed a qualsiasi cosa venerea;
4. Una cattiva conformazione dei testicoli.

Nella donna, sono indicati due segni d'impotenza, cioè:

1. Una soverchia ristrettezza della vagina o un totale otturazione all'utero;
2. Una cattiva posizione dell'utero o della forma.

I canonisti e specialmente i vescovi devono anche giudicare dell'impotenza proveniente da maleficio; essa può riconoscersi da questi indizi:

1. Se la moglie, che d'altronde ama suo marito, non vuole ch'esso le si accosti carnalmente, persuasa ch'egli non possa con ella compiere l'atto coniugale;
2. Se gli sposi, benché, si amino a vicenda s'accendono subitamente d'odio fra loro e inorridiscono, allorché stanno per congiungersi carnalmente.
3. Se al marito, che pure non è impotente con altre donne, non gli è possibile compiere l'atto coniugale con la moglie, con tutto che ella non sia, né di vagina stretta né opponga resistenza alcuna.

Cheché dicano alcuni, l'opinione dei quali - giusta *S. Tomaso, Supp. 9, 58, art. 2* - procede dal germe dell'incredulità o da mancanza di fede, è certo che l'impotenza può provenire da maleficio: ciò ammettono molti Concili, quasi tutti i Rituali, e così dicono tutti i teologi. Il Diritto canonico prescrive in questo caso le regole da seguirsi (*Decret. caus. 33, 9, l. c. 4, e dec. l. 4. tit. 15. c. 6 e 7*). Molti autori ecclesiastici trattano espressamente questo punto, e dimostrano questa verità con solide ragioni: così, fra gli altri, *Thiers*, nell'opera. Trattato delle superstizioni. Solo l'Enciclopedia e gli scrittori della medesima scuola avversano, deridendola, questa dottrina della Chiesa.

Dunque se il confessore s'avvede dell'esistenza d'indizi che indicano l'opera del demonio, deve consultare il vescovo o i suoi vicari generali. Ma deve star ben attento di non prendere le illusioni della fantasia per opere del demonio.

*Si domanda: 6.*

Che deve farsi se, fatte le indagini, esista nondimeno il dubbio ancora circa la perpetuità della impotenza?

Risposta: Risulta da tutti i teologi e canonisti che la Chiesa concede in questo caso agli sposi un triennio al fine di tentare la consumazione del matrimonio. Così le *Decret. l. 4, tit. 15 c. 5* e la pratica costante dei Tribunali Ecclesiastici, da Papa *Celestino III* almeno, in poi: si ammette pure questa regola nella condotta interna.

I canonisti tuttavia non sono concordi sul cominciamento del triennio; alcuni reputano che il triennio cominci dal giorno stesso della celebrazione del matrimonio; altri dal giorno della

sentenza del giudice. La prima opinione è la più comune, ed è quella che segue la *Rota* e, come chiaro appare, è la sola ammissibile nella condotta interna.

Se, durante il tempo concesso per l'esperimento, avviene che per un notevole intervallo di spazio i coniugi non possano compiere atti venerei, sia in causa di lunga infermità o di lunga assenza, si deve - come credesi ordinariamente - supplire a questo tempo perduto, giacché la Chiesa richiede un triennio, e in questo caso il triennio non sarebbe completo. Non dicasi lo stesso nel caso in cui i coniugi fossero impediti per una o due settimane soltanto, perché questo breve tempo deve considerarsi un nonnulla rispetto a un triennio.

Ove poi gli sposi abbiano contratto matrimonio subito dopo che uno di essi ha raggiunta la pubertà, e non possano consumare il matrimonio, il tempo dell'esperimento deve computarsi, non dal giorno del contratto matrimonio, ma dal giorno della raggiunta pubertà, perché, prima della piena pubertà, c'è sempre il dubbio se la impotenza provenga da causa perpetua o piuttosto da debolezza di forze. Così *Sanchez* l. 7, disp. 110, n. 10, *Collator d'And. Pontas, Collet*, ecc. L'età della pubertà perfetta è quella di 14 anni nelle femmine e di 18 nei maschi.

Del resto, se, non ancora spirato il triennio d'esperimento, i coniugi chiaramente si avvedono che l'impotenza è perpetua, devono concludere che il matrimonio è nullo, e sono obbligati ad astenersi subito da ogni atto venereo. Non si concede alcun tempo d'esperimento a chi manca di qualche parte del corpo essenziale all'atto coniugale, giacché in questo caso non c'è più dubbio alcuno sulla nullità dello stesso.

*Si domanda: 7.*

Quali sono le precauzioni che il confessore deve usare verso i coniugi e quali i consigli ch'esso deve dare durante il tempo dell'esperimento?

Risposta: O l'impotenza proviene da causa naturale o da maleficio: in entrambi i casi il confessore deve usare delle precauzioni e dare dei consigli.

I. Deve esaminare se l'impotenza, che si attribuisce ad una causa naturale, nasca da eccesso di libidine o da altre cause sanabili, perché allora deve ricorrersi ai rimedi naturali e i medici li possono indicare e prescrivere. Molte però sono le cause naturali che impediscono al marito l'unione carnale con la moglie e che possono essere sormontate anche senza l'opera dei medici; per esempio, la deformità della sposa, il fiato puzzolente, la meschinità delle vesti, la sporcizia, l'odio, il disprezzo ecc. Sono invece forti eccitamenti alla consumazione del matrimonio, la bellezza e tutte le qualità che rendono amabile una donna.

Nel caso in questione, il prudente confessore deve innanzi tutto consigliare gli sposi che, in cosa di tanto momento e che riguarda la salute eterna d'entrambi, si comportino, durante tutto il tempo dell'esperimento: con buona fede e con pura intenzione, senza libidini disordinate, senza odio, senza tedio, né disgusto, né molestie, al fine di poter trovare - di comune accordo - quelle posizioni di corpo o quegli espedienti che possono essere meglio adatti ad effettuare l'accoppiamento carnale o ad indurre la moglie a tenersi più pulita di corpo e a comparire amabile presentandosi, per esempio, al marito con dolcezza e con ornamenti decenti; cerchi insomma - sono parole dello stesso Apostolo - il modo di piacere al marito.

II. Se l'impotenza proviene dal maleficio, vi sono anche in questo caso precauzioni da prendere, consigli da dare.

Precauzioni del confessore:

1. Non si attribuisca al maleficio ciò che spesso proviene «da castità e pudore, o da eccessivo amore, o dall'odio irritato della moglie contro il marito che la sposò contro voglia». Sono parole di *Zachia*, dottissimo medico, riferite da *Collat. And. nell'opera Del Matrimonio*, tit. 2. pag. 237.

2. Si esamini bene se l'immaginazione sia viziata da pregiudizi o dai ciechi timori. Vi sono, per esempio, dei contadini dei quali non sanno darsi all'accoppiamento venereo pensando di dover vedere della carne nuda;

3. Non neghi ostinatamente il confessore che l'impotenza provenga dal maleficio, giacché si potrebbe temere che la sua ostinazione provenisse da un germe di incredulità.

Data questa condizione di cose, il confessore deve consigliare gli sposi:

1. Che facciano, con cuore contrito e umiliato, una piena confessione a Dio e al sacerdote di tutti i loro peccati;

2. Che procurino di soddisfare la divina giustizia col piangere, col fare elemosine, col pregare, col digiunare;

3. Se questi mezzi non bastano a togliere un'impotenza proveniente, in modo certo o probabile, da maleficio, si deve ricorrere agli esorcismi ma soltanto dopo aver interpellato il Vescovo e averne ottenuta espressa licenza. Le cose prescritte per fare questi esorcismi non

si trovano nel nostro nuovo Rituale, ma se il Vescovo giudica doversi usare questo rimedio, delegherà un sacerdote e procurerà di comunicargli tutte le formule necessarie.

*Si domanda: 8.*

Se la moglie è impotente per strettezza di vagina, è obbligata a subire un taglio, qualora, a giudizio dei medici, sia quello il solo rimedio adatto al caso?

Risposta 1°: Tutti i teologi dichiarano che la moglie non è obbligata a sottoporsi a questa operazione chirurgica, qualora ne possa in lei derivare grave pericolo di morte; in questo caso l'impedimento si ritiene come perpetuo. Da questa ipotesi consegue che, se l'impotenza fosse sparita con tale operazione, malgrado il pericolo di morte, il matrimonio sarebbe per sempre nullo, e si dovrebbe rinnovarlo prima che gli sposi giacessero carnalmente assieme.

Risposta 2°: Supposto che con un taglio non pericoloso fosse tolta l'impotenza, il matrimonio rimarrebbe valido, senza bisogno di un nuovo consenso, e i coniugi potrebbero tosto usare carnalmente assieme, imperocchè, secondo le *Decret* l. 4. tit. 15 c. 6. l'impotenza, che può essere tolta senza miracolo e senza pericolo di morte, non è perpetua, e non costituisce perciò un impedimento dirimente al matrimonio.

Ma una grave questione si eleva fra teologi, ed è se la moglie è obbligata a sottoporsi ad una tale operazione chirurgica, allorché è giudicata necessaria e non pericolosa.

Molti dicono essere obbligata a subire il taglio se non è a temersi che un leggero dolore o una leggera malattia, ma no esservi obbligata se vi è il pericolo di cadere in una malattia grave o di provare dolori acerbissimi, imperocchè - soggiungono - ella promise, è vero, di prestare il suo corpo all'atto coniugale, ma di prestarlo però nella sua condizione attuale; né può credersi l'abbia promesso per esporsi a grave molestie. Il matrimonio, in questo caso, è dunque valido, perché l'impedimento potrebbe essere tolto con mezzi naturali e assolutamente leciti ma la moglie è scusata sufficientemente se non intende prestarsi al debito coniugale.

Altri, per lo contrario, sostengono essere obbligata a subire quella operazione, anche con acerbissimi dolori e col pericolo di contrarre una grave malattia, purché soltanto non sia messa in pericolo la vita; e così ragionano. Il matrimonio, in questo caso, è valido come risulta dalle *Decretali* or citati; il marito dunque non può sposare altra donna; si condannerebbe perciò ad una perpetua continenza o la moglie deve sopportare il grave incomodo dell'operazione chirurgica al fine di sollevare il marito da una condizione di cose molestissima.

La prima di queste opinioni è quella più comunemente adottata, ed è pur quella di *Sanchez, Collet, Billuart, e Dens*. Collet, con alcuni altri, opinò che fosse ragione sufficiente il solo pudore per scusare la moglie che non vuole subire quell'operazione chirurgica benché non pericolosa: ma più tardi cambiò parere, come egli stesso lo attesta, appoggiandosi a queste ragioni; cioè che la sposa, con la quale più volte il marito tentò invano di compiere l'atto venereo, non è più veramente vergine; ch'essa deve accorgersi di apparire agli occhi dello sposo come un oggetto molesto, in causa di quel suo difetto corporale, e infine che l'ostetrica è oggi quasi dovunque esercitata anche dai chirurghi.

Ordinariamente, non si ingiunge quel taglio sotto pena di non concedere l'assoluzione; noi non abbiamo infatti mai letto che la Chiesa l'abbia comandato, benché spesso siano occorsi impedimenti di questo genere. Perciò avvenendo questo caso, io esorto la moglie affinché assieme al marito si rechi da un medico o chirurgo, dotto e pio, gli sveli candidamente il suo stato e lo richieda dell'opportuno rimedio: se il medico o chirurgo dichiara essere necessario il taglio e non essere pericoloso, esorto la donna a sottomettersi a questi consigli: se poi mi accorgo di riuscire a nulla, non ardisco andar più in là. Ma, scorso il triennio concesso all'esperimento, si deve strettamente prescrivere alla moglie, in qualunque ipotesi, di non permettere al marito alcuna licenza contro la castità.

Talvolta bastano certe unzioni per allargare la vagina della donna; ciò almeno avvenne felicemente una volta, come mi fu asseverato da testimoni degni di fede.

*Si domanda: 9.*

Se il matrimonio sia valido quando la moglie, tutto che di vagina ristretta, pure con un altro uomo sia stata idonea al crapporto carnale.

Risposta: Generalmente si insegna che il matrimonio è valido, giacché si giudica che la impotenza non era perpetua: tuttavia se la moglie era, rispetto a suo marito, tanto ristretta di vagina, ch'esso non abbia mai potuto unirsi carnalmente ad essa per la via naturale e lecita, allora l'impotenza dovrebbe essere considerata come relativamente perpetua: in questo caso il matrimonio è nullo. Ora, è evidente che la nullità di questo matrimonio non può essere

cancellata dal rapporto carnale della moglie con un altro uomo, ma si può addivenire per mutuo consenso, ad un nuovo contratto di matrimonio.

*Si domanda: 10.*

Che si deve dire e fare se uno degli sposi, per maleficio, diventa idoneo con altro maleficio o con qualsiasi altro mezzo illecito?

Risposta: In questo caso il matrimonio è nullo, supposto che l'impedimento non si sia potuto togliere con altri mezzi: infatti al cap. 6 tit. 15 lib. 4. *Decret.* si legge che l'impedimento, che non può essere tolto se non mediante un peccato, reputasi perpetuo. Per esempio: Pietro ha sposato Paolina, dalla quale si separa in causa di un suo impedimento proveniente da maleficio: contrae un altro matrimonio con Gertrude, ma, persistendo quel maleficio, non può nemmeno con questa accoppiarsi carnalmente. Se questo impedimento, scorso il triennio, e persistendo ancora, venisse poi tolto con l'opera di un altro maleficio, il secondo matrimonio sarà nullo come lo era il primo, e, purché non avvenga scandalo, non è obbligato a stare né con Paolina né con Gertrude, ovvero può a suo talento scegliere questa o quella. Questa decisione è contrariata da *Pontas*, il quale, al tit. *Impedimento d'impotenza*, caso 15, dice che non è lecito a Pietro riprendere Paolina ma deve ritenere Gertrude.

In entrambi i casi deve essere celebrato un nuovo matrimonio, rinnovando il mutuo consenso. Del resto, siccome per tale impedimento oggi non può aver luogo separazione civile, è inutile esporre qui su questo argomento le altre questioni che un tempo si agitavano fra i Dottori.

*Si domanda. 11.*

Che decisione si deve prendere se, scorso il triennio perseverasse ancora l'impotenza?

Risposta: Una volta nel Tribunale, chiamati e uditi di nuovo i coniugi, si prescriveva una ispezione sui loro corpi - se non era già stata fatta - mediante persone idonee; e, o si giudicava perpetua la impotenza, e quindi il matrimonio si dichiarava nullo; o esisteva ancora qualche dubbio, e ciononostante il matrimonio si scioglieva, al fine di non costringere il coniuge che restava danneggiato da questo stato, ad attendere troppo a lungo e forse per sempre. Così *Sanchez* e molti altri da lui citati l. 7, disp. 94, n. 12. La ragione è che la Chiesa, anche quando l'impotenza non era perpetua, annullava di sua autorità il matrimonio, elevando una tale circostanza ad impedimento dirimente.

In entrambi le ipotesi si concedeva facoltà al coniuge non impotente di passare ad altre nozze: all'impotente poi si proibiva un nuovo matrimonio, a meno che non costasse che la impotenza era, di natura sua, non assoluta.

Ma noi che non dobbiamo occuparci che del tribunale interno della coscienza, ove risulti in modo certo che l'impotenza è perpetua, deve esigersi dai coniugi che si considerino scambievolmente soltanto come fratello e sorella, che ciascuno abbia perciò un letto separato, e che si astengano da tutte quelle licenze che sono interdette alle persone non coniugate: così il cap: 5, tit. 15. lib. 4. *Decretal.* Se poi i coniugi non possono vivere in questo modo senza esporsi al pericolo di peccare, non devono più, di fatto se non di diritto, vivere assieme, malgrado gli inconvenienti e lo scandalo che ne possono derivare, sempre che però abbiano invano tentati tutti gli altri mezzi per conservarsi casti.

*Si domanda: 12.*

Se gli sposi, afflitti da impotenza perpetua e ignari della nullità del loro matrimonio, che dopo il triennio si sforzano ancora di consumare l'atto carnale, possono essere lasciati nella loro buona fede.

Risposta: Se risultasse essere essi in buona fede e che un avvertimento non li farebbe ricredere, sarebbe forse conveniente il lasciarli nella loro ignoranza, perché in questo caso si solleverebbe un male minore, cioè, un peccato materiale, per evitare un male maggiore, cioè, un peccato formale. Sembra però improbabile che due sposi credano sempre in buona fede che a loro sia lecito di tentar un atto che essi mai non compiono, né possono compiere. Ma può darsi che questa ignoranza li scusi, se non interamente, tanto almeno da non essere in peccato mortale. Ad ogni modo, noi crediamo che, generalmente, devono essere ammoniti e sviati dal peccato, ma tuttavia si deve ordinariamente usare tanta prudenza da non lasciar loro conoscere la gravezza del peccato.

*Si domanda: 13.*

Che si deve fare se, sciolto il matrimonio per impotenza, si viene a conoscere che il coniuge giudicato impotente, non lo è più?

Risposta: Se l'impotenza fu tolta con mezzi illeciti, sovranaturali o gravemente pericolosi, l'impedimento si considera come fosse un impedimento perpetuo, e il matrimonio si giudica bene sciolto.

Se poi l'impotenza cessò con mezzi naturali, i canonisti si dividono in due pareri: i *Gallicani* pretendono che il coniuge che si separò per impotenza dell'altro, non è mai obbligato a ritornare con lui, ancorché questi provasse che non è più impotente: 1. Perché, se si tratta del marito, com'è il caso ordinario, è difficile provare ch'egli non sia più impotente, imperocché può benissimo darsi il caso ch'egli non sia il padre dei figli che gli partorisce la moglie; 2. Perché la Chiesa gallicana stabilì che tale impotenza, benché non perpetua, annulli il matrimonio per il diritto positivo; 3. Perché si presume che l'impotenza sia stata soltanto relativa.

Il secondo parere, molto generalizzato, e quello di teologi stranieri, i quali secondo *S. Tomaso*, suppl. 9, 58, art. 1, insegnano che il coniuge separato dall'altro per autorità dell'ufficio civile o del vescovo, e che è già passato a seconde nozze, è obbligato a ritornare col primo coniuge, quando questi non sia più impotente: così statuirono *Innocenzo III*, e *Onorio III* come riferirono le *Decret.* l. 4, tit. 15, cap. 5 e 6. In pratica, di questo caso - che presso di noi è quasi impossibile - bisogna riferirne al vescovo.

*Si domanda: 14.*

Che deve dirsi dei matrimoni fra impuberi.

Risposta: I matrimoni; fra impuberi sono, per Diritto ecclesiastico, nulli: essi non valgono che come promesse nuziali. *Decret.* l. 4, tit. 2, cap. 14: Così è stato saggiamente stabilito, perché a molti impuberi manca quella piena riflessione che si richiede per darsi seriamente ad uno stato di tanto grave momento.

Tre soli casi si accettano, in cui i matrimoni fra impuberi si ritengono validi, cioè:

1. Quando la malizia supera l'età, cioè, se l'uomo si è reso, con atti frequentemente ripetuti, capace di consumare l'atto coniugale prima della pubertà: il che può avvenire, come lo attesta *S. Gerolamo* con l'esempio del re *Achaz*, il quale, all'età di 12 anni, generò *Ezechia*: questo fatto è riferito nel *4. Lib. dei Re cap.* 16,2. e cap. 18,2.

È eguale il caso di una donna che abbia concepito a 12 anni.

2. Quando i coniugi, raggiunta la pubertà, proseguono nella consumazione del matrimonio antecedentemente contratto: non possono allora essere più divisi, imperocché si suppone in essi un rinnovamento del mutuo consenso. *Decret.* l. 4 tit. 2. cap. 10, e tit. 19 c. 4.

3. Quando i principi e le principesse, per la pace degli Stati, contraggono matrimonio prima della pubertà, il matrimonio è valido. Ciò nonostante i Dottori ritengono necessaria una dispensa del sommo Pontefice, o almeno dal vescovo diocesano. *Navarrus, Coll. Andeg., Collet* ecc. affermano essere sufficiente quest'ultima. Consultasi ciò che da noi si è detto nel nostro trattato circa l'età richiesta per contrarre matrimonio.

*Si domanda: 15.*

Che deve dirsi del matrimonio degli ermafroditi?

Risposta: Gli ermafroditi (parola composta da due vocaboli greci: Hermes, Mercurio Afrodite, Venere) sono così chiamati perché Ermafrodite, figlio di Mercurio e di Venere, aveva in sé entrambi i sessi. Si dicono anche androgini, cioè, maschio e femmina insieme.

Se si presta fede ai cultori della storia naturale, mai esistettero ermafroditi nel vero senso della parola, imperocché avrebbero dovuto avere gli organi d'entrambi i sessi per fecondare come uomini e per concepire come donne.

Ermafroditi invece non sono, generalmente, che mostri i quali, né fecondano, né concepiscono, e che non possono perciò consumare matrimonio. È chiaro, in questo caso, che essi non possono contrarre valide nozze; e il parroco che conoscesse con certezza la loro incapacità è obbligato ad opporsi al loro matrimonio.

Se poi in essi prevalessse uno dei due sessi, in guisa da essere possibile la consumazione del matrimonio, possono venir ammessi alle nozze, sotto condizione però ch'essi promettano di non usare mai se non del solo sesso che in essi prevale.

È a notarsi che gli ermafroditi non possono ricevere né gli ordini sacri né abbracciare una professione religiosa fino a tanto che il loro sesso si mantiene dubbio. Così dice espressamente *Sanchez* e molti altri da lui citati, l. 7, disp. 106 n. 10.

## **28 Sul debito coniugale**

Questa seconda questione noi la divideremo in tre capi:

1. Del debito coniugale chiesto e reso;
2. Dell'uso del matrimonio;
3. Delle norme da eseguirsi dai confessori verso i coniugati.

*Del debito coniugale chiesto e reso.*

È certo che i coniugi sono strettamente obbligati di serbarsi vicendevolmente fedeli, giacché ne fanno solenne promessa davanti al sacerdote, allorché li interroga e li benedice in nome di Dio, di cui esso è ministro. D'altronde, secondo la stessa istituzione del matrimonio, il marito e la moglie sono due in una medesima carne; ciascuno di essi dunque non può aver rapporti carnali con altra persona, senza recare una grave ingiuria al suo coniuge. Perciò, qualsiasi atto venereo compiuto con persona estranea, o occasionato da essa, come l'accoppiamento carnale, i contatti, i baci, il desiderio di compiere questi atti o il compiacersi volontariamente in essi, riveste il carattere di una duplice malizia, che deve essere dichiarata al confessionale: c'è malizia contro la castità, e c'è malizia contro la giustizia.

Dicasi lo stesso circa quella mollezza lussuriosa che in certo qual modo offende la fede promessa, come, per esempio, l'abusare del proprio corpo, sul quale l'altro coniuge ha dei diritti acquisiti allo scopo di compiere gli atti venerei.

Detto questo, dividiamo il presente capo in tre articoli:

1. Dell'atto coniugale considerato in sé stesso;
2. Della richiesta del debito coniugale;
3. Del debito coniugale, reso.

*Dell'atto coniugale considerato in sé stesso.*

Noi abbiamo provato nel *Trattato del Matrimonio* L. 4 p. 119 terza edizione, contrariamente a molti eretici, che il matrimonio considerato in sé stesso è buono e onesto: ne risulta quindi che l'atto carnale nel matrimonio non ha, per sé stesso, nulla di cattivo, e può essere anzi meritorio, se è esercitato per una ragione soprannaturale, per esempio, con l'intenzione di mantenere al proprio coniuge quella fede che fu promessa chiamando in testimonio Dio, oppure se avviene per scopo religioso, per ottenere cioè dei figli destinati a servir fedelmente Iddio, ovvero al fine di rappresentare l'unione di Cristo con la Chiesa.

Dunque, se sopravviene in tale argomento qualche difficoltà, non può riguardare che l'accoppiamento carnale compiuto per sola passione ovvero soltanto per evitare l'incontinenza.

## **29 Il sesso vietato tra marito e moglie**

L'atto coniugale compiuto per il solo godimento è peccato, ma soltanto veniale.

Che sia peccato lo prova:

1. L'autorità di *Innocenzo XI*, il quale condannò, nell'anno 1679, la seguente proposizione: «L'atto coniugale compiuto pel solo piacere ch'esso procura è esente da ogni colpa, o fallo, anche veniale.»
2. La Ragione: il piacere annesso al compimento dell'atto coniugale è il mezzo che conduce al fine, cioè alla procreazione della prole: all'infuori di questo scopo, quel piacere diventa illecito; e a maggior ragione è illecito l'accoppiamento se, sviato dal suo scopo, non si compie che per passione. Che il peccato poi sia veniale, la Ragione stessa così lo dimostra: il piacere che si prova in una cosa buona non è in se stesso cattivo, ma lo è soltanto se avviene per uno scopo che manca di legittimità. Così è del piacere che si prova mangiando: nessuno nega che in certi casi particolari, la mancanza d'un legittimo motivo, per esempio, se si mangia pel solo piacere di mangiare, non sia un peccato, ma è un peccato soltanto veniale. Così pensano *S. Agostino*, *S. Ambrogio*, *S. Tomaso*, *S. Bonaventura*, in generale, i teologi, contrariamente a coloro che dicono essere invece un peccato mortale. Altri molti, al contrario, vogliono, con *Sanchez* l. 9, disp. 11, n. 1, che non vi sia minimamente peccato.

### ***Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza***

Si domanda se sia peccato e quale peccato il chiedere il debito coniugale pel solo motivo di evitare l'incontinenza. Su questo argomento i teologi sono molto discordi, ma le loro opinioni possono infine ridursi a due principali, che molto chiaramente sono esposte da *Sanchez* lib. 9, disp. 9, e dal *P. Antonio*, ediz. nuov, 9,5. *Dell'obbligo dei coniugi* tit. 4, pag. 296.

I. Molti dicono non esservi peccato, e così provano il loro asserto:

1. Nella L. ai Corint. 7,2, leggesi: «Che ciascun uomo abbia la sua moglie; che ciascuna donna abbia il suo marito, al fine di non cadere nella fornicazione». E l'Apostolo aggiunge al verso 5: «Non vogliate sottoporvi tra voi (coniugi) ad astinenze, se non sono mutuamente acconsentite e temporanee, come per esempio, durante il tempo dedicato alle preghiere; e ritornate tosto a voi medesimi per timore che il Demonio non approfitti di voi e vi tragga poi nell'incontinenza: e questo ve lo dico non per comandarvelo, ma per essere indulgente: desidero che voi tutti siate come sono io». *S. Paolo* qui non mette innanzi, che la sola incontinenza, come motivo per permettere l'atto coniugale, e non si può certo dire che l'Apostolo possa concedere la facoltà di commettere un atto peccaminoso.

2. L'autorevole catechismo del *Concilio di Trento* 2. part. cap. 14, § III, così espone il terzo motivo per cui fu istituito il matrimonio, dopo l'errore dei primi padri: «Quegli che conosce la propria fragilità né vuole affrontare le battaglie della carne, si valga del rimedio del matrimonio al fine di evitare i peccati di libidine. È a questo proposito che l'Apostolo scrisse: Che ciascun uomo abbia la sua moglie ecc. al fine di non cadere nella fornicazione».

3. Ogni giorno la Chiesa benedice matrimoni di vecchi che certamente non possono aver prole; né a loro essa dice che non debbano usare del matrimonio, e che evitino in qualsiasi modo l'atto coniugale: essa crede quindi che possano aver assieme rapporto carnale al fine di calmare la concupiscenza.

4. Un atto per se stesso onesto e che si riferisce ad un fine onesto, non può essere cattivo. Ora, l'atto coniugale è in sé stesso onesto: il calmare la concupiscenza per evitare la incontinenza è uno scopo pure onesto dunque, ecc. Così *S. Antonino ed Aludanus, Soto, Silvestro, S. Liguori*, l. 6, n. 882, e molti altri citati da *S. Liguori e da Sanchez* l. 9, disp. 9, num. 3. II. Molti altri ritengono che l'atto coniugale, esercitato per esercitare l'incontinenza, è peccato veniale, imperocché dicono:

1. Un atto che non si riferisca ad uno scopo legittimo è peccaminoso: lo scopo dell'atto coniugale è la procreazione della prole. Dunque se codesto atto si compie per uno scopo diverso, per esempio, per evitare l'incontinenza, diventa un atto cattivo.

2. Assecondare i movimenti della libidine, senza una causa che sufficientemente scusi, è almeno un peccato veniale: quegli il quale usa unicamente del matrimonio per evitare la incontinenza, asseconda i movimenti della libidine né ha una causa che sufficientemente lo scusi, imperocché vi sono altri mezzi per calmare gli stimoli della carne, cioè, la elevazione della mente a Dio, le orazioni, i digiuni, e le altre opere di cristiana mortificazione.

3. L'incontinenza sarebbe certamente un grave peccato ma non è perciò lecito di assecondare per un altro verso la passione della libidine. Meglio si comprenderà la cosa con un paragone: è proibito ai monaci di mangiare fuori del monastero senza il permesso del superiore. Uno di questi, per timore di essere tentato dalla gola e di cadere nella trasgressione della Regola allorché è fuori del convento, mangia e si sazia nel monastero prima di uscire. Non commette egli forse un peccato veniale? Egualmente, quegli che esercita l'atto coniugale per evitare l'incontinenza, asseconda, benché leggermente, la brama sessuale, affinché questa, dominandola, non lo trascini in peccati più gravi: Così *S. Agostino, S. Gregorio Magno, S. Fulgenzio, S. Tomaso, S. Bonaventura, Sylvius, Natale Alessandro, Collet, Billuat, Dens, ecc.*

A codeste ragioni così rispondono i sostenitori dell'opinione contraria:

1. Che *S. Paolo* non nega affatto che lo scopo proprio del matrimonio sia la procreazione della prole; tutt'altro; egli dice anzi che il matrimonio la suppone: le sue parole perciò devono essere prese nel senso che si può evitare di cadere nell'incontinenza anche usando il matrimonio come mezzo di procreazione della prole.

2. Che anche il catechismo del *Concilio di Trento* deve essere interpretato in questo senso.

3. Che la Chiesa non distoglie i vecchi dal contrarre matrimonio, perché se li distogliesse, ne verrebbero mali maggiori, come le fornicazioni ed altre incontinenze.

Da ciò risulta infine che il matrimonio fu istituito per l'unione procreatrice della prole, o per rendere il debito coniugale, che non è che in via secondaria ch'esso può essere giudicato come un rimedio contro la concupiscenza; per ciò non è permesso chiedere il debito coniugale a una moglie sterile, vecchia, o incinta, né essa stessa può richiederlo. Del resto, i sostenitori di questa opinione dicono che in entrambi i casi il peccato sarebbe soltanto veniale, giacché l'atto coniugale è per sé stesso buono, e qui non sarebbe peccaminoso se non per la sola circostanza di non essere in relazione con uno scopo legittimo-circostanza che non costituisce materia di peccato mortale. Per queste ragioni essi dicono che non abusano del matrimonio quegli sposi che compiono l'atto coniugale senza mirare ma anche senza escludere la procreazione della prole, e che sarebbe spingerli a peccati più gravi il volerli talora strappare da certi peccati veniali.

Dopotutto, questa controversia è di poca utilità pratica per i confessori, ma essa è di natura sua atta a rimuovere dal matrimonio persone timorate: perciò è facile il comprendere queste parole dell'Apostolo circa i coniugi: «Essi tuttavia proveranno le tribolazioni della carne» *L. ai Corin. 7,28*), e al v, 8, stesso cap. «Io dico poi, che è buona cosa l'essere celibi o vedovi, se vi si sa persistere, come faccio io».

I teologi insegnano anche, come molto probabile, che l'esercitare l'atto coniugale, in parte mirando alla prole in parte mirando al piacere venereo, è un peccato veniale giacché si serve in tal modo alla libidine. Così *Sylvius* l. 4, p. 663, *Billuart, Dens, ecc.* Di più, *Sylvius* sostiene

essere peccato veniale l'approvare e l'acconsentire al piacere che è annesso all'atto di procreare la prole, perché tale piacere, sorgendo da indole corrotta, è sempre vergognosa, ed oscura l'intelletto. Ma *Domenico Soto, Sanchez* e altri insegnano, come molto probabile, non essere in ciò peccato alcuno, perché se la natura unì all'atto carnale un senso di piacere, lo fece per favorire la procreazione della prole, come fece per la conservazione dell'individuo col gusto del mangiare e del bere, senza di cui queste necessarissime funzioni sarebbero state trascurate.

Si domanda se sia permesso usare del matrimonio per motivo di salute.

Risposta: È certo che non è permesso contrarre matrimonio né usare di esso unicamente allo scopo di conservare o di ricuperare la salute, imperocché questo è uno scopo estraneo al matrimonio, e sarebbe quindi un peccato veniale il far ciò, per la ragione che si compirebbe un atto mancante del proprio e vero scopo.

Così *S. Tomaso* supp. 9, 94, art. 5, al 4, e in generale i teologi. Ma non è peccato contrarre matrimonio o usare di esso mirando alla procreazione della prole, ma nel tempo stesso, in via secondaria, e quasi accidentale, proponendosi di dar così un sollievo alla natura e di conservarsi sano: nulla v'è di disordinato in tutto ciò.

### ***Sulla richiesta del debito coniugale***

I coniugi non sono per se stessi obbligati a richiedere il debito coniugale, imperocché nessuno è obbligato ad esercitare un proprio diritto. In qualche caso però, vi possono essi essere obbligati; cioè:

1. Se è necessario aver dei figli per prevenire gravi danni alla Religione o allo Stato: ciò è evidente;
2. Se un coniuge, ordinariamente la moglie, mostra con certi indizi di desiderare l'atto carnale che non osa per pudore di chiedere apertamente; allora l'altro coniuge deve prevenire la richiesta: questo però sarebbe piuttosto il caso di un compimento del debito coniugale tacitamente richiesto, che di una reale richiesta del debito stesso.

Ma sono molti i casi in cui non è permesso chiedere il debito coniugale senza peccare o mortalmente o venialmente. Tratteremo ora questo argomento in due paragrafi.

### ***Su coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale***

Pecca mortalmente il coniuge che esige il debito coniugale nei seguenti casi:

1. Se, prima o dopo il matrimonio, ha fatto voto di castità, giacché in forza del proprio voto è tenuto ad astenersi da ogni atto venereo che non sia debitamente giustificato così statuiscano le *Decret.* l. 3, tit. 32, c. 12. Ma è obbligato a rendere il debito se l'altro coniuge lo richiede: infatti o esso fece il voto dopo aver contratto matrimonio e allora non ha certo potuto alienare un diritto che spetta all'altro coniuge; o fece il voto prima del matrimonio, e allora contraendo matrimonio peccò gravemente, ma concesse però nel tempo stesso al suo coniuge ciò che in faccia a Dio gli promise, per cui questi, che ignorava quel voto emesso, può accampare i suoi diritti coniugali acquistati, e l'altro non può giustamente rifiutarsi di assecondarli. Così tutti i teologi.

Dissi, che ignorava quel voto, perché se uno degli sposi avesse conosciuto, prima del matrimonio, il voto emesso dall'altro, si dovrebbe credere ch'egli lo abbia approvato, e non potrebbe perciò lecitamente richiedere il debito coniugale se non con una dispensa. Egualmente se, durante il matrimonio uno degli sposi col consenso dell'altro facesse voto di castità e a più forte ragione se questo voto fosse fatto da entrambi con mutuo consenso: nessuno in questo caso, potrebbe chiedere il debito coniugale.

In proposito *Dens*, t. 7, p. 196, decide che non è in generale, conveniente che gli sposi, specialmente se sono giovani, si votino a perpetua castità, perché in tal caso l'amore fra essi scema, il loro vincolo spirituale si allenta, e più acre punge lo stimolo della carne: dunque il confessore non deve né consigliare né permettere loro tale voto.

Esiste dunque ordinariamente, dopo la consumazione del matrimonio, una ragione sufficiente per domandare la dispensa da codesti voti, affinché gli sposi che abitano assieme, vinti dalle tentazioni della carne, non siano indotti a peccare contro l'obbligo che si sono imposto.

Si noti che la dispensa del voto, emesso da un coniuge, senza saputa dell'altro, non è un caso riservato al sommo Pontefice, imperocché, per massima, le cose odiose devono essere interpretate restrittivamente, ed il solo caso riservato è quello del voto di perfetta castità. Ora, nel caso di cui si tratta, non fu votata la castità perfetta, perché resta sempre l'obbligo di rendere il debito coniugale che fosse richiesto. Egualmente non è riservato il voto emesso prima del matrimonio, imperocché in virtù del susseguente matrimonio, il voto, di perfetto, diventa imperfetto. Il vescovo può dispensare da questo voto. Ma la cosa sarebbe diversa - e ciò è evidente - se il voto fosse emesso da entrambi, ovvero da uno solo, ma col consenso dell'altro.

Il voto di non contrarre più matrimonio, o di prendere gli ordini sacri, dopo aver già contratto matrimonio; e il voto di abbracciare lo stato ecclesiastico, emesso dopo la consumazione del matrimonio, non impediscono né il rendere né il chiedere il debito coniugale, e in questi casi perciò non è necessaria dispensa alcuna, imperocché questi voti non vincolano se non dopo la dissoluzione del matrimonio.

È a notarsi che il voto di castità perpetua, emesso prima o dopo il matrimonio, e che non impedisce di rendere il debito coniugale, diventa voto perfetto morendo l'altro coniuge, e non può essere rotto se non dal solo Pontefice, qualora si volesse contrarre un nuovo matrimonio. Quegli che, dopo il voto di non sposare, contrae matrimonio, pecca mortalmente, ma può, senza dispensa, rendere e chiedere il debito coniugale. Sciolto questo matrimonio, non ne potrebbe validamente contrarre un altro senza dispensa.

II. Il coniuge che ebbe un rapporto carnale, naturale e completo, con persona consanguinea all'altro coniuge in primo o in secondo grado, non ha più il diritto di chiedere il debito coniugale e pecca mortalmente se lo esigesse, perché egli avrebbe in questo caso stabilita col suo coniuge una parentela d'affinità: affinità che è un impedimento sopravveniente al matrimonio validamente contratto. Da questo impedimento può dispensare il vescovo da sé o col mezzo dei suoi vicari generali, ovvero può dar facoltà di dispensa ai confessori.

Nella nostra diocesi, per una speciale concessione di *Monsignor Pidoll*, tuttavia in vigore, i parroci primari possono dispensare ogni diocesano da questo impedimento, ma solamente nel foro della penitenza, impartiscano o no la sacramentale assoluzione (*Enchiridion*, p.9).

Questo impedimento, sopravveniente al matrimonio, essendo stato istituito come una pena, non obbliga la parte innocente, la quale può quindi chiedere il debito, e l'altro coniuge è tenuto a ricambiarlo. Se poi l'incesto avesse avuto luogo anche col consenso del coniuge, questi - come molti teologi pensano - non avrebbe più il diritto di chiedere il debito coniugale. Ma molti altri pensano diversamente, e dicono che questa pena non è formalmente espressa nel Diritto canonico.

È certo che la donna violentata, e l'uomo che pecca con donna che ignora essere consanguinea a sua moglie, non vanno incontro ad impedimento alcuno, perché qui non vi è colpa; e, nell'ultimo caso, l'incesto non è formale, essendo necessaria perciò la consapevolezza: *Decret.* l. 4, tit. 13, cap. I. Da questo cap. I. *Decret.* si desume che esime egualmente da impedimento l'ignoranza delle proibizioni della Chiesa, perché anche qui non c'è consapevolezza. Egli è tuttavia cosa più sicura - come dice *Collet.* t, 6, p. 89. - impetrare la dispensa del vescovo.

III. Quegli che, durante il matrimonio, battezza o tiene al fonte battesimale la propria prole o la prole del suo coniuge, contrae l'impedimento della parentela spirituale. Così statuisce un Decreto, caus. 30, 9, 1. can. ai conf. e le Decretali, l, 4, tit. 11 c. 2. Nullameno, esso è tenuto a rendere il debito al coniuge che lo richiede, ma questi avrebbe perduto il diritto di chiederlo, qualora, consigliando o esortando, fosse stato la causa per cui l'altro battezzò o tenne al fonte battesimale la prole.

Se, per necessità o per assoluta ignoranza, un coniuge avesse battezzato la sua o la prole dell'altro coniuge, non incorrerebbe in impedimento alcuno: ciò risulta dal cap. citato, lib. 4. *Decret.* Vuolsi che esista la scusa della necessità rispetto al padre - dicono *Pontas*, *Collator Andag*. *Collet*, ecc. - quando manca il sacerdote, benché vi possano essere dei laici, giacché le cose odiose devono essere interpretate rispettivamente, e il Diritto Ecclesiastico d'altronde non si spiega chiaramente sul fatto della mancanza di laici. Altri non pochi dicono che il padre non versa in una vera necessità, qualora sia presente un'altra persona qualunque, sia un prete, sia un laico, sia anche una donna, purché sappiano battezzare. Pare che questo sia il vero significato racchiuso nel vocabolo necessità; infatti così dice il *Rituale*: «Il padre, o la madre, non deve battezzare la propria prole, fuorché nel caso in cui, imminente essendo la morte, non sia possibile trovare altre persone che vengano a battezzare». È necessario allora appigliarsi al partito più sicuro, e chiedere la dispensa. Il parroco primario può in questo caso, come abbiamo già detto dinanzi, dispensare nel foro della penitenza qualsiasi diocesano.

Quegli che ignora la prole ch'egli battezza o tiene al fonte battesimale sia sua o del suo coniuge, non perde il diritto di chiedere il debito coniugale, perché non è reo di alcuna colpa: se poi, sapendo che la prole è sua o del suo coniuge, ignora però la proibizione della Chiesa, è pure probabile che non incorra perciò in alcuna pena. Questa opinione sembra essere quella di *Dens.* tit. 7, p. 262 e di *S. Liguori*, l. 6, n. 152. Tuttavia sarebbe cosa più sicura di ottenere in questo caso la dispensa. Da ciò deriva che un padre il quale, sia per ignoranza, sia per necessità, battezza o tiene al fonte battesimale la prole legittima o spuria, propria o d'altri, nata da donna con la quale non è ammogliato, stabilisce con questa donna un

impedimento, in forza del quale non ci può essere tra loro matrimonio a meno che non avvenga una dispensa: e la ragione è che la parentela spirituale, contratta fuori dal matrimonio, non costituisce punto per sé stessa una pena.

IV. Colui che sa in modo certo che il suo matrimonio nullo, per esempio, in causa d'un impedimento d'affinità proveniente da rapporto carnale illecito, non può né chiedere il debito coniugale né renderlo per qualsiasi motivo, imperocché commetterebbe una vera fornicazione: la cosa è ragionevolmente chiara, ed è anche espressamente chiarita nelle *Decretal*, l. 5, tit. 39, cap. 44.

Se poi ha contratto un matrimonio di dubbia validità, ovvero, se sorge il dubbio, dopo averlo contratto; esso, o si avvede che questo dubbio è privo d'ogni fondamento di ragione e allora lo deve respingere come uno scrupolo, e può chiedere benissimo il debito coniugale; o s'accorge che esso è appoggiato a ragioni non sprezzabili, e allora non può chiedere il debito, se prima non è coscienziosamente certo; diversamente; egli incorrerebbe nel pericolo di fornicare. Ma egli è tenuto a rendere il debito al coniuge che non dubita, e lo richiede; imperocché fra due mali che non si possono evitare, è da scegliersi il minore; ed è certo male minore esporsi al pericolo d'una materiale fornicazione, che a quello di essere ingiusto contro l'altro coniuge. Queste decisioni si trovano al cap. che dianzi abbiamo citato.

Qui si suppone che non esistano giusti motivi per ricusare il debito coniugale o per sottrarsi con sotterfugi, giacché nel caso invece in cui ci fosse pericolo d'ingiustizia, non si dovrebbe rendere il debito. Dicasi egualmente pel caso in cui gli argomenti per la nullità del matrimonio fossero molto più seri che quelli per la validità non sarebbe permesso rendere il debito coniugale, imperocché si commetterebbe senza dubbio alcuno una fornicazione. Così *Dens* t. 7. p. 199.

Se entrambi gli sposi dubitassero della validità del matrimonio, né l'uno né l'altro potrebbe né chiedere né rendere il debito coniugale: ciò risulta da quanto si è già detto.

### **30 Il peccato veniale esigendo il debito coniugale**

I. Qualche teologo, citato da *S. Liguori* l. 6, n. 91 5, dice, assecondando *S. Tomaso*, che è peccato mortale accoppiarsi alla moglie durante i mestruai, i quali sono quel flusso sanguigno che ordinariamente si appalesa ogni mese nelle donne atte a rimaner fecondate; ed è peccato perché si nuoce alla prole e perché è cosa proibita da Dio come risulta dal Levitico, 20,18; altri comunemente insegnano che è peccato, perché con esso si offende la scienza, ma è peccato soltanto veniale, imperocché l'accoppiamento carnale esercitato durante i mestruai o non nuoce affatto o nuoce ben poco alla prole, e di più, la proibizione espressa al Levitico fu come pratica, abrogata dalla nuova Legge. Così *S. Antonino, Navarrus, Concina, Pontius, Bonacina, Paludanus, Caietano, Sylvius, Billuart, Dens, ecc.* Se poi vi fosse una causa ragionevole che giustificasse la richiesta del debito coniugale, per esempio, una grave tentazione, o per sfuggire all'incontinenza, non vi sarebbe alcun peccato. Così *Navarrus, Paludanus, la scuola di Salamanca, S. Liguori.*

Se però la mestruazione, che ordinariamente non dura più di due o tre giorni, si prolungasse e diventasse quasi continua come talvolta accade, il marito può, senza peccare, chiedere il debito coniugale, giacché sarebbe per lui assai più grave astenersi.

Tutti sono d'accordo che non pecca la moglie, la quale rende il debito durante la mestruazione: ed è pure tenuta a renderlo, se il marito non voglia ascoltare benigni avvertimenti e desistere, a meno che non sia evidente un grave danno, come suole accadere allorché la mestruazione è sovrabbondante.

Ciò che si dice riguardo al tempo delle mestruazioni, dicasi con eguale ragione riguardo al tempo della gravidanza e del flusso che segue il parto. Vedi *S. Liguori* l. 6, 926.

II. Chiedere il debito coniugale durante il tempo della gravidanza non è peccato mortale, sempreché sia escluso il pericolo d'aborto; è opinione questa comunissima fra i teologi, ed è una conseguenza di quanto abbiam detto intorno alla «richiesta del debito coniugale per evitare l'incontinenza». Nel caso, di cui è parola, il feto umano si trova talmente avvolto nella matrice ch'esso non può essere toccato dal seme dell'uomo, ed è per ciò che non è presumibile un facile aborto. Per tali motivi, con importune interrogazioni non si devono su questo tema molestare i coniugi.

*Sanchez* l. 9, disp. 22, n. 6, e molti teologi da egli citati insegnano che non vi è colpa, nemmeno veniale, nel richiedere il debito coniugale durante la gravidanza, imperocché, non richiedendolo, sarebbe come sottostare ad una quasi continua astinenza dall'atto coniugale, e il matrimonio in allora, che fu istituito come un rimedio contro la concupiscenza, non servirebbe che ad irritare, non a calmare la brama sessuale; sarebbe un inganno. Tuttavia *S. Liguori* l. 6. n. 924, con molti altri limita questa facoltà al solo caso nel quale esista pericolo di incontinenza.

Altri teologi invece, e non pochi, pensano che anche in questo caso il richiedere il debito coniugale non va esente da colpa veniale, imperocchè, essi dicono, l'atto coniugale benché esercitato per evitare la continenza, manca del suo corpo legittimo. È questa l'opinione dei Padri e dei Dottori sopracitati.

Quanto a noi, non tenteremo certo di definire la controversia. Commiserando questa pericolosa condizione dei coniugi diremo soltanto si devono essi lasciare nella loro buona fede, qualora il volerli distogliere dalle loro abitudini li potesse spingere verso falli più gravi.

III. *San Carlo* avverte i coniugi di astenersi, con mutuo assenso, dall'uso del matrimonio, nelle feste solenni, nei giorni domenicali, nei giorni di digiuno, e in quelli nei quali si è ricevuta o si deve ricevere la S. Eucarestia. Ciò è conforme a più statuti rituali, e, fra gli altri, a quello di *Mans*, p. 140. Molti teologi, citati da *Sanchez* e da *S. Liguori*, sostengono che il chiedere il debito coniugale nei giorni sopraindicati e specialmente in quelli in cui si deve ricevere la S. Eucarestia, non va immune da peccato veniale, a meno che non ci sia una causa ragionevole che scusi, come sarebbe una grave tentazione. Questa opinione è motivata da ciò: che i dilette della carne distruggono grandemente il pensiero e lo rendono meno atto ad applicarsi a quelle cose spirituali, alle quali sono consacrati quei giorni. Tuttavia, *Benedetto XIV*, nel *Sinodo Diocesano*, l. 5, c. l. n. 8, nota che questo, ora, non è che un consiglio, benché un tempo la Chiesa l'avesse prescritto sotto gravi pene.

Tutti i teologi dicono, con *S. Francesco di Sales*, (Introd. alla Vita Devota, 2° part. cap. 20), che il coniuge il quale nel giorno in cui ricevette o deve ricevere la divina Eucaristia, rende il debito coniugale, richiesto, non pecca; e di più che è pure tenuto a renderlo, se l'altro coniuge non vuole ascoltar preghiere perché desista.

Qui i teologi si domandano, se colui, il quale ebbe nel sonno una eiaculazione, possa ricevere la sacra Eucarestia. Essi sogliono rispondere con *S. Gregorio Magno*, il quale, nella lettera al divino *Agostino*, apostolo nella Gran Bretagna e riferita nel *Decreto*, p. I, dist. 6, c. 1, faceva questa distinzione: Questa eiaculazione proviene o da sovrabbondanza naturale di liquidità o da infermità, e in questi casi non è colpevole; o proviene da eccessi di gola, e allora è peccato veniale; ovvero da pensieri precedenti, e può essere peccato mortale. Nei primi casi, è uno scrupolo da non temersi; nel caso degli eccessi di gola, la polluzione non impedisce che si riceva il sacramento o si celebrino i Misteri, qualora a far ciò consigli un ragionevole motivo, per esempio, l'essere un giorno di festa o una domenica, nell'ultimo caso, ci dice *S. Gregorio*, «una tale polluzione deve fare astenere in quel giorno dalla celebrazione d'ogni sacro mistero». Ciò nondimeno, se la eiaculazione non è per la sua origine mortale ovvero (trattandosi d'un sacerdote) se il sacerdote, realmente pentito, sia stato da essa assolto, potrà in quel giorno celebrare, quando a ciò lo consigli qualche ragionevole motivo.

Quegli che, accoppiandosi carnalmente nel matrimonio, desidera che dal suo atto non nasca prole, pecca: su ciò sono d'accordo tutti i teologi, ma sarebbe codesto soltanto un peccato veniale, giusto l'adagio che finis præcepti non cadit sub præcepto. Così *Sanchez* l. 9, disp. 8, n. 10 e molti altri. Ma vi sono pure dei teologi, del resto pochissimi che lo vogliono un peccato mortale. Però, è peccato mortale, qualora l'impedimento alla fecondazione venga opposto volontariamente.

### **Sul ricambio del debito coniugale**

Noi dovremo dire:

1. Dell'obbligo di rendere il debito coniugale;
2. Delle cause che dispensano da ricambiare il debito coniugale.
3. Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale.
4. Di coloro che commettono il peccato di Onan.
5. Di coloro che, rendendo il debito coniugale, peccano venialmente.

#### ***Dell'obbligo di rendere il debito coniugale.***

Secondo la S. Scrittura e la Ragione, è stretto obbligo in ciascun coniuge di rendere il debito coniugale all'altro che lo chiedesse espressamente o tacitamente.

1. Secondo la S. Scrittura: *L. ai Corin. 7,3*: «L'uomo renda il debito coniugale alla moglie, e la moglie lo renda al marito: non vogliate imporvi delle privazioni, a meno che ciò non avvenga con mutuo consenso per adempiere agli uffici della preghiera». Queste parole esprimono chiaramente lo stretto obbligo.

2. Secondo la Ragione: Da ogni contratto nasce l'obbligazione naturale di stare a quanto si è convenuto; ora precipuo oggetto del matrimonio è la mutua prestazione del corpo per compiere ordinatamente l'atto coniugale, perciò: chi senza legittimo motivo ricusasse l'atto

coniugale, mancherebbe gravemente ad un patto stipulato solennemente e con giuramento, e peccerebbe mortalmente. Così tutti i teologi.

D'onde risulta:

1. È peccato mortale il ricusare, fosse anche per una sola volta, senza legittimo motivo, il debito carnale al coniuge che lo chiede con insistente ragionevolezza. Ma se il richiedente con facilità si adatta alla privazione e non incorre nel pericolo dell'incontinenza, allora il ricusare alcune volte il debito coniugale, o non è peccato, o se lo è, non è mortale.
2. Uno dei coniugi non può lungamente stare assente quando l'altro coniuge vi si opponga a meno che non esista una grande necessità. Diversamente, una tale assenza equivarrebbe al rifiuto di rendere il debito coniugale, e lederebbe gravemente la giustizia.

### **31** La dispensa dal debito coniugale

Come un legittimo motivo può talvolta dispensare dal restituire una cosa, così può egualmente dispensare dal restituire il debito coniugale. Molti sono i motivi di questo genere, cioè:

1. Se il coniuge che chiede il debito coniugale non è in sé stesso, per esempio, se è demente, o ubriaco, non ci è obbligo in allora di assecondare la sua domanda, imperocché la sua richiesta non è un atto ragionevole. Tuttavia, se l'uomo, malgrado questo suo stato, può ancora consumare l'atto coniugale, la moglie può annuire alla sua domanda, e molto più sarà tenuta ad annuire, quando ragionevolmente essa tema che una ripulsa spingerebbe il marito alla incontinenza, o a darsi ad altra donna, o ad uscire in bestemmie o in turpiloqui coi domestici o coi figli. Così Sanchez l. 9, disp. 23, n. 9, S. *Liguori*, l. 6, n. 948, ecc. i quali dicono che alla donna demente o furiosa non deve né rendersi né chiedere il debito coniugale, perché vi è pericolo d'aborto;
2. È scusato quegli che non rende il debito coniugale, allorché, rendendolo, correrebbe grave pericolo la sua salute: prima del debito coniugale, c'è infatti l'esistenza e la salute. Dicasi lo stesso, se si corresse il grave pericolo di nuocere alla prole.

Da ciò risulta:

1. Non c'è obbligo di rendere il debito al marito, affetto da morbo contagioso, per esempio da male venereo, peste, lebbra, ecc. *Alessandro III*, però dice, che deve rendersi il debito coniugale ad un lebbroso ma *Sanchez*, l. 9, disp. 24, n. 17. S. *Lig.* l. 6, n. 930, e molti altri dipoi insegnano che quelle parole si riferiscono al caso in cui non ci fosse probabilità di incorrere nel pericolo di rimanere ammorbato, imperocché è ripugnante l'ammettere che un coniuge debba esporsi a tanto pericolo. Ma gli stessi autori eccettuano il caso in cui la lebbra abbia preceduto il matrimonio e fosse nota all'altro coniuge. Ad ogni modo, è sempre da supporre che non vi sia un grave pericolo, per esempio, il pericolo della morte.
2. Il coniuge ammalato, che non potrebbe rendere il debito senza suo grave danno, ne è dispensato per tutto il tempo della malattia; ma non è permesso di rifiutarlo adducendo inconvenienti di gravidanza o d'educazione dei figli, o le consuete molestie del parto, imperocché tutte queste cose non sono che accessori del matrimonio.
3. Un coniuge non è tenuto a rendere il debito all'altro coniuge il quale per causa d'adulterio perdette il diritto di chiederlo, imperocché non si è più obbligato ad essere fedele a chi ha rotto la fede: ma se è egli stesso invece il reo d'adulterio, non può ricusare il debito coniugale richiestogli, giacché in questo caso le offese si compenserebbero. Ciò è cosa certa per la moglie rispetto al marito, ma non è forse così per il marito rispetto alla moglie, perché la donna adultera pecca assai più gravemente pel motivo ch'essa provoca il pericolo di introdurre nella famiglia dei falsi eredi. Del resto, quegli che perdonò al suo coniuge l'adulterio per esempio, rendendogli il debito coniugale dopo aver saputo l'adulterio stesso, non può rifiutarlo. Nondimeno, l'adultero può chiedere, ma solo come un favore, al coniuge consapevole dell'infedeltà, che gli conceda il debito coniugale: se poi questo coniuge ignora affatto l'infedeltà, l'adultero non è obbligato a rivelargliela, per la ragione che non si può costringere chicchessia ad infliggersi una punizione.
4. Se il debito coniugale viene chiesto frequentemente, per esempio, più volte nella stessa notte, non si è sempre obbligati a renderlo, imperocché ciò è contrario alla ragione, e può essere grandemente nuocevole. Deve però la moglie, per quanto può - dice *Sanchez*, l. 9, disp. 2, n. 12 - sovvenire ai bisogni del marito allorché questi prova stimoli carnali veementi: lo spirito di carità vuole che essa, per quanto può, allontani il marito dal pericolo della incontinenza.
5. La donna non è obbligata a rendere il debito coniugale durante il flusso mestruale; o nel puerperio, a meno che ragionevolmente non tema che il marito incorra nel pericolo della incontinenza, perciò, se le di lei preghiere non valgono a persuaderlo di astenersi dall'atto

coniugale, deve alla fine rendergli il debito, imperocchè, altrimenti, sarebbe a temersi il pericolo d'incontinenza, di litigi o altri inconvenienti. Così *S. Bonaventura* e molti altri citati da *Sanchez*, l. 9, disp. 21, n. 16. Generalmente i teologi insegnano essere lecito rendere e chiedere il debito coniugale nel tempo dell'allattamento perché consta dall'esperienza che raramente l'accoppiamento carnale guasta in questo caso il latte (*Sanchez*, l. 9, disp. 22, n. 14, e *S. Liguori*, 1, 6, n. 911).

6. Non è permesso ricusare il debito coniugale per la paura di avere troppo numerosa prole. Gli sposi cristiani confidino in Dio che manda il cibo ai giumenti e ai pulcini dei corvi quando l'invocano (Salmo 146,9 - in *Bibbia CEI* 147,9), benedicendo Egli la fecondità, benedice bene spesso anche i beni temporali e spirituali facendo sì che fra i figli uno ne venga il quale, dotato di particolari qualità, benefichi poi moralmente e materialmente tutta la famiglia.

Ciò nonpertanto, se mancassero davvero i mezzi di allevare, secondo il proprio stato, una numerosissima prole, *Sanchez* l. 19, disp. 25, n. 3, e molti altri, reputano lecito il ricusare il debito coniugale, sempreché non vi sia pericolo d'incontinenza; ma siccome il coniuge che nega in questo caso il debito non può mai con certezza sapere se il coniuge che lo domanda possa incorrere nel pericolo d'incontinenza, così il confessore deve raramente permettere che sotto questo pretesto si neghi il debito coniugale. Egli deve sempre esigere che l'astinenza avvenga per mutuo consenso; ciò nondimeno benché si sia fatto il proponimento di conservarsi reciprocamente in una perfetta continenza, ciascuno degli sposi deve sempre essere disposto a rendere il debito coniugale all'altro che lo richiedesse.

7. La donna che, consenziente il marito, prende, per una pattuita mercede, un fanciullo d'altri a nutrire, è scusata se non rende il debito coniugale durante l'allattamento, imperocchè se il latte di una donna incinta non nuoce ordinariamente alla propria prole che di esso si alimenta, non avviene così se la prole che succhia quel latte è prole d'altri. Perciò, chi affida il proprio bambino ad una balia, lo vedrà infermarsi, quando quella balia sia incinta.

### **Su coloro che peccano mortalmente, rendendo il debito coniugale**

I. Se il coniuge che domanda il debito pecca mortalmente, per esempio, chiedendolo in un luogo pubblico o sacro, o quando vi sia pericolo d'aborto o pericolo di nuocere alla propria o alla salute dell'altro, ovvero quando vi sia evidente rischio di spandere il seme fuori della vagina della donna mentre potrebbe sfogarsi diversamente, è cosa certa che pecca pure mortalmente l'altro coniuge che gli rende il debito, imperocchè parteciperebbe alla stessa colpa ed assumerebbe lo stesso carattere peccaminoso.

II. Se l'uomo è decrepito e debole tanto da non poter compiere l'atto carnale, e non abbia speranza di poterlo compiere, peccerebbe mortalmente esigendo il debito coniugale, perché sarebbe cosa contro natura; e la moglie per la stessa ragione peccerebbe mortalmente, rendendolo. Ma se l'uomo riuscisse di quando in quando a darsi all'atto coniugale, benché spesso non riesca a consumarlo, la moglie può rendere il debito e può anche aver l'obbligo di renderlo, imperocchè, nel dubbio di un felice risultato, il marito non può privarsi del proprio diritto: al marito stesso in questo caso è permesso chiedere il debito coniugale, poiché può avere una ragionevole speranza di saper consumare l'atto carnale. E se avvenga ch'egli spanda il seme fuori della vagina della donna, si giudica essere avvenuta la cosa per accidente, ne gliela si può imputare a peccato. Ma ove nessuna speranza egli abbia di giungere alla consumazione dell'atto carnale, egli deve certamente astenersene sotto pena di peccato mortale. Così *Sanchez*, l. 19, disp. 17, n. 24, *S. Liguori*, 1, 6, 954, dub. 2 e molti altri da essi citati.

III. Se uno dei coniugi, richiedendo il debito, peccasse mortalmente in forza di una circostanza sua particolare, per esempio, perché fece voto di castità, o perché si propone uno scopo cattivo, i teologi domandano se è permesso rendere a questo coniuge il debito. Certi teologi pensano essere peccato mortale rendere qui il debito coniugale, a meno che la cosa non sia scusata da un grave motivo; imperocchè, nel caso in questione, il coniuge che domanda, non ha diritto alcuno sul corpo dell'altro; ovvero, pel voto emesso o per il fine perverso che si propone, il suo atto non sarebbe che un atto cattivo: l'altro coniuge può quindi non voler assolutamente rendersi suo complice. Molti altri, al contrario, dicono che l'altro coniuge, non solo potrebbe rendere il debito coniugale, ma deve renderlo, perché il coniuge richiedente non perdette con un voto emesso, il suo diritto: sarà una richiesta illecita, ma non ingiusta. Potreste voi negare un debito pecuniario a un vostro creditore che promise di non chiedervelo, adducendo voi ch'egli ora ve lo chiede contro la promessa fatta? No certamente. Del pari - dicono - il coniuge che è richiesto, non può negare il debito coniugale all'altro

coniuge, malgrado il voto da questi fatto, e malgrado il peccato mortale che esso commette, chiedendo. Così *Sanchez*, l. 9. *S. Liguori*, ecc.

A me pare frattanto fuori di dubbio che il coniuge a cui, è chiesto il debito sia obbligato, per dovere di carità, di avvertire il chiedente e distoglierlo dal peccato, «Sempreché - dice *S. Liguori* - esso possa ammonire senza tema di grave dissidio, di sdegno o di incontinenza» inconvenienti che spesso sono a temersi. Non è più un obbligo la correzione fraterna quando non vi è speranza alcuna di ammenda.

Tutti i teologi asseriscono che il coniuge non legato ad un voto può lecitamente chiedere il debito coniugale, e molti ve ne sono che lo consigliano a chiederlo quando egli preveda che l'altro coniuge glielo richiederebbe lui stesso: gli eviterebbe così di commettere un peccato.

IV. Risulta dal fin qui detto che il coniuge, il quale ebbe, un rapporto incestuoso con persona consanguinea all'altro coniuge in primo o secondo grado, decade dal diritto di chiedere il debito.

Ma se, ciononostante, il chiedesse, è obbligato l'altro a renderlo?

Egli è certo che il coniuge innocente può chiedere il debito coniugale e l'altro è tenuto a renderlo. Perciò molti teologi in questo caso, come nel caso precedente, lo consigliano a chiedere il debito, prevenendo così la domanda dell'altro, il quale, chiedendo, cadrebbe in peccato.

Molti teologi citati *Sanchez*, l. 9, disp. 6, n. 11, ritengono invece che il coniuge innocente pecca mortalmente rendendo il debito all'altro che lo richiede, perché asseconda una richiesta che ha peccato mortale, e perciò fa propria l'altrui malizia.

Moltissimi altri, però, e più probabilmente insegnano con *Sanchez* e *S. Liguori*, che non vi è peccato a rendere il debito coniugale quando non si possa prudentemente distogliere il coniuge richiedente dal peccato di chiederlo. Lo sposo innocente, compiendo in questo caso l'atto coniugale, fa una cosa buona in se, a cui ha un diritto, che non gli può esser tolto dall'atto colpevole dell'altro coniuge: sia che egli chieda, sia che egli renda, esercita un proprio diritto, e perciò non pecca, specialmente poi se negando il ricambio del debito coniugale ne potessero risultare inconvenienti o se non gli fosse possibile in nessun modo di distogliere l'altro coniuge dal peccato.

## **32 Su coloro che commettono il peccato di Onan**

Questo peccato avviene allorquando l'uomo, dopo essersi introdotto nella vagina della donna, si ritira affinché il suo liquido spermatico non si versi dentro le parti genitali della donna stessa, e così non avvenga la generazione. La denominazione di questo peccato viene da Onan, secondogenito del patriarca Giuda, il quale, morto il fratello suo Her senza figli, fu costretto a sposarne la vedova, di nome Tamar, al fine di continuare la parentela del fratello. «Sapendo Onan che i figli nascituri non sarebbero considerati come suoi e porterebbero il nome del fratello, né ciò egli volendo, accoppiarsi, sì, con la vedova del fratello suo, ma faceva in modo che il suo seme si versasse in terra» (Gen. 38,9.). Nulla è oggi più frequente di questa detestabile abitudine fra i giovani sposi, che, non frenati dal timore di Dio, disprezzano le parole dell'Apostolo: «sia il matrimonio, sopra ogni altro, onorevole e il letto nuziale immacolato (Ebr. 13,4)» e vivono: «come il cavallo e il mulo, a cui manca la ragione (Sal. 31,9)». Non domandando essi al matrimonio che il solo piacere della carne, rifuggono dai suoi doveri e vogliono, o non aver figli o averne solo un determinato numero; perciò si danno turpemente e senza alcun freno al desiderio sessuale, evitando con arte le conseguenze dei loro accoppiamenti carnali.

1. È certo che l'uomo il quale così opera, qualunque ne sia la causa, pecca mortalmente, se non lo scusi la buona fede; e non può essere assolto in confessione se non si dolga del peccato e si proponga sinceramente di non cader più in esso; non può essere messo in dubbio ch'egli operi in modo grave contro lo scopo del matrimonio. «Fu per questo che il Signore percosse Onan, il quale commetteva un'azione detestabile» (Gen. 38,10).

2. È certo che, per la stessa ragione, la moglie che induce il marito a fare così, ovvero acconsente alla di lui detestabile azione, o - e ciò a più forte ragione - essa si ritira, malgrado la volontà del marito prima che questi le abbia versato il seme nella vagina, pecca mortalmente ed è assolutamente indegna dell'assoluzione. Sì, non è infrequente il caso di mogli che non permettano al marito di consumare interamente l'atto coniugale, ovvero che, almeno, liberamente acconsentano che il marito compia la nefanda azione d'Onan.

3. È certo che la moglie è, almeno ordinariamente, obbligata ad ammonire il marito e a distoglierlo, per quanto può, dal compiere quella perversa azione: è la legge della carità che da lei lo esige.

4. È certo che la moglie può e deve rendere il debito coniugale; se il marito, da lei ammonito, promette di consumare perfettamente l'atto carnale. E se, infatti, di quando in quando egli perfettamente lo consuma: sul semplice dubbio ch'egli possa mancare al proprio dovere, ella non può negare il debito coniugale; ma essa deve disapprovarlo allorché egli si ritira indebitamente della sua vagina; se no, peccerebbe anch'essa gravemente.

Ora la difficoltà sta nel sapere, con tranquilla coscienza, se essa può rendere il debito coniugale, ove sappia con certezza che il marito si tirerà indietro, malgrado le sue preghiere per distoglierlo.

Molti teologi sostengono che la moglie, in questo caso, non può rendere il debito coniugale ancorché si esponesse a una minaccia di morte:

1. Perché l'atto del marito che si ritira indebitamente dalla vagina della moglie è atto cattivo; e la moglie che a questo atto annuisce, partecipa alla peccaminosità del marito;

2. Perché, nella nostra ipotesi, l'uomo non chiede veramente l'atto coniugale, ma soltanto il permesso di introdursi nella vagina della donna per eccitare in se una polluzione;

3. Perché, se il marito esigesse dalla moglie atti sodomitici, ella certamente non potrebbe in modo alcuno acconsentirvi, ancorché si esponesse con ciò alla morte: ora, nel caso nostro, la domanda del marito si riduce a chiedere né più né meno che un atto di sodomia, perché vi sarebbe esclusa la consumazione dell'atto coniugale. Così *Habert*, tit. 7, p. 745, *Collator di Parigi*, t. 4, p. 348, molti Dottori della Sorbonna citati da *Collet*, t. 16, p. 244, *Collator Andeg.* «*Sugli Stati*» t. 3 p. ultima, *Bailly* ecc.

Molti altri insegnano che la moglie, la quale non si oppone alla domanda del marito e si offre a lui nel modo che è d'uso, va immune da ogni peccato, qualora ella non dia il proprio totale consenso all'azione del marito quando egli si tira indietro prima del tempo, giacché così operando, ella fa cosa lecita ed esercita un diritto di cui il marito non può privarla con la sua malizia: ella non fa se non ciò che, dato il matrimonio, può lecitamente fare. E il marito che ad essa si accosta e s'introduce nella parte genitale di lei, non pecca già per ciò, ma pecca soltanto perché si ritira innanzi tempo e sparge fuori della vagina il suo seme. Dunque, se la moglie non dà il proprio consenso a quest'azione del marito, essa non partecipa al peccato del marito. Così *Sanchez*, l. 9, disp. 17, n. 3, *Pontius*, l. 10, cap. 11, n. 3, *Tamburinus*, l. 7, cap. 3, § 5, n. 4. *Sporer*, p. 356. n. 490, *Pontas al vocabolo «Dovere coniugale»* cap. 55, *S. Liguori*, l. 6, n. 947.

*Roncaglius e Ebel*, citati da *S. Liguori*, l. 6, n. 947, permettono essi pure alla moglie di rendere il debito coniugale al marito che vuole tirarsi indietro innanzi tempo, purché ella non dia il proprio assenso al peccato di lui: ma per scusarla d'ogni colpa essi esigono un grave motivo.

Questa opinione a noi sembra la sola ammissibile, imperocché noi siamo fermamente persuasi che qui l'azione della donna non ha nulla in sé di cattivo; perciò crediamo che il giudizio, dato da *Habert* e dagli altri teologi che ed egli aderiscono, sia troppo severo, e non fondato. La moglie può dunque, quand'abbia una sufficiente ragione, prestarsi passivamente al marito: ma la ragione scusante deve essere proporzionata alla cattiveria del peccato e all'effetto della cooperazione, giacché non si può mettere in dubbio che la moglie in questo caso cooperi direttamente al peccato del marito: per ciò la causa scusante si vuole che sia grave. Così ora pensano, in generale, i confessori dotti e pii, e la stessa Sacra Penitenzieria, la quale interrogata con queste parole: «Una pia moglie può ella permettere che suo marito le si accosti, dopo che ella sa per esperienza ch'egli segue la nefanda usanza di Onan specialmente se, rifiutandosi ella, si esponga al pericolo di sevizie, o tema che il marito vada a sfogarsi con prostitute?». Rispose il 23 aprile 1822: «Siccome nel caso proposto la moglie, da parte sua, nulla farebbe che fosse contro natura, faccia pure questa cosa che è lecita; e tutto ciò che vi è di disordinato in questo atto si imputi alla cattiveria dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto coniugale, si tira indietro e sparge il seme fuori della vagina. Se la moglie, dopo aver fatto le debite ammonizioni al marito, che insiste minacciandole percosse, la morte o altre gravi sevizie, ella nulla ottiene, può allora, senza peccare (come insegnano autorevoli teologi), prestarsi passivamente al marito, imperocché, in questo caso, essa non fa che semplicemente tollerare il peccato di suo marito ed ha per sé gravi motivi di scusa, perché la carità che pur l'obbliga ad opporsi al marito, non l'obbliga però ad opporsi esponendosi a troppo gravi inconvenienti».

Dunque, resta stabilito che la moglie, date queste circostanze, non pecca prestandosi al marito, sempreché però possa essere scusata da gravi motivi. Ora, ecco i motivi che vengono considerati come gravi:

1. Se ella teme la morte, le percosse, o gravi sevizie. Ciò risulta manifesto dai responsi della Sacra Penitenzieria e dalla Ragione.

2. Se c'è da temere che il marito conduca nella casa coniugale una concubina e viva maritalmente con essa, imperocchè una donna sensata sopporterà piuttosto le sevizie e le percosse che vedere nella propria casa una relazione così ingiuriosa per lei.

3. Se c'è da temere che il marito, benché non tenga nella propria casa una concubina, la possa però in qualche altro modo frequentare, o possa tenere relazioni con meretrici, ci sembra che la moglie abbia qui un motivo sufficiente di scusa, sebbene la Sacra Penitenzieria non si sia espressa su questo punto: è certo che un tale stato di cose riuscirebbe assai molesto alla moglie recando con sé diverbi, dissidi, sciupio d'avere scandalo, ecc.

4. La gravità di tutte queste molestie deve essere misurata a seconda delle circostanze personali. Ciò che per uno si reputa lieve cosa, può essere per un altro una cosa gravissima: ai litigi passeggeri, ai dissidi ed anche alle percosse non si dà gran peso presso i contadini ma queste cose sarebbero insopportabili per una donna timida, istruita con squisitezze, ed educata alle maniere urbane. Ora, il timore di rilevanti dissidi, in quest'ultimo caso, sarebbe una causa sufficiente per scusare il ricambio del debito coniugale.

5. Egualmente può rendere il debito coniugale la moglie, se essa sa con certezza che il marito, irritato da una di lei negativa, bestemmierebbe Dio e la religione, ingiurerebbe confessori e sacerdoti, e uscirebbe in parole scandalose coi figli o coi domestici: volendo essa impedire un peccato, ne provocherebbe invece altri, gravi, ed anche più gravi del primo: a nulla di buono essa dunque riuscirebbe, e dovrebbe anche esporsi a subire gravi molestie.

6. A più forte ragione sarebbe una scusa sufficiente il timore di divorzio, o di separazione, o di disonore, o di grave scandalo.

7. Non è necessario che la moglie resista al marito fino al punto di provare le sevizie, le molestie e gli altri inconvenienti summentovati, imperocchè allora, anche rendendo o offrendo il debito coniugale, non riuscirebbe spesso a togliere il male già esistente: d'altronde ella non è obbligata a subire quelle molestie per impedire al marito di peccare. Basta dunque che il timore sia ragionevole.

8. Non è essa neppure obbligata di ammonire il marito ogni volta ch'esso le domanda il debito coniugale con l'intenzione di ritirarsi da lei prima del tempo, quando ella sappia per esperienza che nulla otterrebbe, deve tuttavia, almeno qualche volta, far capire al marito ch'essa non è contenta del suo mal fare. Si guardi però bene dal non assentire internamente al peccato del marito o dal compiacersi segretamente in esso, sia per il desiderio di non aver figli, o di non aver le molestie della gravidanza, o per qualsivoglia altro motivo. Nel caso che l'atto fecondatore dipendesse unicamente da lei, dovrebbe essere disposta, piuttosto alla morte, che a impedire il concepimento. In tutti questi casi è permesso alla moglie tutto ciò che le sarebbe lecito, se il marito compisse regolarmente l'atto coniugale.

I suesposti principi sono generalmente accettati. Ciò nondimeno vi sono ancora molte incertezze che nello scorso anno così esponemmo al sommo Pontefice:

«Beatissimo Padre, Il vescovo di Mans, prostrato con somma reverenza ai piedi di Vostra Santità, vi espone umilmente ciò che segue:

Quasi tutti i giovani sposi non vogliono aver prole numerosa, e d'altronde non possono moralmente astenersi dall'atto coniugale.

Interrogati dai confessori sul modo con cui essi esercitano i loro diritti coniugali, sogliono ordinariamente ritenersi gravemente offesi da tali interrogazioni; ma continuano però nei loro smodati atti coniugali e nel tempo stesso non vogliono punto avere prole troppo numerosa, malgrado tutte le nostre ammonizioni.

Agli ammonimenti dei confessori rispondono abbandonando i sacramenti della Penitenza e della Eucarestia, dando in tal modo mali esempi ai figli, ai domestici e ad altri fedeli in Cristo. Da ciò consegue un lacrimevole pregiudizio alla religione.

Il numero di coloro che si accostano al Sacro Tribunale diminuisce dovunque di anno in anno, e specialmente pel motivo ora enunciato, come asseriscono molti parroci, cospicui per pietà, per scienza e per esperienza.

Che facevano un tempo i confessori? dicono molti. Dai matrimoni non nascevano allora, generalmente, più figli di quello che oggi ne nascano: i coniugi non erano allora più casti d'adesso, eppure non mancavano essi al precetto dell'annuale Confessione e della Comunione pasquale.

Tutti sinceramente ammettono essere massimo peccato tanto l'infedeltà di un coniuge, quanto il provocato aborto. Or bene: non si riesce che a stento a persuadere qualcuno, che si è obbligati, sotto pena di peccato mortale, di conservarsi perfettamente casti nel matrimonio, e di correre il rischio di procreare numerosa prole.

Lo scrivente, vescovo di Le Mans, prevedendo i gravi mali che da ciò possono scaturire, e turbato dalle incertezze, sollecito interpella Vostra Beatitudine sulle seguenti questioni:

1° I coniugi, che usano del matrimonio in modo da impedire la fecondazione, commettono un atto per sé stesso mortalmente cattivo?

2° Benché quest'atto sia da aversi per sé stesso mortalmente cattivo, possono gli sposi, che di esso non accusano sé stessi, ritenersi in una tale buona fede che li renda immuni da grave colpa?

3° È da approvarsi la condotta di quei confessori che per non offendere i coniugi, si astengono dall'interrogarli circa il modo col quale usano dei loro diritti coniugali?».

Risposta:

La sacra penitenzieria, ponderate naturalmente le proposte questioni, risponde alla 1ª:

«Allorquando tutta la disordinatezza degli atti coniugali provenga dalla malizia dell'uomo, il quale, invece di consumare l'atto, si tira indietro e sparge il suo seme fuori della vagina della moglie, questa, dopo le debite ammonizioni inutilmente fatte e qualora il marito insista minacciandola di percosse o di morte, può senza peccare - come insegnano autorevoli teologi - prestarsi passivamente all'atto coniugale, a patto però, che in questi casi ella non faccia che tollerare semplicemente il peccato del marito: ella ha qui un grave motivo che la scusa, imperocché la carità, che pure l'obbliga a far resistenza, non l'obbliga ciò nondimeno fino ad esporsi a tanto gravi molestie.

Alla 2ª poi e alla 3ª questione risponde: Che il confessore si richiami alla mente l'adagio: *le cose sante si devono trattare santamente*; che ponderi bene le parole di *S. Alfonso de' Liguori*, uomo dotto ed espertissimo in tali cose, il quale così dice nella sua *Pratica del Confessore* § 4, n.º 7: «Relativamente a certi peccati dei coniugi riguardato al debito coniugale, il confessore non è ordinariamente obbligato di tenerne speciale parola, né conviene farne interrogazioni: a meno che non si tratti della moglie, per chiederle, nel modo il più modesto possibile, se ella abbia reso il debito coniugale... Sul resto, taccia; parli soltanto se sarà interrogato e da ultimo che non ometta di consultare altri autorevoli Autori. Dato in Roma, l'8 giugno 1842».

Le suaccennate parole di *S. Alfonso de' Liguori* trovansi nella ediz. XI in 4º al § suindicato, ma non al n. 7, ma al 41.

Notiamo dunque che la Sacra Penitenzieria: 1º suppone che l'azione del marito il quale fa abuso del matrimonio, è azione per sé stessa mortalmente cattiva; 2º ammette che la norma indicata da *S. Alfonso de' Liguori* è prudente, e che i confessori la possono tranquillamente adottare.

I confessori quindi si astengono cautamente - e specialmente i più giovani - da interrogazioni indiscrete e che recano grave molestia ai coniugi: operino e parlino con molta prudenza, senza però ledere mai la verità con le loro risposte, né assolvere indebitamente il penitente ch'essi hanno la coscienza ch'ei sia in peccato mortale; ma non siano però nemmeno troppo solleciti a ritenere il penitente privo di quella buona fede che talora toglie al peccato la gravezza mortale. Ad ogni modo, si procuri d'indurre i coniugi a vivere santamente nel matrimonio.

La moglie procuri con la forza delle attrattive, con tutti i segni dell'amore, con le preghiere, con le esortazioni, di persuadere il marito a compiere l'atto coniugale con le debite regole, se no, di astenersene completamente, e vivere da cristiano. L'esperienza prova che molte mogli sono riuscite in questo modo a persuadere i loro mariti.

*Si domanda: 1.*

Se la moglie può chiedere il debito coniugale al marito, quando ella sa che lui ne abuserà.

Risposta: Molti teologi rispondono affermativamente, perché ella ne ha diritto, e del suo diritto usa. Così *Pontius*, *Tamburinus*, *Spoover* ecc. Ma altri e più rettamente, come risulta da quanti abbiamo detto, richiedono un grave motivo affinché ella possa lecitamente chiedere il debito coniugale, perché altrimenti offrirebbe al marito un'occasione prossima di peccare; difficilmente poi potrà presentarsi questo motivo quando essa può trovare altri mezzi per vincere la tentazione. Ma, dato infatti il grave motivo, per esempio, la difficoltà di vincere la tentazione, essa non peccerebbe affatto, giacché è permesso di domandare con retto intendimento e per gravi motivi una cosa buona in sé, a quegli che la può dare senza peccare, benché questa cosa, per l'abuso che se ne farebbe, non si possa dare senza cadere in peccato: per questa ragione è permesso chiedere i sacramenti da un sacerdote indegno, un prestito di un usuraio, il giuramento da un pagano, ecc. quando vi siano per far ciò sufficienti motivi.

*Si domanda: 2.*

Se il marito possa versare il proprio seme fuori della vagina della donna, quando, per dichiarazione dei medici, la moglie non potesse se non con evidente pericolo di morte.

Rispondiamo, con tutti i teologi, negativamente, perché il versare a quel modo il proprio seme è cosa contro natura, e detestabile. Se il pericolo della morte non è molto probabile si consumi completamente l'atto, se poi il pericolo è mortalmente certo, bisogna astenersene del tutto. In questo caso non rimane ai coniugi altra via di salvezza che quella della moderazione: è questa una condizione lacrimevole, ma non può essere mutata. Questi disgraziati sposi devono, se vogliono con più facilità rimanere continenti e vivere castamente, separarsi di letto. È a notarsi che anche i fornicatori, gli adulteri, ecc., non possono opporsi alla generazione lasciando volontariamente cadere il seme fuori della vagina della donna, perché questa è sempre una cosa contro natura: circostanza d'altronde da doversi dichiarare in confessione.

### **33 Il peccato veniale rendendo il debito coniugale**

1. Quando l'atto coniugale è un peccato veniale da parte del coniuge che l'ha domandato, per esempio, perché lo domandò per suo godimento, credesi che vi sia colpa a concederlo, a meno che non lo scusi qualche ragione, imperocché altrimenti non si farebbe che somministrare materia al peccato. Se però la domanda è fatta in modo assoluto, è questa una ragione sufficiente per giustificare il coniuge che rende il debito, giacché negandolo sarebbero a temersi risse, odi, scandali, pericoli più gravi di peccato ecc.

2. Se poi l'atto coniugale è venialmente cattivo per la cosa in sé, per esempio, perché, volendo pur far uso, quegli che lo domanda, delle parti naturalmente destinate a ciò, nondimeno vuole un modo o una posizione strana e venialmente cattiva, oppure vuole l'atto coniugale durante la mestruazione o la gravidanza, allora non lo si deve concedere se non c'è una ragione, essendo esso indecente. Sarebbe però una ragione sufficiente per rendere il debito coniugale richiesto, se, negandolo avessero a temersi dei dispiaceri. Così *Sanchez*, l. 9, disp. 6, n. 6, *S. Liguori*, l. 6, n. 946 e molti altri citati da essi, contrariamente ad altri non pochi i quali non ammettono che l'indecenza d'un atto, per quanto sia soltanto venialmente cattivo, possa essere cancellata da ragione qualsiasi: la menzogna, per esempio, *dicono essi* non può essere mai giustificata dalla necessità.

Non c'è però parità fra i due casi: la menzogna è cattiva per sua natura, ma così non è della richiesta del debito coniugale, la quale poi, nel caso nostro, può essere giustificata, a detta di chiunque, da un ragionevole motivo: perciò sarebbe egualmente giustificato chi rendesse il debito coniugale richiestogli. Dopotutto, mi sembra più probabile l'opinione, che chi rende il debito, in questo caso, vada immune da ogni colpa.

*Si domanda: 1.*

Se le mogli che non seppero mai procreare se non figli morti, possano ciononostante rendere o chiedere il debito coniugale.

Risposta: *Sanchez* l. 7, disp. 102, n. 8, *S. Liguori* l. 6, n. 553 e molti altri dicono che la moglie in questo caso non pecca né rendendo né chiedendo il debito coniugale, giacché: 1° ella fa una cosa in sé lecita e alla quale ha diritto, mentrè la morte del feto avviene per accidente e non può essere a lei imputata; 2° meglio è che possa nascere un essere con un peccato originale, di quello che non nasca alcuno, come procura di dimostrarlo ampiamente *Sanchez*; 3° qualche volta accade che una donna, dopo molti aborti, partorisca felicemente.

*Sylvius* però t. 4, p. 718, *Billuart* t. 19, p. 396, *Bailly*, ecc. dicono che la moglie non può chiedere, né rendere il debito coniugale, quando sia moralmente certa che la prole non può nascere viva, perché in questo caso diventa impossibile ottenere lo scopo legittimo e proprio del matrimonio. Questa opinione, così ristretta, ci sembra la più probabile e la sola da adottare. Gli Autori citati non dicono che in questo caso il peccato sia mortale, né certo osiamo dirlo noi.

*Si domanda: 2.*

Se la moglie, che secondo il giudizio dei medici, non può partorire senza manifesto pericolo di morte, sia obbligata di rendere il debito al marito, quando questi lo chieda insistentemente.

Risposta: Noi abbiamo già provato che il marito in questo caso non può, per qualsiasi motivo, domandare alla moglie il debito coniugale: egualmente la moglie non può renderlo, perché ella non può disporre a sua voglia della propria vita. Tuttavia, il peccato non è mortale se non nel caso in cui il pericolo della morte sia evidente.

## **34 I peccati sessuali nel matrimonio: posizioni proibite**

In questo capo esamineremo:

1. Quando i coniugi peccano facendo uso del matrimonio;
2. Come devono essere giudicati i contatti fra coniugi.

### **Quando i coniugi peccano facendo uso del matrimonio**

I. Peccano mortalmente i coniugi, non quando il loro accoppiamento carnale avviene all'infuori della vagina della donna o quando si spande fuori della stessa vagina e deliberatamente il liquido spermatico, ma altresì quando cominciano essi l'accoppiamento carnale nella parte posteriore femminile con l'intenzione di consumarlo poi nella vagina giacché qui essi ricorrono ad un mezzo che è in tutto sconveniente, e siccome questo mezzo tende per sé stesso a far spargere il seme fuori delle parti sessuali della donna: così esso non è altro che non una sodomia. Così *Sanchez l. 9, disp. 17, n. 4, S. Liguori l. 6, n. 916*, e molti altri da essi citati.

II. Secondo il parere di tutti i teologi, è un peccato mortale tanto il chiedere quanto il rendere il debito coniugale quando si vuol adottare, per accoppiarsi, una posizione non naturale e si incorre per ciò nel grave pericolo che il seme caschi fuori della vagina della donna. La ragione di ciò è evidente. Ma, escluso questo pericolo, il chiedere o il rendere senza necessità il debito coniugale in questa maniera è soltanto un peccato veniale: la posizione non naturale dei corpi dei coniugi non tocca l'essenza del matrimonio né impedisce la fecondazione. Ma è severamente da biasimare, specialmente il marito, se per sentire maggiore piacere, s'introduce nella vagina della moglie facendosi volgere da lei il didietro come usano le bestie, oppure mettendosi sotto di lei, giacché queste strane posizioni corporali sono spesso segni di concupiscenza mortalmente cattiva in coloro che non si accontentano delle posizioni naturali. Data però la necessità di comportarsi in questi modi, per esempio, in causa di gravidanza, o perché non è possibile una posizione diversa, allora non vi è peccato, sempreché però non ci sia il probabile pericolo di spandere il seme fuori della vagina della donna.

III. Peccano mortalmente i coniugi che esercitano fra loro atti molto osceni e gravemente ripugnanti al naturale pudore, e specialmente se si accoppiano carnalmente usando una parte del loro corpo che non è quella voluta dalla natura, per esempio, se la moglie prende in bocca il membro virile del marito ecc. giacché lo stato coniugale non potrà mai in modo alcuno giustificare simili infamie.

IV. È peccato mortale se i coniugi impediscono la fecondazione, per esempio, se, come già dicemmo, l'uomo spande il seme fuori della vagina della donna, se si oppone alla sua completa eiaculazione, se la donna respinga da sé lo sperma del marito o tenta di respingerlo, se rimane essa impossibile, con l'intendimento di impedire la fecondazione, ecc. *S. Antonio Sanchez* e molti altri citati da *S. Liguori l. 6, n. 918*, dicono che non vi è peccato mortale se, prima di emettere il seme, il marito, col consenso della moglie, si tira indietro, per esempio, affinché non nasca prole; sempreché però non vi sia né nell'uno né nell'altro coniuge pericolo di eiaculazione. Tuttavia *Navarrus, Silvestro, Ledesma, Azor* e molti altri credono ragionevolmente essere peccato mortale, tanto perché nell'uomo c'è sempre il pericolo della polluzione, quanto perché si opera gravemente contro natura lasciando imperfetto l'accoppiamento carnale. Questa seconda opinione è quella che in pratica dev'essere adottata.

V. Peccano mortalmente i coniugi se chiedono o rendono l'accoppiamento carnale, quando vi sia grave pericolo di aborto, benché il feto non sia ancora animato, oppure quando ne derivi notevole nocimento alla salute della prole. Ciò risulta evidente da quanto abbiamo già detto, imperocché anche questa è una cosa gravemente contraria alla natura.

IV. Peccano pure mortalmente i coniugi se, nell'atto carnale del matrimonio hanno desideri di adulterio, vale a dire se si fingono dinnanzi alla mente un'altra persona e sensualmente si diletano immaginandosi di avere invece un rapporto carnale con lei. Dicasi lo stesso se esercitano l'atto coniugale con un fine mortalmente cattivo, per esempio, se il marito chieda o renda il debito col desiderio che la moglie muoia nei dolori del parto.

VII. È peccato mortale l'accoppiamento, se si compie, fosse pur anche in tempo di guerra, in un luogo sacro, perché si mancherebbe alla debita riverenza del luogo e perché la legge della Chiesa lo proibisce: i coniugi possono in altro modo appagare i loro bisogni.

VIII. Peccano, infine, mortalmente i coniugi se si accoppiano in presenza d'altri dando così grave scandalo: procurino perciò che nella loro camera nuziale non ci sia letto d'altre persone. E i poveri e i contadini, che ben sovente non hanno che una sola camera per

dormirvi essi, i figli, e i domestici, siano cauti e procurino che, di nottetempo, usando dei loro diritti coniugali, non si presti occasione di rovina ad altri. Oh! quante domestiche, quanti fanciulli, in tenera età, sono già di costumi corrotti e devono la loro depravazione a coniugi imprudenti!

### **Sui contatti fra i coniugi**

I. Quel toccarsi per giungere direttamente al legittimo accoppiamento, senza però che vi sia pericolo di polluzione, è senza alcun dubbio lecito: questi tocamenti sono come gli accessori dell'accoppiamento: lecito questo, sono leciti pur essi. Se però, benché tendano all'accoppiamento, si fanno per godere in un piacere maggiore, sono peccati veniali, perché questo maggior godimento è uno scopo venialmente cattivo. Ma sarebbero però peccati mortali se questi contatti, quantunque tendenti all'accoppiamento, fossero ripugnati alla retta ragione, come sarebbe l'applicare le parti sessuali dell'uno a certe parti del corpo dell'altro, non convenienti: perciò i coniugi cristiani non devono fare «come fanno i cavalli e i muli che sono irragionevoli» (Salmo 31,11); ma «che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni e desiderio sessuale, come usano le genti che non conoscono Dio» (L. ai Tessal. 4,4).

II. Il palparsi fra coniugi è peccato mortale quando ne risulti un prossimo pericolo di eiaculazione, perché la polluzione non è lecita né ai coniugati né ai liberi, e non si può ammettere scusa alcuna ad esporsi volontariamente al pericolo di essa. Per cui, allorquando non espongono al pericolo di eiaculazione, non sono menomamente peccati gli abbracciamenti fra coniugi ed altri contatti non osceni che sogliono fare fra sposi per coltivare la mutua affezione. Se questi contatti si possono permettere fra persone non coniugate, benché vi possa essere qualche pericolo di polluzione, sempreché però vi sia un motivo che li giustifichi, a maggior ragione si possono permettere fra coniugi, giacché favorendo questi contatti, la loro mutua affezione diventa un motivo sufficiente a scusare un qualche pericolo di polluzione, se pur esistesse.

III. I Dottori disputano discordi sull'argomento, se i contatti gravemente osceni fra coniugi, escluso sempre il pericolo prossimo di eiaculazione, siano peccati mortali. *S. Antonio, Silvestro, Comitulus* e molti altri citati da *Sanchez*, l. 9, disp. 44, asseriscono che i contatti - come pure gli sguardi di questo genere - sono peccati se avvengono senza che vi sia un intendimento di addivenire all'accoppiamento coniugale, giacché in questo caso, non tendono ad esso, anzi l'escludono, ma mirano bensì al desiderio sessuale che è in sé essenzialmente cattivo.

*Sanchez* poi l. 9, disp. 44, n. 11 e 12, *S. Liguori* l. n. 932 ed altri in generale, sostengono che i tocamenti, come gli sguardi, di questa natura, escluso pur sempre il pericolo prossimo di polluzione, non siano dipiù di un peccato veniale, benché non mirano all'atto coniugale, giacché tali atti fra sposi non sono, di loro natura, peccati, potendo esser benissimo compiuti lecitamente in relazione all'accoppiamento carnale, e non diventano peccati veniali se non quando non siano in relazione a tale accoppiamento, e manchino perciò di un legittimo scopo: e quando non esista grave pericolo di polluzione, non sono mai dipiù d'un peccato veniale.

Questa seconda opinione a noi sembra la più probabile. Tuttavia, si deve, intendono in pratica disapprovare sul serio i coniugi che così operano, in special modo se questi contatti solleticano fortemente gli spiriti veniali, giacché in questo caso di rado manca il pericolo della polluzione. Così *P. Antoine* e *Collet*.

Non si devono però ritenere rei di peccato mortale quei coniugi, che asseriscono in buona fede che, col toccarsi, i loro sensi non si eccitano e che non vi è in essi probabile pericolo di polluzione imperocchè tal cosa non è infatti rara fra sposi da lungo tempo assuefatti agli atti venerei. Certamente noi non vorremmo condannare quella pia moglie la quale, o per timidezza, o per tema di qualche guaio, o per conservare la pace domestica, permette che il marito la palpeggi, sempreché essa assicuri che questi contatti non la eccitano sensualmente o almeno la eccitano leggerissimamente.

I discorsi osceni fra marito e moglie non sono peccati mortali, a meno che non inducano, nel grave pericolo della polluzione; il ché d'altronde è ben raro. Perciò, i confessori devono non preoccuparsi molto di tal cosa.

IV. *Sanchez*, l. 9, disp. 44, n. 15 e molti citati da egli dicono che un coniuge il quale, nell'assenza dell'altro, si tocchi o si guardi sensualmente, senza pericolo di polluzione, pecca soltanto venialmente, giacché questi suoi atti sono atti secondari che tendono ad un atto principale, in sé lecito, vale a dire l'accoppiamento carnale che è il loro doveroso scopo, benché ora non possano conseguirlo.

Essi sono pure d'avviso che si deve dire la stessa cosa, se questo coniuge si figura d'essere in atto di compiere l'accoppiamento carnale e si diletta pensandovi eroticamente.

Molti altri al contrario, più comunemente, per esempio, *Layman, Diana, Sporer, Vasquez, S. Liguori, ecc.* non sospetti di soverchia severità ritengono come probabile, che sono peccato mortale questo genere di toccamenti, tanto perché il coniuge non ha facoltà di disporre del proprio corpo se non incidentalmente e in relazione all'accoppiamento carnale, quanto perché questo toccarsi provoca la eiaculazione e si connette poi ad un pericolo prossimo quando, soffermandosi sopra col pensiero, si sovraccitano gli spiriti.

Devono sempre essere proibiti come mortali quando eccitano notevolmente i sensi: se no, a noi sembrano soltanto peccati veniali.

Siccome il piacere dell'atto coniugale che si è compiuto o che si deve compiere non ha che poca influenza per eccitare i sensi, noi pensiamo che sovente non lo si debba imputare a peccato mortale. Il piacere di una cosa lecita non può essere gravemente cattiva; ora, l'accoppiamento carnale fra coniugi è lecito; dunque non vi è peccato mortale pensando al piacere dell'accoppiamento compiuto o da compiersi o che s'immagina di compiere. Perciò *S. Tomaso, «Del Male»* 9, 12, art. 2 a 17 dice: «Siccome il congiungimento carnale non è peccato mortale fra sposi, così l'acconsentire al pensiero sensuale di esso non può essere un peccato più grave dell'acconsentire all'atto medesimo». Vale a dire, se l'esercitare l'atto coniugale per solo piacere è soltanto un peccato veniale, egualmente sarà del pensare sensualmente ad esso. Non può dunque essere peccato mortale se non in causa del pericolo che ne può derivare, pericolo che si reputa presente se «il piacere s'accompagna, non solo alla commozione degli spiriti, ma anche al solletico e al piacere sessuale», come dice *S. Liguori* I, 6, n. 937.

Questi sono i principali peccati coi quali si suole macchiare la santità del matrimonio: Dio spesso li punisce, anche in questa vita, con l'estinguere la famiglia, con la scostumatezza dei figli, con la morte improvvisa, o con altre calamità. Molti errano quei coniugi i quali credono che tutto a loro sia lecito nel matrimonio: perciò, con facilità essi commettono innumerevoli peccati mortali, che poi non svelano al confessore, e che imputridiscono dentro di essi. A ragione *'Augustissimo Delfino, padre di Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X* diceva che la castità coniugale era più difficile della perfetta castità.

### **35** Norme dei confessori verso le persone sposate

I. I confessori devono avvertire i fidanzati, prima del matrimonio s'intende, degli obblighi cui vanno incontro, dicendo loro, per esempio: Molti coniugi credono erroneamente che tutto sia ad essi lecito; si comportano «come il cavallo e il mulo» commettono molti peccati; attirano sopra di se e loro famiglia gravi piaghe in questa vita e miseramente si perdono nella vita eterna: procurate dunque di non comportarvi in questo modo e non macchiate la santità del divino Sacramento: sappiate che ai coniugi è solo lecito ciò che è necessario per avere prole; ed ora non voglio dirvi di più; se qualche dubbio a voi verrà, aprite l'animo vostro ad un confessore prudente.

II. L'esperienza insegna che molti coniugi non confessano i peccati commessi nell'uso del matrimonio, se non sono interrogati. Ora, il confessore li può interrogare circa quelle cose che fra coniugi si permettono: Avete voi qualche cosa che vi morde la coscienza? Se essi dicono di nulla avere e sembrano abbastanza istruiti e timorati, non è necessario insistere ulteriormente. Ma se essi sono rozzi o la loro sincerità appare dubbia, il confessore deve insistere: chiederà ad essi se hanno mai negato il debito coniugale: e se questa frase non fosse da essi compresa, potrà dir loro: Vi siete mai rifiutati all'atto che si fa per avere dei figli? Se rispondono d'aver rifiutato, bisogna informarsi del motivo e, dopo questa informazione, si giudicherà se v'è peccato o no; e se vi è peccato, se sia mortale, o veniale.

III. Generalmente il confessore deve chiedere al penitente s'egli ha mai fatto cose impure contro la santità del matrimonio: Se il penitente confessa d'aver fatto qualche cosa, conviene far dire da lui in che consiste questa cosa, e così non s'incorre nel pericolo di insegnargli alcunché ch'egli ignora; ma non si deve né repentinamente né con leggerezza incolparlo di peccato mortale.

Quanto abbiamo fin qui detto su questo lubrico argomento, basta.

I parroci e i confessori devono proclamare l'onestà e la santità dei doveri coniugali; e dicano spesso col Beato Paolo: «Che ciascuno di voi sappia ch'egli possiede parti sensuali per scopo di santificazione e d'onore, non per sfogo di passioni e desiderio sessuale, come usano le genti che non conoscono Dio». Riflettendo su queste parole, gli sposi facilmente

comprenderanno in che possano aver peccato e come debbano astenersi dai peccati, se vogliono compiere - giusta la dottrina dell'Apostolo - castamente e santamente i doveri coniugali. *Concina* t. 21 p. 248 dice: «I parroci apprenderanno maggior scienza per istruire i coniugati studiando la dottrina di Paolo, di quello che ritenendo nella memoria tutte le dispute trattate da *Sanchez, Diana, Gotius*, ed altri. Nulla sembra più vero di ciò: per la qual cosa noi preghiamo i giovani confessori d'essere cauti, prudenti e modesti nell'interrogare le persone coniugate, perché facilmente possono offenderle e facilmente possono esporre se stessi a gravi pericoli». [*Confessori aggrediti dai confessati*]

## \* NOTA BIBLIOGRAFICA



### ■ Autore


Bouvier, Jean Baptiste (1783-1854) vescovo e teologo cattolico.  
Nel 1819 fu nominato vicario generale della diocesi di Le Mans (Francia) e vescovo nel 1833.  
I vescovi sono considerati i successori degli apostoli.

### ■ Titolo


In latino: *Dissertatio in sextum decalogi praeceptum et supplementum ad tractatum de matrimonio*  
In italiano: *Dissertazione sul VI Comandamento del Decalogo e supplemento al Trattato sul matrimonio*

■ **Prima pubblicazione:** 1824 (fonte: Treccani)

■ **APPROVAZIONE:** Imprimatur - Mechliniae 16 agosto 1837, J.B. Pauwels, Vicario generale



NELL'ULTIMA PAGINA



NEL FRONTESPIZIO

■ Edizione in latino (1837) scansionata e digitalizzata da **Google books**

➔ <http://books.google.it/books?id=9gtFAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false>

■ Il libro è stato pubblicato in Italia col titolo **Manuale dei Confessori** e sottotitolo **Venere e Imene nel Tribunale della penitenza** con la traduzione di Osvaldo Gnocchi Viani (1837-1917)

■ In questa edizione digitale, allestita da Editing & Printing, sono stati aggiornati alcuni vocaboli obsoleti (*imperocchè, abbenchè,...*), sono stati circostanziati alcuni vocaboli plurivoci, sono stati corretti alcuni refusi e resi più attinenti i titoli dell'indice ai contenuti dei capitoli. Inoltre, è stata inserita qualche glossa editoriale in colore grigio in parentesi quadre [ ]. *Pubblicazione, Marzo 2012*



*Il prontuario fu adottato in molti seminari.*

*Tutte le tesi sono convalidate con riferimenti bibliografici dell'esegesi cattolica.*

*Il testo, pur non citandolo, ancor'oggi rappresenta un vademecum in alcuni corsi prematrimoniali per come fare sesso e come non fare sesso nel matrimonio secondo i precetti religiosi.*

► Estrapolazione di alcuni brani significativi [divisi per tema](#)

Dal sito [Utopia.it](#)

Prima pagina del testo